



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 206

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 ottobre 2009

I N D I C E**Commissioni congiunte**

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
2 ^a - Giustizia	»	114
4 ^a - Difesa	»	137
6 ^a - Finanze e tesoro	»	143
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	155
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	159
12 ^a - Igiene e sanità	»	164

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	Pag.	195
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	204
Per la semplificazione	»	205

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag.	213
---	------	-----

CONVOCAZIONI	Pag.	215
------------------------	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 13 ottobre 2009

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato

AZZOLLINI

indi del Presidente della V Commissione della Camera

GIORGETTI

Intervengono il presidente di Confindustria, dottoressa Emma Marcegaglia, accompagnata dal direttore generale, dottor Galli, dal vice direttore generale, dottor Kraus, dal direttore di fisco, finanza e welfare, dottor Schettino, dal direttore per i rapporti istituzionali, dottoressa Patrizia La Monica e dalla dottoressa Emanuela Cherubini del settore comunicazione e stampa; per la Confartigianato il direttore delle politiche economiche, dottor Panieri, il direttore delle politiche fiscali, dottor Trevisani, il direttore delle relazioni istituzionali, dottoressa Stefania Multari; per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) il responsabile del dipartimento delle politiche industriali, dottor Giovine, il responsabile delle relazioni esterne, dottor Martino; per la Casartigiani il responsabile dell'area economica, dottor Barduzzi; per la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) il direttore delle attività istituzionali, dottor Russo, il responsabile dell'ufficio delle relazioni industriali, dottor Occhipinti; per la Confcommercio il direttore generale, dottor Taranto, il responsabile del centro studi, dottor Bella, il responsabile del settore tributario, dottor Conti, il responsabile dei rapporti istituzionali, dottoressa Francesca Stefano, il consulente per i rapporti con il Parlamento, dottor D'Angelo; per la Confesercenti il vice direttore generale, dottor Bussoni, il capo dell'uf-

fficio stampa, dottor Roazzi, il responsabile dell'ufficio per i rapporti con le istituzioni, dottor Fortunato; il Presidente della Confservizi, dottor Cremonesi, accompagnato dai dottori Proia, dell'ufficio stampa ASSTRA, e Bardelli, dell'ufficio delle relazioni istituzionali della FederUtility.

La seduta inizia alle ore 21,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e il segnale audio-video, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola la dottoressa MARCEGAGLIA.

Ai quesiti posti dai senatori GIARETTA (*PD*), LEGNINI (*PD*), Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), MERCATALI (*PD*), PICETTO FRATIN (*PdL*), MORANDO (*PD*), VACCARI (*LNP*), GERMONTANI (*PdL*), MASCIPELLI (*IdV*) e dai deputati VANNUCCI (*PD*) e RUBINATO (*PD*), replica la dottoressa MARCEGAGLIA.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confapi, Confcommercio, Confesercenti e della Confservizi

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prendono la parola il dottor TARANTO, a nome di tutte le associazioni del

commercio e dell'artigianato, il dottor OCCHIPINTI, a nome della Confapi, e il dottor CREMONESI, a nome della Confservizi.

Ai quesiti posti dal deputato VANNUCCI (*PD*), replicano il dottor TARANTO e il dottor PANIERI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 ottobre 2009

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e per l'interno Palma.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA**(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012**

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Si sofferma sugli stanziamenti per le spese correnti e in conto capitale, evidenziando una diminuzione complessiva del 6,3 per cento rispetto alle previsioni assestate, mentre la riduzione rispetto al bilancio 2009 è appena dello 0,14 per cento. In proposito, ricorda che il bilancio 2010 a legislazione vigente sconta gli effetti della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, che ha disposto un taglio lineare delle dotazioni finanziarie per le varie missioni di spesa.

Dà conto, quindi, delle appostazioni relative alle missioni del Ministero dell'interno, con particolare riguardo alle assunzioni di personale nel Corpo dei vigili del fuoco, nella Polizia di Stato e nell'amministrazione civile.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri, soffermandosi tra l'altro sugli stanziamenti relativi alla missione n. 1 (organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), sulla missione n. 8 (soccorso civile), alla missione n. 5, con particolare attenzione al programma «sostegno all'editoria», nonché ai programmi di sostegno alla famiglia, di promozione dei diritti e delle pari opportunità, che presenta una rilevante riduzione, di lotta alle dipendenze. Infine, dà conto degli stanziamenti relativi alla missione n. 30 (giovani e sport) e alla missione n. 32 (servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche), nonché degli altri stanziamenti di interesse della Commissione, relativi al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al FORMEZ, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, all'ARAN e all'Istituto nazionale di statistica.

Si apre la discussione.

Il senatore CECCANTI (*PD*) chiede chiarimenti sull'aumento dello stanziamento relativo ai rapporti con le confessioni religiose e manifesta preoccupazione per la contrazione delle risorse destinate alle pari opportunità e al servizio civile.

La senatrice ADAMO (*PD*) si fa interprete delle preoccupazioni espresse dalle associazioni di volontariato per la riduzione dei finanziamenti a favore del servizio civile e condivide le osservazioni del senatore Ceccanti sulla contrazione delle somme per il perseguimento delle pari opportunità, che ostacola la possibilità di attuare azioni positive.

Infine, rileva la consistente riduzione rispetto alle previsioni assestate per gli stanziamenti destinati alla tutela dell'ordine pubblico e alla sicurezza.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide le perplessità espresse dai senatori Ceccanti e Adamo sui tagli relativi alle pari opportunità e al servizio civile e sottolinea i rischi per la sicurezza che derivano dalla recrudescenza di un terrorismo di matrice religiosa che può essere anche più pericoloso nel caso in cui si manifesti con episodi come quello accaduto ieri a Milano a seguito dell'azione di persone apparentemente non integrate in gruppi organizzati.

Rileva, inoltre, la volontà del Governo di non reintegrare le risorse per il funzionamento delle forze di polizia in contrasto con le proclamazioni non accompagnate da comportamenti conseguenti. Conclude, segnalando l'inadeguatezza delle risorse stanziare per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, forza essenziale nei servizi di soccorso, come si è potuto verificare anche negli ultimi, tragici fatti accaduti in Sicilia.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) invita il relatore a verificare la sussistenza nel bilancio di previsione delle risorse per finanziare l'attività dei commissari preposti ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

Il senatore PARDI (*IdV*) sottolinea l'inadeguatezza degli stanziamenti destinati alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico e la contrazione dei trasferimenti agli enti locali, che determina una crescente difficoltà nell'approvvigionamento delle risorse finanziarie; a tale riguardo, nota anche che è inopportuno prevedere il privilegio, consistente nel mantenimento dei finanziamenti, per quei comuni che si adattano a raccogliere sul proprio territorio siti per la costruzione di centrali nucleari.

Infine, esprime perplessità sull'impiego del termine «missione» per indicare gli obiettivi delle diverse amministrazioni dello Stato.

Il senatore DE SENA (*PD*) prospetta l'ipotesi di un piano pluriennale di razionalizzazione del controllo del territorio, pur senza turbare gli attuali equilibri istituzionali, vista l'impossibilità di recuperare immediatamente un livello adeguato di risorse umane e tecnologiche per le forze dell'ordine. Inoltre, sottolinea l'opportunità di rifinanziare la legge n. 217 del 1992, per favorire gli investimenti per le infrastrutture e le attrezzature delle forze di polizia.

Il ministro CALDEROLI si riserva di valutare l'opportunità di migliorare le appostazioni relative al comparto dell'ordine pubblico e sicurezza, al quale comunque il Governo ha sempre dedicato la massima attenzione. Sottolinea, tuttavia, la difficile condizione della finanza pubblica dovuta all'ulteriore incremento del debito pubblico e a un eccezionale calo delle entrate tributarie.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 10 di domani, mercoledì 14 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La senatrice ADAMO (*PD*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento. A suo giudizio, se si

escludono alcune disposizioni che potrebbero essere ricondotte ad un apposito provvedimento d'urgenza, le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame sono complessivamente già inserite nel disegno di legge comunitaria per il 2009 (Atto Senato n. 1781), già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato.

Il grande numero di emendamenti presentati dimostra, a sua volta, che – lungi dal costituire uno strumento appropriato per ottemperare agli obblighi comunitari – il decreto sarà il veicolo per un provvedimento eterogeneo e abnorme.

Inoltre, osserva che l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 incide indebitamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali, un tema che richiederebbe un dibattito parlamentare approfondito e l'audizione dei soggetti interessati, in particolare i rappresentanti degli enti locali.

Infine, con riferimento a un emendamento del presidente Vizzini, riguardante la gestione degli appalti per la realizzazione dell'esposizione universale di Milano del 2015, ricorda di avere più volte sollecitato l'approvazione di una legge che rechi una disciplina organica delle procedure per quella importante manifestazione.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla questione pregiudiziale avanzata dalla senatrice Adamo, che ammette considerando che non vi sono stati interventi in discussione generale, potrà intervenire un senatore per ciascun Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Il senatore BIANCO (*PD*) sostiene la proposta della senatrice Adamo, osservando che l'eterogeneità sostanziale del decreto-legge da convertire, che potrebbe ulteriormente aggravarsi con l'accoglimento di numerosi emendamenti presentati da tutte le parti politiche, determina seri dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, la materia della gestione dei servizi pubblici locali dovrebbe essere esaminata con apposito disegno di legge dal Parlamento, riprendendo il lavoro compiuto nella scorsa legislatura, previa audizione dei rappresentanti degli enti locali e delle imprese del settore.

Anche il senatore PARDI (*IdV*) sostiene la questione pregiudiziale, rilevando l'opportunità che la disciplina dei servizi pubblici locali trovi autonoma collocazione in un normale disegno di legge.

Il senatore MALAN (*PdL*) manifesta la contrarietà del suo Gruppo. Nota che il provvedimento in esame rappresenta un doveroso adeguamento dell'ordinamento italiano alla disciplina comunitaria, anche per quanto concerne la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di garantire il corretto finanziamento degli enti locali e di dare risposte efficaci all'utenza. Infine, sottolinea la necessità di ottemperare ad alcune sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il senatore BODEGA (*LNP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ricordando l'impellente necessità di corrispondere agli obblighi comunitari e ad alcune sentenze della Corte di giustizia. Tuttavia, manifesta l'interesse per un'approfondita valutazione della disciplina dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 15 del decreto-legge in esame.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) precisa che l'emendamento a cui si è riferita la senatrice Adamo nell'illustrare la questione pregiudiziale rappresenta un contributo che egli sottopone alla Commissione per rispondere alle numerose denunce avanzate da magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, i quali hanno evidenziato i rischi di infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle opere per l'Expo di Milano.

Si procede quindi alla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la questione pregiudiziale avanzata dalla senatrice Adamo è posta in votazione e respinta.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge da convertire, pubblicati in allegato.

Il senatore BIANCO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita il presidente a fissare preventivamente i criteri per una valutazione omogenea della proponibilità degli emendamenti, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e in accordo con la Presidenza del Senato.

Il PRESIDENTE si riserva di pronunciarsi successivamente sulla proponibilità degli emendamenti in esame, precisando che si tratta di una competenza propria dello stesso Presidente. A tal fine, si riserva comunque di acquisire in modo informale il parere dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, secondo un metodo osservato in altri casi analoghi.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 19.7, diretto a consentire l'applicazione dell'istituto della sospensione in sede amministrativa e giudiziale, considerato l'obbligo di alcune importanti società per azioni partecipate da grandi comuni di versare somme assai ingenti a titolo di recupero di aiuti di Stato. Infatti, la scadenza del pagamento, il cui termine è fissato per venerdì 16 ottobre, non consentirebbe neppure la provvista delle risorse finanziarie necessarie.

Illustra poi l'emendamento 19.8, diretto a differire la scadenza per il pagamento degli interessi.

La senatrice VICARI (*PdL*) illustra l'emendamento 15.47, diretto a preservare la durata dei contratti in essere. In proposito, osserva che le im-

prese del Mezzogiorno hanno maggiori difficoltà ad affrontare il mercato, per cui si determina un indiretto vantaggio per le imprese del Nord e per quelle straniere. La scadenza del 31 dicembre 2010 potrebbe significare la definitiva cancellazione di numerose imprese che operano nel settore dei servizi pubblici locali, in particolare nell'ambito del trasporto pubblico locale.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) prende atto delle preoccupazioni illustrate dalla senatrice Vicari: esse confermano la complessità e il rilievo della disciplina dei servizi pubblici locali. A suo giudizio, la necessità di svolgere un dibattito approfondito dovrebbe indurre a rinviare la materia a un provvedimento apposito.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'osservazione del Presidente, circa la inidoneità del decreto-legge quale sede per trattare la disciplina dei servizi pubblici locali. Esprime tuttavia l'opinione che occorre anche contrastare eventuali comportamenti antieconomici posti in atto dagli enti locali nella gestione dei servizi pubblici locali.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 5.0.3: esso reca l'attuazione della direttiva 2004/35/CE e stabilisce l'effettivo ripristino delle situazioni precedenti o l'adozione di misure di riparazione complementari e compensative quando sia riconosciuto il danno ambientale.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) si sofferma sull'emendamento 4.21, che sottolinea l'opportunità di investimenti nel trasporto in acque interne. Dà conto anche dell'emendamento 4.22, volto a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi nelle acque interne e nelle acque costiere, anche per alleggerire la congestione nel trasporto su gomma e su rotaia e per scongiurare i rischi di incidenti come quello che si è verificato di recente a Viareggio.

Infine, illustra l'emendamento 14.2, tendente ad armonizzare l'imposizione a carico degli organismi di investimento collettivo del risparmio con quella applicata negli altri Stati membri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1784

(al testo del decreto-legge)

G/1784/1/1

VITALI, BARBOLINI

La Commissione

premessò che:

l'articolo 19 al comma 1 meglio precisa le procedure di recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in ottemperanza alla Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE;

si ritiene necessario chiarire i termini reali e corretti dell'attività di recupero, specificando che questa non può sostanzarsi in un mero accertamento fiscale, ma deve essere diretta alla determinazione, nell'oggetto e nell'importo, degli aiuti da recuperare, chiarendo in particolare che gli stessi sono recuperabili solo se effettivamente fruiti e verificando caso per caso se le società abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato che abbiano alterato i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento delle imprese;

coerentemente con i principi suddetti devono essere considerate estranee all'azione di recupero quelle risorse che siano già state oggetto di forme di restituzione mediante reimmissione nel circuito pubblico, ovvero quelle che siano riconducibili ad agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali,

impegna il Governo:

conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, a prevedere che l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero degli aiuti nella misura ed entro i limiti della loro effettiva fruizione;

a procedere al recupero degli aiuti equivalente alle imposte non corrisposte attraverso procedure e modalità effettive di recupero, coerenti con quanto richiesto in sede UE a seguito della decisione 2003/193/CE;

a verificare caso per caso le società che abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato, scomputando gli eventuali aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE, già effettivamente recuperati;

ad effettuare l'azione di recupero con esclusivo riguardo alla misura ed alla effettiva fruizione degli aiuti da parte dei beneficiari, considerando che gli utili delle società, formati nel periodo di imposta di fruizione degli aiuti, assoggettati ora per allora, qualora distribuiti ai Comuni come riserve nel periodo di vigenza dell'articolo 14 comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore fino al 31 dicembre 2003 costituiscano la base imponibile per credito d'imposta utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza le limitazioni di importo stabilite dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

ad utilizzare parte delle entrate derivanti dal recupero degli aiuti per limitare i minori dividendi spettanti ai soci, pubblici e privati, conseguenti al minor utile che le imprese di servizi pubblici hanno realizzato o realizzeranno per effetto del recupero stesso.

Art. 1.

1.2

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, lettera a), capoverso 15, dopo le parole: «devono consegnare,» inserire le seguenti: «senza oneri a carico delle stesse e».

1.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera a), capoverso 15, sostituire le parole: «all'articolo 5,» con la seguente: «al».

Art. 2.

2.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «fatturato di settore» con le seguenti: «fatturato relativo ai proventi

da mercato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore a euro 1.000.000».

2.3

LAURO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007, ai servizi ferroviari di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, si applicano esclusivamente gli articoli 9, 11, 12, 19, 20, paragrafo 1, e 26 di detto regolamento. Le regioni possono concordare con le imprese ferroviarie, all'interno dei singoli contratti di servizio, l'applicazione di altre prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nel rispetto degli articoli 4 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007».

2.2

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5 e 6", sono sostituite con le seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5,"».

Art. 3.

3.2

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al».

3.6

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: «comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale» con le seguenti: «influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara».

3.3MALAN, *Relatore*

Al comma 2, alinea, e ai commi, 3 e 4, dopo la parola: «del» inserire le seguenti: «citato codice di cui al».

3.5MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "trenta giorni se", le parole: "l'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto", e dopo le parole: "quarantacinque giorni se" le parole: "l'offerta", sono sostituite dalle seguenti: "il contratto"».

3.1MALAN, *Relatore*

Nella rubrica, sostituire le parole: «n. 16» con le seguenti: «n. 163» nonché le parole: «di lavori» con le seguenti: «relativi a lavori».

3.0.1

TANCREDI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della Decisione quadro del Consiglio 2001/500/GAI del 26 giugno 2001 e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE)

1. Nelle more della piena attuazione della Decisione quadro del Consiglio 2001/500/GAI del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo 1 comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché, allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi precedenti, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi per l'anno 2009, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, della predetta autorizzazione di spesa che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

BRICOLO, BOLDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:

"Art. 36. - (*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva europea 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) l'equilibrio tra l'esigenza di garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti, così come determinato da quanto nella direttiva stabilito;

b) l'applicazione coerente, efficace e rapida del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, firmato dalla Commissione, a nome della Comunità, il 16 gennaio 2002, attraverso le norme comunitarie definite, al fine di garantire un'applicazione coerente della convenzione in tutto lo spazio intracomunitario;

c) la semplificazione della normativa di settore, con particolare riferimento alle autorizzazioni personali e professionali concernenti le armi e le munizioni, nonché degli adempimenti previsti e dei procedimenti amministrativi connessi, al fine di eliminare la possibilità di interpretazioni diverse e di garantire maggiore certezza del diritto, prevedendo anche la possibilità di operare gli adempimenti relativi mediante strumenti informatici e telematici;

d) le armi, le parti d'arma, le munizioni e le parti di munizioni, le armi consentite e le armi vietate devono essere definite secondo le disposizioni della direttiva e del Protocollo, mediante un sistema di classificazione coerente con le norme comunitarie dettate e l'eliminazione nella normativa nazionale degli istituti contrari al diritto comunitario che impediscano la circolazione sul territorio nazionale di armi definite come consentite dalla direttiva;

e) il sistema di marcatura delle armi da immettere sul mercato civile deve essere tale da garantire l'identificazione e la tracciabilità di ogni oggetto punzonato e deve essere conforme alla Convenzione del 10 luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili sottoscritta dall'Italia;

f) la definizione della fabbricazione illecita di armi e l'individuazione delle relative sanzioni nella normativa penale e amministrativa esistente;

g) la specificazione di norme chiare e semplici sulla disattivazione e neutralizzazione delle armi, nel rispetto della sicurezza pubblica e personale e dell'esigenza di mantenere il valore storico e tecnico dell'oggetto disattivato o la sua utilizzabilità come attrezzo scenico;

h) la determinazione di norme tecniche chiare e semplici che impediscano di trasformare oggetti aventi l'aspetto di armi da fuoco in armi da fuoco funzionanti".

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.3

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Adeguamento della disciplina del prelievo venatorio)

1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:

"3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo II, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale"».

3.0.4

GHEDINI, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 della Direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, l'eventuale rinuncia ai diritti cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 può essere in qualsiasi momento revocata. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla revoca, o condotte discriminatorie che ad essa

conseguano, costituiscono violazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

3.0.5

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art 3-bis.

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali – Società miste ANAS – Regioni)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è abrogato. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici appositamente già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle infrastrutture per le quali la gara per l'affidamento della concessione è stata bandita entro il 30 giugno 2010.

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 290 è abrogato. Per la società per azioni costituita pariteticamente tra Anas S.p.a. e Regione Veneto sono fatti salvi le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore della tratta autostradale Venezia – Padova, una volta scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova Venezia S.p.a. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Anas S.p.a. assume i poteri e le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore relativamente al raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 tronco Venezia – Trieste e delle opere a questo complementari, subentrando in tutti i contratti a tal fine assunti dalla società per azioni costituita pariteticamente tra Anas S.p.a. e Regione Veneto, ivi compresi gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento».

3.0.6

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia.

3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è abrogato.

4. L'articolo 2, comma 163, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

3.0.7

VIZZINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)

1. Il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della cri-

minalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 4.

4.26

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

4.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abrogate».

4.9

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8.»

4.10

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: «registro» con le seguenti: «Registro nazionale delle emissioni».

4.2

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «contenute» con la seguente: «indicate».

4.3MALAN, *Relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «la gestione per le» con le seguenti: «il supporto nella gestione delle».

4.5

MONTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del recepimento della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1031/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, riveste il ruolo di autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio».

4.12

PARDI, BELISARIO

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche europee e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.21

GERMONTANI

Al comma 3, dopo le parole: «innovazioni tecnologiche» inserire le seguenti: «con particolare riferimento agli investimenti nel trasporto nelle acque interne».

4.20

FLUTTERO

Al comma 3, nono rigo, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «tenendo conto».

4.4

PARAVIA, CURSI

Al comma 3, nono rigo, sostituire la parola: «minimi» con la parola: «emissivi».

Conseguentemente, al tredicesimo rigo, sostituire la parola: «rispetto» con le seguenti: «livello di raggiungimento».

4.24

FLUTTERO

Al comma 3, tredicesimo rigo, sostituire la parola: «rispetto» con le seguenti: «livello di raggiungimento».

4.11

PARDI, BELISARIO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e *standard* di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente».*

4.13

PARDI, BELISARIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato».

4.16

PARDI, BELISARIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «al ricorrere dei quali», inserire le seguenti: «, acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,».

4.14

PARDI, BELISARIO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente».

4.15

PARDI, BELISARIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare».

4.17

PARDI, BELISARIO

Al comma 5, dopo le parole: «delle politiche sociali e dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati».

4.6

MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro la medesima data, i benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

4.23

FLUTTERO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro la medesima data, i benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

4.7

MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In considerazione del carattere strategico della formazione ai fini dell'effettività della qualità ambientale, i corsi di formazione per il conseguimento dei requisiti professionali previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, possono essere tenuti anche dalla Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.8

MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more della revisione della disciplina comunitaria concernente il marchio europeo di qualità ecologica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con decreto di natura non regolamentare, al riordino del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1995, n. 231. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, sono fatti salvi gli atti posti in essere dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit dal 25 luglio 2007».

4.18

PARDI, BELISARIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"».

4.19

PARDI, BELISARIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni».

4.22

GERMONTANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì le azioni volte a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi nelle acque interne o nelle acque costiere ».

4.25

DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano agli impianti per la produzione di energia nucleare».

4.0.2MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico – Attuazione direttiva 2002/49/CE)

1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: "progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché", sono soppresse;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

'*f)* l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;'».

4.0.1

MONTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è così sostituito:

"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta".

2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».

4.0.3

D'Alì

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è così sostituito:

"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta".

2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».

Art. 5.**5.4**

ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE,
Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

5.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 3 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

5.2

MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 12 maggio 2009 relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009, n. 151, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

5.3

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di RAEE provenienti da nuclei domestici de-

rivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo la data di cui all'articolo 20, comma 4 del medesimo decreto legislativo è a carico del produttore, che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo, per ogni categoria dell'allegato 1B secondo una delle seguenti procedure:

a) individualmente, mediante contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta istituiti ai sensi del citato articolo 6 sull'intero territorio nazionale che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare per conto del produttore contraente la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature ammesse sul mercato per le quali lo stesso è produttore ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo; tale contratto dovrà tra l'altro definire le modalità di identificazione del produttore e della data di immisione sul mercato di ciascuna AEE, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore deve richiedere al Comitato di Vigilanza e di Controllo, previa idonea ed esaustiva documentazione, redatta secondo le disposizioni emanate dal medesimo, il riconoscimento del sistema adottato, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del citato decreto legislativo, o dal recesso anche solo da uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE; il recesso è efficace solo successivamente all'approvazione da parte del CVC. A tal fine il produttore deve dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo delle garanzie di cui al comma 2-ter. Il comitato di Vigilanza e Controllo, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Centro di Coordinamento RAEE, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento.

2-ter. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 2-bis del presente articolo, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo modalità che non comportano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Tale garanzia finanziaria

deve coprire i costi di raccolta e trattamento per tutti i RAEE. I criteri per il calcolo delle garanzie verranno stabiliti dal CVC una volta sentito il parere del CdC di cui all'articolo 13, comma 8 del citato decreto legislativo, per le singole categorie di AEE di cui il produttore è responsabile e la garanzia può assumere la forma di:

- 1) polizza fideiussoria assicurativa;
- 2) fidejussione bancaria;
- 3) conto corrente bancario bloccato.

2-quater. La partecipazione ad un sistema collettivo di gestione costituisce per il produttore adeguata garanzia finanziaria.

2-quinquies. Con lo stesso decreto saranno altresì stabilite le caratteristiche operative delle garanzie richiamate ai punti 2. e 3, di cui sopra, quali i beneficiari, la durata, i parametri di calcolo del loro importo, nonché gli aspetti tecnici di individuazione delle AEE nuove.

2-sexies. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma *2-bis*, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.

2-septies. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 del citato decreto legislativo».

5.0.1

MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)

1. L'articolo 2, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"».

5.0.2

MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)*

1. L'articolo 2, comma 163 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia"».

5.0.4

SARO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Applicazione della direttiva 2005/32/CE)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia».

5.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attuazione della direttiva 2004/35/CE)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 311, comma 2, le parole da: "al ripristino" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione o all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa, di cui alla direttiva 2004/35/CE, da effettuarsi entro il termine congruo indicato nella pronuncia in conformità ai criteri di cui all'articolo 314, comma 2. Quando il ripristino o l'adozione delle predette misure risultino in tutto o in parte impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il danneggiante, in conformità al comma 3, è condannato al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.";

b) all'articolo 311, comma 3, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono precisati i criteri di liquidazione del risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato; fino all'adozione del predetto decreto l'eccessiva onerosità dell'obbligazione di ripristino o di adozione delle misure di riparazione e l'entità del risarcimento per equivalente patrimoniale di cui al comma 2 sono valutati avendosi riguardo al valore monetario stimato dalle risorse naturali e dei servizi perduti, nonché alla media dei risarcimenti per equivalente patrimoniale per danni collettivi all'ambiente accordati in base a qualsiasi previsione normativa da organi giurisdizionali nazionali con pronunce passate in giudicato nei venti anni precedenti la data della pronuncia in relazione a casi simili o materie analoghe. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale; il relativo debito si trasmette ai successori secondo le leggi vigenti ne icasi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento dei successori stessi. Il presente comma trova applicazione anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.";

c) all'articolo 303, comma 1, lettera f), in fine, dopo il punto e virgola, è aggiunto il seguente periodo: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, tuttavia, anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato

articolo 18, o ai sensi degli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315;"».

Art. 6.

6.2

MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

6.1

FLUTTERO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443 e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono di efficacia. Il produttore e il distributore, come individuati dall'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" secondo le loro rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto legislativo sono responsabili della immissione in commercio delle apparecchiature.».

6.0.1

PASTORE, SARO, BOSCHETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di un più organico ed efficace recepimento della direttiva 2005/29/CE, nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), dopo l'articolo 27-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 27-*quinquies*. - (*Interpello del professionista*). – 1. Il professionista può inoltrare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo ai messaggi pubblicitari veicolati tramite televisione o tramite Internet, nonché alle pratiche commerciali diverse dalle comunicazioni pubblicitarie.

2. L’interpello è ammesso solo per le pratiche di cui non è ancora iniziata la realizzazione. L’istanza del professionista deve contenere la descrizione puntuale delle pratiche che si intendono porre in essere, il momento da quando saranno poste in essere, le ragioni dell’incertezza interpretativa e deve essere corredata dagli eventuali messaggi pubblicitari che costituiscono la campagna e di ogni altra informazione utile a valutare le pratiche oggetto di interpello.

3. L’istanza del professionista deve specificare le ragioni di incertezza interpretativa che giustificano l’interpello e l’interpretazione che il professionista ritiene preferibile.

4. L’Autorità provvede con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello, entro 21 giorni se si tratta di messaggi pubblicitari e entro 30 giorni se si tratta di altre tipologie di pratiche commerciali. I termini decorrono dal ricevimento dell’istanza. L’Autorità, nei termini indicati, può dichiarare l’inammissibilità dell’interpello nel caso riscontri che la pratica è stata già posta in essere; la conformità della pratica al presente Titolo o la sua non conformità. Il professionista può modificare l’istanza in modo da superare i profili di criticità individuati dall’Autorità nell’ambito della stessa procedura e ad esso comunicati entro un termine congruo dal ricevimento dell’istanza, senza dovere proporre un nuovo interpello. Nel medesimo termine, l’Autorità può chiedere che sia completata l’istanza in relazione alle informazioni essenziali per la valutazione. In tali casi, i termini riprendono a decorrere dal ricevimento della modifica dell’istanza e/o della documentazione completa. Il silenzio dell’Autorità oltre i termini equivale a dichiarazione di conformità.

5. Nel caso in cui il professionista dia attuazione alla pratica oggetto dell’istanza di interpello prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente, l’istanza si intende implicitamente ritirata e l’Autorità non si pronuncia.

6. Il provvedimento sull’istanza di interpello è emesso con espressa salvezza dei diritti dei terzi ed è comunicato al professionista istante in forma riservata. Il provvedimento può essere pubblicato sul bollettino o sul sito dell’Autorità solo dopo che la pratica commerciale, oggetto dell’istanza, ha iniziato ad aver attuazione e senza indicazione del nome del professionista istante, né dei segni distintivi da esso utilizzati. Saranno altresì omesse le indicazioni del genere merceologico e del tipo di prodotto o servizio a cui la pratica si riferisce, salvo il caso in cui tali indicazioni siano necessarie ai fini della comprensione della ragione di decisione posta a base del provvedimento dell’Autorità. Quanto pubblicato dovrà tuttavia, in ogni caso, descrivere dettagliatamente la pratica di cui si tratta, al fine di consentire a qualsiasi interessato di comprendere l’oggetto della

decisione dell'Autorità. Il professionista può dare espressa autorizzazione alla pubblicazione integrale del provvedimento che lo riguarda. Il professionista può, altresì, chiedere all'Autorità, per la tutela di segreti commerciali, che la pubblicazione sia rinviata per un periodo non superiore a sei mesi dopo l'avvio della realizzazione della pratica.

7. Limitatamente alle questioni oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere adottati i provvedimenti di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 27 nei confronti del professionista che si sia conformato alla risposta data dall'amministrazione o che non abbia ricevuto risposta da parte dell'amministrazione entro il termine di cui al comma 4.

8. Il comma 7 non si applica se si accerta che le informazioni fornite in occasione dell'istanza di interpello sono false, inesatte o incomplete e in presenza di questioni nuove non esaminate nell'istanza di interpello.

9. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il professionista deve versare all'Autorità un contributo di importo pari al tre per mille del proprio fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. In ogni caso, il contributo non può superare euro 50.000 e non può essere inferiore a euro 15.000. L'Autorità, annualmente, rivaluta il limite massimo e minimo del contributo applicando la variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. In mancanza del versamento di detto contributo, l'istanza è irricevibile. In caso di ritiro dell'istanza, o di dichiarazione di inammissibilità della stessa per difetto dei requisiti di cui al comma 2, il richiedente non ha diritto alla restituzione del contributo versato.

10. Con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono determinate le norme relative alle procedure per l'esercizio della facoltà di interpello.

11. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle materie regolate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145"».

Art. 7.

7.1

PARAVIA, CORSI

Al comma 1, dopo le parole «per l'interconnessione» inserire le seguenti: «tra diversi operatori e»; conseguentemente, dopo le parole: «e regionale,» inserire le parole: «dei gasdotti» e, dopo la parola: «trasporto», inserire le parole: «per l'interconnessione».

7.5

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».

7.9

FLUTTERO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».

7.15

ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Si applicano in via transitoria le normative tecniche vigenti. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».

7.2

D'ALIA

Al comma 2 dopo le parole: «trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.6

FLUTTERO

Al comma 2, dopo le parole: «trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.11

ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «di trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.3

D'ALIA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data».

7.7

FLUTTERO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data».

7.12

ADAMO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «I sistemi di misura» inserire le seguenti: «allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione».

7.13

ADAMO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in materia di metrologia legale» con le seguenti: «contenute nei decreti di cui al presente comma».

7.4

D'ALIA

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti».

7.8

FLUTTERO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti».

7.14

ADAMO

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Si applicano in via transitoria le normative tecniche vigenti».

7.10

CASOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 27, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il termine: "2011" è sostituito con il termine: "2012"».

Art. 8.**8.2**

BOSCETTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis: All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sopprimere il quarto periodo"».

8.1MALAN, *Relatore*

Sostituire, nella rubrica, le parole: «Procedure d'infrazione n. 2006/114» *con le seguenti:* «Procedure d'infrazione n. 2006/2114».

Art. 9.**9.1**

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 10.**10.0.1**

DIVINA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunte dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 10 gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate "assegno *ad personam*" vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità».

Art. 11.**11.1**MALAN, *Relatore*

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «dal» con la seguente: «del»;

Art. 12.**12.1**MALAN, *Relatore*

Al comma 1, capoverso 141-bis, dopo le parole: «nella lista di cui al» inserire le seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del».

Art. 13.**13.1**MALAN, *Relatore*

Al comma 4, lettera b), prima delle parole: «1-bis) cedere» inserire il segno: «"».

Art. 14.**14.1**

TANCREDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

*«Art. 14. - (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati). – 1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente comma:*

*"5-*quinquies*. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 10 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, »nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5 e 26-*quinquies* del predetto decreto e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77".*

2. Dopo l'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 26-*quinquies*. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica*

22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico

e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione".

3. Nella lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 26" sono aggiunte le seguenti parole: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-*bis* dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-*bis*, e 26-*quinquies* del predetto decreto n. 600 del 1973".

5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-*bis* e 5" sono aggiunte le seguenti: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

6. Dopo l'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

"Art. 26-*sexies*, - (*Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate*). - 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le

partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo".

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1° gennaio 2010.

8. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.

9. Con effetto dallo gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 1° gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-*bis*, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:

a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo

1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dallo gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 10, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

18. Sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2010:

a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-*bis* dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

19. L'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 10-*ter*. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 SUI proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; *c)* società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".

20. Le disposizioni del comma 19 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

21. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni è abrogato.

22. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente: «Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento».

23. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 21 a 23 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 20, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.3

BONFRISCO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari».

14.2

GERMONTANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le imposte sui redditi non sono applicabili, anche in forma sostitutiva, a carico degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa».

14.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Imposizione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM Italiani e lussemburghesi storici)

1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"5-*quinquies*. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5 e 26-*quinquies* del predetto decreto e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77".

2. Dopo l'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 26-*quinquies*.

(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici)

1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-

bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; *c)* società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione."

3. Nella lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 26" sono aggiunte le seguenti parole: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinqüies*".

4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-*bis* dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-*bis*, e 26-*quinqüies* del predetto decreto n. 600 del 1973".

5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole "dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-*bis* e 5" sono aggiunte le seguenti parole: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinqüies*".

6. Dopo l'articolo 26-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

"Art. 26-*sexies*. (*Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate*) – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinqüies* è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di, cui al precedente periodo».

14.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2010.

2. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.

3. Con effetto dal 1° gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 1° gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.

4. I crediti d'imposta di cui al comma precedente possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:

a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 3 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

7. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

8. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 7, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

9. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 7, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

10. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 7, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computando la in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 4, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

12. Sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2010:

a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

- b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-*bis* dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
-

Art. 15.

15.96

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Sopprimere l'articolo.

15.97

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

15.31

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "ad esclusione del servizio idrico integrato,"».

Conseguentemente al comma 1, alla lettera b), capoverso «"2», dopo le parole: «servizi pubblici locali», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del servizio idrico integrato,»;

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente;

«f-*bis*) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: ", nonché in materia di acqua"».

15.83

MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi locali" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei servizi idrici,"».

15.52

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi locali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del settore del trasporto pubblico locale,».

15.50

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di distribuzione di gas naturale» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle incompatibili con il comma 8, lettera d)».

15.20

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «distribuzione di energia elettrica», inserire le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla disciplina del servizio idrico integrato».

15.84

BUBBICO, ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di distribuzione di energia elettrica, », inserire le seguenti: «le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche,"».

15.69

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale» con le seguenti: «. Al trasporto pubblico locale e regionale si applicano le norme del Regolamento Comunitario 1370/2007 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di servizio idrico».

15.21

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati", inserire le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,».

15.93

BUBBICO, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, comunque articolato, deve soddisfare i principi del pieno controllo pubblico sulla qualità, l'accessibilità, il prezzo del servizio agli utenti e, nel caso del servizio idrico, i principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche"».

15.2

GENTILE

Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dopo le parole: «2. Il conferimento» inserire le seguenti: «in concessione».

15.67

ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b) sopprimere le parole da: «l'attribuzione dei compiti» fino alla fine del periodo.

15.22

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio» con le seguenti: «l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio o a fasi dello stesso».

15.33

D'ALIA

Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera b), capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le seguenti: «l'attribuzione di compiti operativi». Conseguentemente al comma 1, capoverso d), numero 8), lettere b) e c), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le seguenti: «l'attribuzione di compiti operativi»;*

2. *al capoverso d), numero 9), sostituire le parole: «ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)» con le seguenti: «ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)».*

15.95

DELLA SETA, MAZZUCONI, VITALI, CHITI, MORANDO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le seguenti: «l'attribuzione di compiti operativi»; conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettere b) e c), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi», ovunque ricorrano, con le seguenti: b) «l'attribuzione di compiti operativi»;*

2. *alla lettera d), capoverso 9), primo periodo, sostituire le parole: «ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)» con le seguenti: «ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)».*

15.1

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, sostituire nel testo, ovunque ricorrano, le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le altre: «l'attribuzione di compiti operativi».

15.3

GENTILE

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «compiti operativi» con le seguenti: «ruoli industriali».

15.55

VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «partecipazione non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «partecipazione non inferiore al 30 per cento».

15.23

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

15.56

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Al comma 1, lettera b) capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti «non inferiore al 30 per cento e non superiore al 49 per cento».

15.88

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di piccole imprese la partecipazione non può essere inferiore al 20 per cento».

15.68

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale o da enti locali associati, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 3 e al comma 1, lettera d) capoverso 8 sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 2».

15.54

SANGALLI, MARINARO, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure».

15.57

GIARETTA, ADAMO, BOSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per le gestioni efficaci ed efficienti sulla base di criteri ed indicatori definiti con il regolamento di cui al comma 10, o».

15.24

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato» con le seguenti: «per realizzare finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».

15.25

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base a un'analisi di mercato, e deve trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Autorità di regolazione settoriali, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta relazione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4» con le seguenti: «assumono rilevanza ai fini degli adempimenti di cui al comma 4».

15.32

BELISARIO

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «, nonché alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, di cui all'articolo 9-bis della legge 24 giugno 2009, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile)».

15.80

MAZZUCONI

Al comma 1, lettera b) capoverso 4, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato» sono aggiunte le seguenti: «e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituiti per quanto di rispettiva competenza.».

15.66

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria
MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1 lettera b) capoverso 4, sopprimere la parola: «preventivo».

15.4

PISCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi».

15.35

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».

15.86

VITALI, BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera c-bis):

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».

15.65

ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: "ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

15.58

DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 8.

15.72BUBBICO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro
Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 8 con il seguente:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 non può superare il periodo di cinque anni.».

15.48

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, premettere le seguenti parole: «Salvi gli effetti dei giudicati.».

15.81

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera a).

15.42

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera a) sopprimere le parole: «in essere alla data del 22 agosto 2008».

15.64

ADAMO

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera a) dopo le parole: «"in house"» inserire le seguenti: «e le gestioni in affidamento diretto a società per azioni totalmente pubbliche».

15.26

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 8 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2016»;

b) alla lettera b), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2016»;

c) alla lettera d), ovunque ricorra, sostituire il termine: «2012» con il seguente: «2017»;

d) alla lettera e), sostituire il termine: «2010» con il seguente: «2015».

15.5

PISCITELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso d), numero 8), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

15.63

ADAMO

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera a) sostituire le parole: «2011» con la seguente: «2014».

15.45

D'ALÌ

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2011», aggiungere le seguenti: «Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 2».

15.73

Mauro Maria MARINO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'affidamento fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora la società affidataria deliberi entro il 31 dicembre 2010 di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012. L'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine se la quotazione non sia perfezionata;».

15.6

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati a conseguire gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere valutate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 esperiscano una apposita gara con procedura pubblica per la selezione di un socio a partecipazione mista

pubblica e privata, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2».

15.70

MAZZUCONI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere giudicate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano attribuito al socio privato una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

15.92

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MORANDO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere, giudicate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano attribuito al socio privato una partecipazione non inferiore al 40 per cento, ovvero a condizione che, entro il 31 dicembre 2010 la società abbia deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31

dicembre 2012; l'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine senza che la quotazione si sia perfezionata».

15.62

ADAMO

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera b), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2014».

15.77

CHITI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), le parole: «alla data del 1° ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque in ogni tempo conferiti», e le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° ottobre 2003».

15.43

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile» inserire le seguenti: «sempre a tale data del 1° ottobre 2003,».

15.49

FLUTTERO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), dopo le parole: «del codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), alle parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999» premettere le seguenti: «ad eccezione di quelle incompatibili con il comma 8 lettera d)».

15.38

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), dopo le parole: «del codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,».

15.75

CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «continuano ad essere disciplinate dall'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio».

15.59

ADAMO

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera d) sostituire le parole: «alla scadenza prevista nel contratto di servizio» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

15.7

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «aderente al patto di sindacato, ove esistente».

15.71

MAZZUCONI, CHITI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica» inserire le seguenti: «aderente al patto di sindacato».

15.30MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012», con le seguenti: «ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015»;

b) sostituire l'ultima proposizione: «ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012», con la seguente: «ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015».

15.8

GENTILE

Al comma 1, lettere c) capoverso 8 lettera d), sostituire le parole: «investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «investitori istituzionali ad una quota non inferiore al 30 per cento, ovvero il collocamento presso operatori industriali con idonea qualificazione per una quota non inferiore al 40 per cento».

15.74

CHITI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «non superiore al 51 per cento».

15.9

PISCITELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d) sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «non superiore al 50 per cento».

15.10

PARAVIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), sostituire, ovunque ricorrono le parole: «31 dicembre 2012», con le altre: «31 dicembre 2015».

15.53

VITALI, DELLA SETA, BUBBICO, CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, MORANDO, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), sostituire le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2015».

15.11

PISCITELLI

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, sopprimere la lettera e).

15.34

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera e).

15.85

VITALI, BIANCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera e).

15.76

CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera e), sostituire le parole: «senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante» con le seguenti: «previa apposita deliberazione dell'ente affidante».

15.47

VICARI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera e) dopo le parole: «entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010» inserire le seguenti: «o la data di scadenza dei contratti in essere».

15.94

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI

Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso 9), primo periodo, dopo le parole: «Le società, le loro controllate,» sopprimere le seguenti: «, controllanti». Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso 9), dopo le parole: «né direttamente, né tramite», sopprimere le parole: «loro controllanti o»:

b) alla lettera d), capoverso 9), sostituire le parole: «ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)» con le seguenti: «ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)».

15.12

GENTILE

Al comma 1, lettera d), capoverso 9), sopprimere le seguenti parole: «controllanti e controllate da una medesima controllante.».

15.13

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 9), sostituire le parole: «ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)», con le altre: «ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)».

15.14

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 9, dopo le parole: «e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

15.89

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI

Al comma 1, lettera d), capoverso 9), dopo le parole: «e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

15.37

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), capoverso «9», secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

15.78

CHITI

Al comma 1, lettera d), capoverso 9), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da questi forniti.».

15.15MALAN, *Relatore*

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «nell'alinea.».

15.27

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera e), sostituire il termine: «2009» con il seguente: «2015.».

15.79

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010.».

15.28

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) al comma 10, la lettera a) è abrogata.».*

15.16MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

15.17

GENTILE

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) Al comma 5 dell'articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nelle forme previste nel comma 2 del presente articolo, privilegiando lo strumento della finanza di progetto";

g-ter) al comma 10, lettera a) dell'articolo. 23-bis della legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "patto di stabilità interno e" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo"».

15.51

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali inclusi i settori dell'energia elettrica e del gas, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio"».

15.60

ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'ap-

plicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006"».

15.61

ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori"».

15.36

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 10, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"n) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

15.87

BIANCO, VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente:

«g-bis) al comma 10, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

15.18

PISCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) al comma 10, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"n) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

15.41

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: «g-bis) il comma 12 è abrogato».

15.39

FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».

15.82

MOLINARI, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».

15.40

FLUTTERO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita l'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e per i rifiuti», di seguito denominata "Autorità", al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche, di organizzazione del servizio idrico e di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.

1-ter. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendosi alla parola "Commissione" la parola "Autorità", come modificati e integrati nel seguente modo:

a) al comma 4, dopo le parole: "delle attività previste" è aggiunta la seguente: "anche", e le parole: "in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "fra l'altro", la lettera i) è così sostituita: "i) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori;», e dopo la lettera i), è inserita la seguente: "i-bis) su iniziativa del gestore o del soggetto affidante, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante la gestione del servizio, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;

b) al comma 6, dopo le parole: "La Commissione" sono inserite le seguenti: "oltre a promuovere studi e ricerche di settore,".

1-quater. L'Autorità è composta da nove membri che durano in carica tre anni e che sono nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni.

1-quinques. In via di prima attuazione dell'Autorità, i componenti della Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge divengono membri dell'Autorità e scadranno alla loro scadenza naturale. I restanti membri sono nominati entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e con le procedure di cui al precedente comma.

1-sexies. Continuano ad applicarsi i commi 7 e 8 dell'articolo 161, sostituendosi l'Autorità all'Osservatorio e aggiungendosi al comma 7 ai gestori dei servizi idrico anche i gestori dei servizi dei rifiuti.

1-septies. L'organizzazione, il funzionamento anche contabile, le modalità di finanziamento ed il personale dell'Autorità saranno definiti da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei

ministri secondo procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1988».

15.90

DELLA SETA, MAZZUCONI, MORANDO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità subentra nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle altre Autorità per i servizi pubblici locali di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto dei criteri e dei principi generali di cui alla Legge 14 novembre 1995, n. 481».

15.91

ADAMO, MORANDO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità subentra nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa».

15.29

MONTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "diciotto mesi sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 19, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».

15.44

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere seguenti:

«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

15.19

AUGELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel rispetto della pianificazione occupazionale ed esclusivamente per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere espletate, entro il 2010 e nel limite delle carenze di organico presenti nell'anno 2009, anche per il personale operativo appartenente ai corpi di polizia municipale impiegato a tempo determinato per fronteggiare gli stati di emergenza deliberati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007 e abbia conseguito o comunque consegua un triennio di servizio nell'arco di vigenza dei provvedimenti deliberativi o confermativi degli stati di emergenza medesimi».

15.46

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 19, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».

15.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio; anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Art. 16.**16.14**

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

16.1

THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Tutela del Made in Italy*). – 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sospesa fino al completamento della procedura d'informazione della Commissione europea prescritta nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche dalla legge 21 giugno 1986, n. 317».

16.2

THALER, AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Tutela del Made in Italy*). – 1. Fino al completamento della procedura di informazione della Commissione europea prescritta nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel testo vigente prima della modifica di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99».

16.8

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente su territorio italiano» *con le seguenti:* «per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano, l'artigiano o l'impresa produttrice è regolarmente iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed ha regolarmente versato gli oneri tributari e contributivi nell'ultima annualità».

16.13

BUBBICO, ADAMO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «nei commi 1 e 2» *con le seguenti:* «nel comma 1».

16.11

BOSCETTO, BUTTI

Al comma 2 sostituire le parole: «possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1» *con le seguenti:* «sono definite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di applicazione del comma 1».

16.3MALAN, *Relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

16.7

CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con i medesimi decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui al comma 2-ter.

2-ter. Per consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2-quater. Per "prodotto tessile" si intende ogni tessuto – naturale, sintetico o artificiale – che costituisca parte del prodotto finito destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzo quale accessorio da abbigliamento, oppure all'utilizzo quale materiale componente prodotti destinati all'arredo casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

2-quinquies. Nella etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 2-ter, l'azienda deve fornire altresì informazioni specifiche, in forma chiara e sintetica, sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

2-sexies. I prodotti che non abbiano i requisiti per poter utilizzare la denominazione "Made in", come definita ai sensi del presente articolo, devono obbligatoriamente riportare l'etichettatura del Paese di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

2-septies. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000,00. Sono disposti il sequestro e la confisca delle merci.

2-octies. Il Ministro per le politiche europee assume le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché siano adottate adeguate misure anche normative volte a recepire lo scopo e le prescri-

zioni delle disposizioni del presente articolo per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili "Made in Italy"».

16.10

BOSCETTO, BUTTI

Al comma 3 sopprimere le parole: «o del marchio».

Conseguentemente, sostituire le parole: «l'apposizione degli stessi» con le seguenti: «l'apposizione della stessa».

16.9

BOSCETTO, BUTTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione».

16.4MALAN, *Relatore*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «ovvero l'uso di marchi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis»;

b) l'ultimo periodo è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

16.12

BUTTI

Al comma 6, capoverso «49-bis», sopprimere le parole: «ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, ver-

ranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto».

16.5

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di prevenire le sofisticazioni e le contraffazioni dei prodotti agro alimentari per le finalità di cui al presente articolo e per potenziare i controlli relativi ai settori vitivinicolo, oleario, lattiero caseario e per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, (CE) 555/2008, (CE) 1019/2002 e (CE) 510/2006, e del decreto legislativo n. 109 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata la somma di euro 800.000 per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agro alimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

16.6

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro alimentari italiani e sostenere il *made in Italy*, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:

a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 abbia emanato un regolamento che individui le modalità e i casi in cui sia consentita la eliminazione del marchio del prodotto;

b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla eliminazione del marchio del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo"».

Art. 17.

17.2

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

17.1

DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, ADAMO

Al comma 1 sostituire le parole: «128.580.000 per l'anno 2010» con le seguenti: «200.000.000 per l'anno 2010 di cui euro 30.000.000 da destinarsi all'AGEA per il coordinamento specialistico del censimento generale in agricoltura ed euro 170.000.000».

Di conseguenza, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto ad euro 74.420.000 mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-bis e quanto ad Euro 125.580.000 mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 dell'articolo 19 del presente decreto-legge».

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 74.420.000 a decorrere dall'anno 2009».

17.0.1MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo Europeo per la pesca e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 97 del medesimo, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall'Autorità di Audit di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto Regolamento».

Art. 18.**18.1**

BOSchetto

*Sopprimere l'articolo.***18.7**

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

*Sopprimere l'articolo.***18.15**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

18.17

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

18.8

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «, esclusivamente per le aziende» fino alla fine del comma, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

18.16

PIGNEDOLI, ANDRIA, MONGIELLO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008» con le seguenti: «per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che, avendo in essere dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari azioni giudiziarie, presentano preventiva, espressa rinuncia alle stesse, per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché per le aziende, diverse da quelle di cui sopra, che non superano di oltre il 20 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale».

18.12

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, ADAMO

Al comma 1, sostituire le parole: «per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008» con le seguenti: «per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del rego-

lamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999».

18.9

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «esclusivamente per le aziende» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i criteri e nell'ordine di cui all'articolo 9, comma 3 del decretolegge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

18.10

ALLEGRINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano in regola con le disposizioni inerenti al versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010».

18.11

ALLEGRINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari».

18.13

MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

18.14

PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 4-*quater* è abrogato».

18.6

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di prelievo mensile nonché di Politica Agricola Comune».

18.0.1

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Rivalutazione di terreni e partecipazioni)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

18.0.2

MONTI, VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Proroga del regime transitorio
in materia di autorizzazione paesaggistica)*

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2009", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

Art. 19.**19.2**

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il quindicesimo giorno successivo alla», con le seguenti: «novanta giorni dalla».

19.1

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il quindicesimo giorno successivo alla», con le seguenti: «sessanta giorni dalla».

19.3

FLUTTERO

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «entro il quindicesimo giorno successivo alla» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla».

19.4

FLUTTERO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti proposizioni: «ed è applicabile l'istituto della sospensione in sede amministrativa e giudiziale in presenza delle seguenti condizioni:

1) il giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare l'invio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

2) ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che lo. parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;

3) il giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;

4) nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto comunitario o un 'ordinanza in sede di procedimento som-

mario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi».

19.7

LUSI, MARINARO, BUBBICO, BARBOLINI

Al comma, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti proposizioni: «, ed è applicabile l'istituto della sospensione in sede amministrativa e giudiziale in presenza delle seguenti condizioni:

1) che il giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare l'invio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

2) che ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;

3) che il giudice tenga pienamente conto dell'interesse comunitario;

4) che nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice rispetti le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto comunitario o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi».

19.5

FLUTTERO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto concerne la quota in conto capitale, ed entro il novantesimo giorno successivo alla medesima data per quanto concerne i relativi interessi».

19.8

LUSI, MARINARO, BUBBICO, BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto concerne la quota in conto capitale, ed entro il novan-

tesimo giorno successivo alla medesima data per quanto concerne i relativi interessi».

19.6

BARBOLINI, BUBBICO, ADAMO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Le aziende, a fronte dell'assolvimento delle loro obbligazioni nei confronti dell'erario, possono richiedere e concordare con l'Agenzia delle entrate il pagamento rateale delle somme dovute, da effettuarsi, comunque, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010».

19.0.1

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428)

1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previsti dall'accordo medesimo. qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, o».

Art. 20.

20.5

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria
MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

20.4

D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI

Sopprimere l'articolo.

20.2

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto».

20.3

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto legislativo».

20.0.1

RIZZI, Massimo GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, BODEGA, LEONI, MONTI, PITTONI, MAURO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, legge n. 147 del 1997)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 50 per cento dei fondi disponibili nel Fondo di Riserva di cui alla legge n. 147 del 1997 rimangono disponibili per le finalità previste dalla legge stessa, che si intende prorogata sino ad esaurimento dei fondi stessi.

2. Quota parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è impiegata per il riconoscimento di un «bonus» *una tantum*, al momento del pensionamento, pari ad un'annualità stipendiale lorda, ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo A VS in Italia prima del 1° gennaio 2002.

3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "Frontalierato" al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ritorno dei frontalieri.

4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di lavoro di esperti del settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della cooperazione transfrontaliera.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti

Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea/Svizzera».

20.0.2

MALAN

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE)

1. Al fine di rendere coerente l'impianto normativo italiano con la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 in tema di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dai seguenti:

"2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e dell'eventuale opposizione all'utilizzo dei dati per le finalità di cui al comma 2-bis, in base ai principi di proporzionalità e della massima semplificazione delle modalità di inclusione) di verifica, di rettifica e di cancellazione dei dati senza oneri per gli utenti.

2-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di opposizione ai trattamenti dei dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in modalità semplificate e anche in via telematica, il Garante, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituisce un registro pubblico delle opposizioni, nel quale ogni utente può chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario.

2-ter. L'iscrizione nel registro non preclude i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. Le tempistiche dell'iscrizione e dell'aggiornamento del registro sono definite nel provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze tecniche per l'aggiornamento. Tale iscrizione è sempre revocabile dall'interessato, ha una durata di ventiquattro mesi e può essere rinnovata in qualunque momento.

2-quater. Il Garante può suddividere il registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della

classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o in più sezioni.

2-quinquies. Il Garante provvede alla prima realizzazione del registro con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Garante, con proprio provvedimento, determina tali tariffe o, in caso di affidamento a terzi del registro, le approva verificando che le stesse siano conformi a quanto disposto dal presente comma e assicura la correttezza dei dati ivi contenuti.

2-sexies. Il Garante definisce le modalità tecniche di funzionamento del registro, prevedendo l'autenticazione e la conservazione degli accessi.

2-septies. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), garantiscono la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.

2-octies. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), forniscono, altresì, oralmente all'abbonato, nel corso di ogni comunicazione per le medesime finalità, e pubblicano sui propri siti internet idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti».

2-nonies. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo ed effettuato per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*)";

b) al comma 3 dell'articolo 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto, per quanto riguarda i dati inclusi negli elenchi di cui all'articolo 129, delle opposizioni espresse nelle forme previste dal medesimo articolo 129, commi da 2 a *2-sexies*, o direttamente nei riguardi del titolare del trattamento»;

c) All'articolo 162 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*2-quater.* La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste all'articolo 129, commi da 2 a *2-sexies*; o delle disposizioni del comma *2-septies* del medesimo articolo 129, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro".

2. Il registro previsto dall'articolo 129, comma *2-bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Fino ai due mesi successivi all'istituzione del registro, e comunque non

oltre il termine di venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

6. All'articolo 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole: «sino ai due mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

20.0.3

PARDI, BELISARIO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa

della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

20.0.4

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'annullamento giurisdizionale di atti della procedura selettiva di cui bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^o serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dichiarati vincitori ed assunti in servizio ai sensi degli articoli 18 e 20 del decreto direttoriale 22 novembre 2004 e che non siano decaduti ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.

2. I candidati idonei a seguito della rinnovazione degli atti della procedura selettiva di cui al comma 1, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, saranno nominati sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011».

20.0.5

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La previsione di cui al terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata"».

20.0.6

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. La Corte dei conti a Sezioni riunite, ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, giudica anche, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime».

20.0.7

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, salvo che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali il computo delle azioni proprie sarà regolato dall'articolo 2368, comma 3, codice civile"».

20.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'art. 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I rapporti di lavoro instaurati per scopi di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, inclusi i sistemi di comunicazione a mezzo telefonico, nonché quelli instaurati per scopi di commercio elettronico di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il cui corrispettivo sia unicamente costituito da una provvigione sulle vendite, sono in ogni caso equiparati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al primo comma dell'articolo 61".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rapporti di lavoro ivi richiamati, instaurati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003».

20.0.9

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 17, comma 27 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

"27-bis. Al fine di assicurare la continuità della funzione, le nomine dirigenziali generali delle aree tecnico amministrativa e tecnico operativa del Ministero della difesa, ove concernenti dipendenti del Ministero, sono effettuate tra dipendenti che siano in servizio all'atto della deliberazione di nomina, in data compresa tra il novantesimo e il trentesimo giorno precedente l'assunzione dell'incarico"».

20.0.10

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "È comunque fatta salva per tali enti la possibilità di rinegoziare o modificare i contratti aventi ad oggetto l'emissione di prestiti obbligazionari con rimborso del capitale a scadenza in forma fissa (*bullet*), trasformando l'emissione obbligazionaria in forma ammortizzata. In tale ipotesi, il contratto di *amortizing swap* o il *sinking fund*, in alternativa associato, dovranno ritenersi risolti".

b) comma 6 sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento a posizioni di indebitamento a tasso fisso, è fatto divieto agli enti di cui al comma 2 di concludere operazioni di copertura in strumenti derivati, quantunque ai fini di ristrutturazione del debito, nonché di stipulare contratti derivati legati ai rischi di credito, laddove i medesimi comportino una assunzione anziché un trasferimento di detti rischi. Per gli stessi enti, è fatta salva la possibilità di risolvere i contratti derivati finanziari già sottoscritti, qualora gli stessi abbiano natura speculativa e l'indebitamento dell'ente preveda preesistenti passività a tasso fisso. La risoluzione

del contratto derivato avrà quale naturale effetto l'obbligo di restituzione di tutti i flussi finanziari percepiti, anche a titolo di *up front*, da parte dell'ente. Gli enti sottoscrittori di contratti derivati, il cui indebitamento sottostante è indicizzato a tassi variabili di mercato, possono rinegoziare i contratti derivati precedentemente sottoscritti qualora sia comprovata, mediante idonea perizia tecnico-finanziaria accompagnata da un'analisi giuridico-contrattuale, un'efficace riduzione del rischio sui flussi di cassa attesi o una riduzione di ulteriori e diversi rischi finanziari connessi all'operazione sui medesimi strumenti. Tali perizie non hanno natura vincolante per l'ente e possono essere redatte esclusivamente da soggetti terzi in possesso di una comprovata esperienza e competenza nell'analisi finanziaria, dei principi contabili e di bilancio e del diritto finanziario, che non svolgano alcuno dei servizi di collocamento, negoziazione o ricezione e trasmissione di strumenti finanziari derivati"».

20.0.12

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da intendersi escluse dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alla tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica l'addizionale erariale del dieci per cento di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, come integrata dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 e dall'articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a prescindere dalle effettive modalità di riscossione praticate dall'ente gestore.

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sul valore aggiunto corrisposta dai soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni o dagli imprenditori con regime di detraibilità totale o parziale, è integralmente compensata con l'addizionale erariale di cui al comma precedente, conseguentemente gli enti gestori della tariffa di cui sopra, non dovranno procedere al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata dai suddetti utenti.

4. Per le operazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta fermo il trattamento fiscale, già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

5. Gli enti gestori della tariffa igiene ambientale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, se obbligati a quanto previsto dai numeri 1 e 2 della lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono provvedere entro il 31 marzo 2010. In difetto decadranno automaticamente dal potere di esercitare l'attività di gestione dei rifiuti».

20.0.13

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia")

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma *2-bis* sono inseriti i seguenti commi:

"2-ter. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso in originale o copia autenticata.

2-quater. Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso".

b) all'articolo 15 dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. In caso di violazione dell'obbligo previsto all'articolo 6, comma *2-ter*, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.

7-ter. In caso di violazione dell'obbligo previsto all'articolo 6, comma 2-*quater*, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore"».

20.0.14

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 concernente norme sul passaporto)

Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14. – *I.* Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione - rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'articolo 3, lettera a) - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui i minori medesimi sono affidati.

2. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto";

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17. – *I.* Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge. Per i minori di età inferiore ai tre anni, la validità del passaporto è di tre anni, per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni la validità del passaporto è di cinque anni.

2. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi."».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 ottobre 2009

90^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

– **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BERSELLI avverte preliminarmente che questa mattina si svolgerà la relazione del senatore Mugnai e potrà avere inizio la discussione generale. Fa presente poi che entro le ore 15,30 di oggi dovranno essere presentati gli ordini del giorno al disegno di legge finanziaria e gli ordini del giorno al disegno di legge di bilancio su argomenti concernenti la competenza della Commissione; gli emendamenti alla tabella n. 5 del bilancio, che dovranno trovare compensazione all'interno della tabella stessa; ed infine le proposte di rapporto alla 5^a Commissione sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio.

Nel pomeriggio di oggi, dalle ore 16,30, laddove non conclusa proseguirà la discussione generale. Avranno quindi inizio le votazioni prima degli ordini del giorno e poi, previa disgiunzione degli esami del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio, degli emendamenti alla tabella n. 5; infine, previa ricongiunzione dell'esame dei due disegni di legge la votazione del rapporto.

Ricorda infine che è ammessa la presentazione di rapporti di minoranza.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene che la mancata risposta alle ripetute richieste di chiarimenti sulle risorse destinate al comparto giustizia ed in particolare al settore carcerario rappresenti una grave scortesia istituzionale da parte del Governo nei confronti del Parlamento. Reitera quindi le richieste suddette, chiedendo nel contempo chiarimenti anche sull'ammontare delle risorse derivanti dai beni confiscati destinate al Fondo unico giustizia.

Il senatore CASSON (*PD*) si associa ai rilievi testé formulati con particolare riguardo alle risorse destinate al Fondo unico giustizia. Al riguardo, chiede che sia precisato l'ammontare delle risorse, distinguendo fra somme sequestrate e somme confiscate.

Il sottosegretario CALIENDO, con riguardo alla richiesta del senatore Li Gotti sul settore carcerario, fa presente che attualmente, in conformità con la legislazione vigente, la proposta predisposta dal capo del DAP (Dipartimento amministrazione penitenziaria) non è stata presentata al Ministro della giustizia per poi essere sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri.

In relazione alle somme derivanti da beni confiscati fa presente di aver preso parte ad una serie di riunioni con il Sottosegretario agli interni per la loro concreta individuazione. Fornisce infine elementi di risposta sulla questione relativa al Fondo unico giustizia, segnalando come non si sia ancora proceduto alla ripartizione dei Fondi e alla definitiva ricognizione delle risorse. Ricorda peraltro che prima della pausa estiva l'ammontare delle somme sequestrate era pari a circa 19 milioni di euro. Si impegna comunque a fornire quanto prima ulteriori elementi di risposta alle richieste formulate.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede chiarimenti in ordine all'ammontare delle risorse del Fondo unico giustizia, anche in considerazione di alcune recenti dichiarazioni del Ministro della giustizia, circa il reperimento di oltre un miliardo di euro a seguito della ricognizione delle somme presenti su libretti e depositi postali. Esprime poi il proprio rammarico per la complessiva riduzione delle risorse destinate al comparto della giustizia, riduzione che si pone, peraltro, in contrasto con le esigenze segnalate dagli operatori del settore. La riduzione degli stanziamenti non potrà, a suo parere, che influire negativamente sull'efficienza della giustizia. Si domanda in particolare in quale modo il Governo intenda reperire le risorse necessarie per la prosecuzione del progetto di informatizzazione del processo civile.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) riferisce sullo Stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui alla tabella 5 del bilancio annuale e pluri-

nale dello Stato per il triennio 2010-2012 e sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010.

Ricorda preliminarmente che il disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato ed il relativo bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 sono impostati secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio 2008.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1790, il quale si inserisce nell'ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 e tiene conto degli elementi recati dalla Nota di aggiornamento allo stesso documento.

In continuità con l'azione intrapresa dal Governo, la finanziaria utilizza le maggiori risorse accantonate negli anni scorsi, senza comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Osserva quindi come sia stata confermata la scelta adottata lo scorso anno di predisporre un disegno di legge finanziaria snello e limitato a pochi articoli. Sottolinea peraltro come l'atto Senato n. 1790 sia stato predisposto in linea con il contenuto della legge di stabilità, strumento previsto dal disegno di legge di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e destinato a sostituire l'attuale legge finanziaria. Nel merito, in conseguenza di tale nuova impostazione fa presente che il disegno di legge suddetto non reca specifiche disposizioni concernenti la giustizia.

Passa quindi ad analizzare le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, soffermandosi, in particolare, sulla Tabella C, recante stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge. Al riguardo evidenzia uno stanziamento di circa 4 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di programmi volti alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti e uno stanziamento di 91 mila euro quali contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Illustra quindi il disegno di legge n. 1791, al riguardo segnala che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010 reca una spesa complessiva, in termini di competenza, di circa 7.400 milioni di euro.

Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2009 la spesa del presente stato reca una riduzione di circa 350 milioni di euro, in particolare, la quota relativa alla parte corrente registra un decremento di 382 milioni di euro, mentre quella del conto capitale è incrementata di 32,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda i residui passivi la previsione è di circa 847 milioni di euro, dato che conferma la costante tendenza alla diminuzione di residui stessi manifestatasi nel corso dell'ultimo decennio.

Relativamente alle autorizzazioni di cassa, segnala che la cosiddetta massa spendibile, che ammonta per l'anno 2010 a circa 8.200 milioni di

euro, rispetto alle previsioni assestate per il 2009, presenta un decremento di 692 milioni di euro.

Riferisce quindi sulla Tabella n. 5, la quale risulta articolata in tre missioni: la missione «giustizia», «servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e «fondi da ripartire».

In particolare la prima missione, alla quale è assegnato uno stanziamento complessivo di circa 7.270 milioni di euro, è articolata in quattro programmi: amministrazione penitenziaria; giustizia civile e penale; giustizia minorile; edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile.

Al riguardo, evidenzia che nel complesso la missione giustizia registra per il 2010 un decremento di circa 327 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009, da imputarsi principalmente al programma «giustizia civile e penale».

Gli altri programmi della missione giustizia registrano invece variazioni di minore entità: una riduzione di 6,6 milioni a legislazione vigente per il programma «giustizia minorile» e incrementi di circa 88 milioni di euro e 20,5 milioni di euro rispettivamente per i programmi «amministrazione penitenziaria» e «edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile».

Rileva infine riduzioni negli stanziamenti destinati alle missioni «servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e «fondi da ripartire».

Il senatore CASSON (*PD*) osserva preliminarmente come le riduzioni degli stanziamenti per il comparto della giustizia si inseriscano in un quadro di progressivo taglio delle risorse, avviato con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria del precedente anno. Lamenta in particolare il taglio di oltre 372 milioni di euro alla missione giustizia, riduzione questa suscettibile di determinare un forte decremento dello *standard* qualitativo dell'amministrazione della giustizia. Sottolinea infatti come alla missione giustizia siano ricondotti i quattro programmi cruciali per la funzionalità della giustizia stessa, quali quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia penale e civile, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria. Particolarmente grave appare il decremento delle risorse destinate al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, attività rilevanti soprattutto ai fini della efficacia special-preventiva della pena e quindi della riduzione delle probabilità di recidiva.

Inaccettabili appaiono anche i tagli di spesa apportati al programma giustizia civile e penale, con i quali si finisce per incidere negativamente sul funzionamento ordinario dell'amministrazione della giustizia. Al riguardo, segnala il taglio dei cosiddetti consumi intermedi per il settore della giustizia civile e penale, nonché la forte riduzione delle risorse destinate alle spese di giustizia di cui al capitolo 1360 del bilancio. Lamenta poi le significative riduzioni apportate alle dotazioni del programma giustizia minorile, esprimendo in particolare il proprio disappunto per i tagli alle risorse destinate al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei minori soggetti a provvedimento giudiziario.

Con riguardo all'aumento delle dotazioni per l'edilizia giudiziaria, osserva come esso compensi solo parzialmente i pesanti tagli operati a questo programma dalla finanziaria 2009.

Nel loro complesso, le forti riduzioni di spesa previste nei documenti finanziari in esame sono destinate ad ostacolare la piena attuazione delle politiche per la sicurezza ed il contrasto alla criminalità, in evidente controtendenza con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della maggioranza.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sottolinea come le significative riduzioni, sia in termini di cassa che di competenza, sugli stanziamenti per il comparto giustizia rischino di influire negativamente sull'efficienza stessa della giustizia, il cui ruolo strategico nel quadro del rilancio economico del Paese appare innegabile. Con riguardo alla Tabella 5, lamenta l'inadeguatezza delle risorse destinate alla realizzazione e al funzionamento della Banca nazionale del DNA: il capitolo n. 1752, infatti, prevede per tale finalità circa 3 milioni di euro a fronte degli oltre 11 milioni richiesti dalla legge di ratifica del Trattato di Prüm. Denuncia poi la grave riduzione delle risorse di cui al capitolo n. 1264, con le quali si fa fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si sofferma poi criticamente anche sulla rimodulazione degli stanziamenti di cui ai capitoli di bilancio n. 1360 e 1363. Tale riduzione appare quanto mai ingiustificata anche alla luce della introduzione della fattispecie di reato consistente nel soggiorno ed ingresso illegale nel territorio dello Stato, la quale sta determinando un aumento del numero dei giudizi e alla quale conseguirà un aumento del numero di soggetti richiedenti il gratuito patrocinio.

Con riguardo al capitolo n. 7203, si domanda come con la complessiva riduzione degli stanziamenti ad esso destinati sia possibile fronteggiare l'esigenza di modernizzazione della pubblica amministrazione, più volte ribadita dal Governo.

Esprime infine perplessità sull'aumento, seppur minimo, degli stanziamenti di cui al capitolo di bilancio n. 1001, destinati a stipendi e assegni fissi del Ministro e dei Sottosegretari.

Il sottosegretario CALIENDO fornisce taluni chiarimenti in primo luogo sull'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Banca dati del DNA. Svolge quindi talune considerazioni sugli stanziamenti destinati al programma giustizia minorile, osservando come sia possibile registrare un aumento delle risorse laddove si comparino le previsioni secondo la legge di bilancio anno finanziario 2009 e le previsioni risultanti anno finanziario 2010. Dopo aver fornito talune precisazioni con riguardo alla modulazione delle risorse destinate al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si sofferma sugli stanziamenti per gli uffici di diretta collaborazione, i quali hanno subito una forte riduzione.

Prendono quindi brevemente la parola i senatori LI GOTTI (*IdV*) e CASSON (*PD*) ed il relatore MUGNAI (*PdL*) e nuovamente il sottosegretario CALIENDO sulla quantificazione delle risorse destinate al Ministero della giustizia e sull'ammontare concreto dei tagli destinati a tale comparto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

91^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012

– **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti relativi ai documenti di bilancio.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra dapprima l'ordine del giorno G/1791/1/2/Tab.5, con il quale si impegna il Governo a privilegiare, nell'ambito della ripartizione delle risorse destinate all'attuazione del programma Giustizia minorile, la realizzazione di servizi e attività per la prevenzione della criminalità minorile, nonché l'attuazione delle convenzioni internazionali a tutela del minore. Dà conto poi dell'ordine del giorno G/1791/2/2/Tab.5, il quale impegna il Governo ad aumentare e comunque a rimo-

dulare le voci di spesa destinate al funzionamento dei servizi istituzionali, al fine di assicurare una riduzione effettiva dei tempi della giustizia anche attraverso l'implementazione del processo telematico e l'effettiva informatizzazione degli uffici.

Illustra infine l'ordine del giorno G/1791/3/2/Tab.5, con il quale si impegna il Governo ad adottare le misure necessarie al fine di assicurare il finanziamento di contratti pluriennali aventi ad oggetto servizi primari essenziali per il quotidiano svolgimento della funzione giudiziaria; nonché a prevedere adeguati stanziamenti per la riqualificazione professionale del personale amministrativo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sottolinea che l'ordine del giorno G/1791/4/2/Tab.5 riprende gran parte dei rilievi e delle osservazioni formulate nel corso del proprio intervento in sede di discussione generale. In particolare ribadisce il proprio giudizio critico sul tenore della manovra finanziaria nella parte in cui, in primo luogo, determina un deficit di risorse di circa 900 milioni di euro rispetto al fabbisogno reale del comparto giustizia. Osserva poi criticamente come la contrazione delle risorse assegnate al settore giustizia, considerando la parte di spesa obbligatoria, sia destinata ad incidere direttamente sulle spese relative al servizio giustizia.

Conclude esprimendo la propria preoccupazione per il funzionamento complessivo della giustizia.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene condivisibile la sola parte dispositiva degli ordini del giorno G/1791/1/2/Tab.5, G/1791/2/2/Tab.5 e G/1791/3/2/Tab.5. Per tale ragione invita i presentatori a riformularli nel senso di sopprimerne le premesse. Invita il presentatore a ritirare invece l'ordine del giorno G/1791/4/2/Tab.5, il quale si fonda su stime errate delle risorse finanziarie destinate al comparto giustizia che non trovano riscontro effettivo nei documenti di bilancio. Esprime parere favorevole invece sull'emendamento 1.Tab.5.1-2.

Il relatore MUGNAI (*PdL*), dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.Tab.5.1-2, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore CASSON (*PD*), data l'inscindibilità fra la parte dispositiva dell'ordine del giorno e le premesse, ritiene di non poter accogliere la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo, insistendo pertanto per la votazione degli ordini del giorno a sua firma.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) non accede alla richiesta del Sottosegretario, esprimendo nel contempo rammarico per l'impossibilità di comprendere i dati finanziari forniti dal rappresentante del Governo, che appaiono del tutto avulsi dai documenti in esame. Insiste quindi per la votazione del proprio ordine del giorno.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ritiene che la discrasia fra i dati resi dal rappresentante del Governo e quelli richiamati dal senatore Li Gotti sia da attribuire al fatto che il Sottosegretario basa le proprie stime sul raffronto fra i dati del bilancio preventivo del 2009 e quelli del bilancio preventivo del 2010 e non già sul raffronto fra i dati del bilancio assestato e quelli del bilancio preventivo del 2010. Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'ordine del giorno G/1791/1/2/Tab.5, invita il rappresentante del Governo e la Commissione ad accoglierlo. Al riguardo osserva come la congruità delle risorse destinate al comparto della giustizia anche alla luce delle recenti iniziative legislative, con le quali si è prevista peraltro l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, debba essere valutata con particolare attenzione. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia non può, a suo parere, prescindere da adeguati stanziamenti; in proposito, egli fa presente che vi sono anche spazi per migliorare la capacità di autofinanziamento del sistema con opportuni interventi normativi, ad esempio sopprimendo o limitando la facoltà di sospendere la pena pecuniaria.

Il senatore MARITATI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'ordine del giorno G/1791/2/2/Tab.5. Al riguardo, osserva come anche alla luce delle dichiarazioni rese da illustri esponenti della maggioranza sulla necessità di migliorare l'efficienza della giustizia, non possano essere in alcun modo accettati i tagli di risorse che i documenti finanziari in esame apportano.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO sui dati di bilancio, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'ordine del giorno G/1791/3/2/Tab.5. Invita il rappresentante del Governo a chiarire se le risorse destinate al comparto giustizia possano ritenersi idonee a far fronte ai costi derivanti dalla recente legislazione.

Dopo una breve precisazione del senatore CASSON (*PD*), l'ordine del giorno G/1791/1/2/Tab.5 è, previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti e respinto.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli ordini del giorno G/1791/2/2/Tab.5, G/1791/3/2/Tab.5 e G/1791/4/2/Tab.5.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà all'esame dell'unico ordine del giorno presentato al disegno di legge finanziaria.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) illustra quindi brevemente l'ordine del giorno G/1790/1/2, sottoscritto dal senatore Valentino e da lui stesso, con il quale si impegna il Governo a dar corso a tutte le attività necessarie al completamento della casa di reclusione di Reggio Calabria.

Dopo brevi interventi dei senatori VALENTINO (*PdL*), CENTARO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*) e CASSON (*PD*) – i quali ultimi due, come pure il senatore MAZZATORTA (*LNP*), aggiungono la loro firma- sottosegretario CALIENDO dichiara di accogliere l'ordine del giorno suddetto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.Tab.5.1-2, riferito alla Tabella n. 5 allegata allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dei rapporti attinenti alla Tabella n. 5 e alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) preannuncia la presentazione di un rapporto favorevole.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra una proposta di rapporto contrario.

Dopo breve intervento del senatore LI GOTTI (*IdV*) sulle risorse di cui al Fondo unico giustizia, la Commissione approva il rapporto favorevole del senatore Mugnai.

I rapporti sono allegati al resoconto della presente seduta.

La seduta termina alle ore 18,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2010
(DISEGNO DI LEGGE N. 1791 – TAB. 5) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1790**

La Commissione giustizia,

esaminati il disegno di legge n. 1790 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e il disegno di legge n. 1791 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012», per le parti di competenza, nonché la Tabella allegata al bilancio dello Stato Tab. 5, recante lo stato di previsione del Ministero della giustizia, formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE e MARITATI
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2010
(DISEGNO DI LEGGE N. 1791 - TAB. 5) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1790**

La Commissione giustizia, esaminati per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 1790 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e il disegno di legge n. 1791 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»,

per quanto riguarda le parti di competenza della 2^a Commissione:

premesso che

la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente – oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;

rilevato che

in particolare per gli stanziamenti che insistono anche sullo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2010 (Tab. n. 5), si segnala un taglio di oltre 327 milioni di euro alla missione giustizia; riduzione significativa e suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia (quanto non addi-

rittura una sua paralisi) ove si consideri che a tale missione sono ricondotti quattro 'programmi' cruciali per la funzionalità della giustizia – e quindi anche per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini – come quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;

nell'ambito della suddetta riduzione si evidenzia in particolare quella, di circa 73 milioni di euro, relativa allo stanziamento per il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti; attività che invece sarebbe necessario rafforzare e promuovere, in quanto particolarmente rilevante ai fini della efficacia special-preventiva della pena e quindi della riduzione delle probabilità di recidiva;

fortemente penalizzato appare il programma «giustizia civile e penale», che subisce i tagli di spesa più gravi (oltre i 429 milioni di euro). Viene così colpito il funzionamento ordinario dell'amministrazione della giustizia. In particolare va registrato il taglio dei cosiddetti consumi intermedi (spese per l'acquisto di beni e servizi) per il settore della giustizia civile e penale, nell'entità di 2,4 milioni di euro e la forte riduzione delle risorse destinate agli 'interventi' nell'ambito del medesimo programma con un taglio di oltre 245 milioni di euro delle somme destinate al Dipartimento degli affari di giustizia per le spese (cap. 1360) riguardanti tra le tante voci il gratuito patrocinio; le spese inerenti alla estradizione di condannati ed imputati, alle traduzioni di atti giudiziari provenienti dall'estero o dirette ad autorità estere; le indennità e le trasferte di funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, agenti di polizia penitenziaria, nonché quelle relative alla Direzione nazionale ed alle Direzioni distrettuali antimafia per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Un taglio che rischia di paralizzare il funzionamento ordinario dell'amministrazione della giustizia, solo in parte compensato dall'istituzione di un autonomo capitolo di spesa (cap. 1363) per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni;

anche le dotazioni del «programma giustizia minorile» sono oggetto di significative riduzioni, che rischiano di paralizzare una funzione – quale quella appunto della tutela giurisdizionale dei minori – essenziale in una società democratica che voglia promuovere l'infanzia e l'adolescenza come valori prioritari. I tagli al programma arrivano complessivamente ai 6,6 milioni di euro (pag. 78 e 99 della Tab. 5) rispetto alle previsioni assestate dell'anno finanziario 2009. Particolarmente grave appare in tal senso il taglio (che arriva quasi ai 2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate dell'anno finanziario 2009) delle risorse – indispensabili ai fini del reinserimento sociale e della responsabilizzazione del minore – destinate al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei minori soggetti a provvedimento giudiziario (cap. 2131, pag. 82, della Tab. 5), nonché l'assenza di qualsiasi fondo per gli interventi da attuarsi nei confronti dei minori tossicodipendenti, tossicofili, portatori di patologie psichiche già azzerati dalla precedente finanziaria;

Per quanto riguarda l'aumento previsto delle dotazioni per l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, pari complessivamente a circa 20 milioni di euro, esso compensa solo parzialmente ed in modo del tutto ina-

deguato, i pesanti tagli operati a questo programma dalla finanziaria 2009, che ammontavano a più di 56 milioni di euro. L'inadeguatezza delle risorse per l'edilizia penitenziaria contraddice poi palesemente l'indirizzo di politica criminale promosso dal Governo, volto a estendere la sfera delle condotte penalmente rilevanti e a concepire la pena detentiva quale risposta sanzionatoria privilegiata. Non si comprende infatti come l'aumento della popolazione penitenziaria – già determinatosi e suscettibile di crescere ancora in virtù dell'applicazione delle numerose nuove norme incriminatrici introdotte dall'inizio della legislatura – possa essere affrontato con una simile politica di riduzione delle risorse per il sistema penitenziario nel suo insieme considerato (dalle strutture edilizie al personale della polizia e degli operatori penitenziari alla magistratura di sorveglianza);

considerato che:

tali disposizioni rischiano di aggravare ulteriormente la disfunzionalità che già oggi caratterizza i sistemi giudiziario e penitenziario e in generale l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

la prevista riduzione delle risorse stanziata per il Ministero della giustizia non solo non consentirà di affrontare l'emergenza che caratterizza la situazione attuale del sistema penitenziario, ma aggraverà ulteriormente la condizione di sovraffollamento, disfunzionalità e disagio che si riscontra in molte delle carceri italiane, che ospitano un numero di persone di molto eccedente rispetto alla capienza regolamentare, con gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio e che sono spesso chiamati a sedare manifestazioni di protesta suscettibili di degenerare in gravi episodi di violenza;

le forti riduzioni di spesa previste dal Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

i consistenti tagli operati dai provvedimenti in analisi alle risorse destinate al Dicastero della giustizia dimostrano il carattere meramente simbolico – come tale inefficace – della politica del diritto (e in particolare della politica criminale) del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

relevato infine che,

alle ripetute richieste formulate, da ormai dieci mesi, al Governo in sede di commissione, di riferire in ordine alla consistenza e alla gestione del «Fondo Unico Giustizia», non è stata fornita alcuna risposta, mentre – al contrario – da dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia alla stampa sembra che esistano consistenti somme di denaro sequestrate e/o confiscate a disposizione del settore giustizia e della lotta alla criminalità;

ritenuti pertanto, anche per questo, del tutto incompleti e insoddisfacenti i dati forniti;

formula parere contrario

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1790

G/1790/1/2

MUGNAI, *Relatore*, VALENTINO, CASSON, LI GOTTI, MAZZATORTA

La 2^a Commissione permanente,

considerato che:

la realizzazione della casa di reclusione di Reggio Calabria fu inserita nel programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale (Ministero della giustizia – Ministero delle infrastrutture già dei Lavori pubblici) del 2 marzo 1987, con finanziamento di lire 50 miliardi ripartito nel triennio 1988-1990;

il progetto di massima, redatto a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche e approvato in data 20.9.1991, prevedeva una capienza detentiva di 250 posti più 30 semiliberi, la caserma per gli agenti per un totale di 150 posti e 10 alloggi di servizio, per un importo di lire 80.400 miliardi;

con decreto interministeriale 25 maggio 1992 veniva disposto un finanziamento integrativo di lire 30.400 miliardi e con un successivo decreto interministeriale del 21 luglio 1993 il complessivo finanziamento assentito (lire 80.400 miliardi) veniva ripartito negli anni 1993-1996;

veniva redatto dalla Associazione Temporanea di Impresa (CMC Pizzarotti – Grandinetti) – con cui era stato stipulato nel 1992 dal Provveditorato alle Opere Pubbliche atto di concessione – il progetto generale esecutivo per un importo di lire 96.456 miliardi, approvato in data 17 giugno 1993 ridimensionato nel nuovo importo di lire 86.504 miliardi;

nel frattempo, a seguito della direttiva del Ministero dei Lavori pubblici del 12 agosto 1992, il Provveditorato alle Opere Pubbliche annullava in data 4 febbraio 1993 la convenzione della concessione e non procedeva pertanto alla consegna dei lavori;

con decreto 4 agosto 1994 il Provveditorato alle Opere Pubbliche, in linea con la predetta direttiva ministeriale, disponeva l'acquisizione del progetto esecutivo redatto dall'ATI nell'importo definitivamente determinato dal Comitato Tecnico Amministrativo del 14 luglio 1994, di lire 90.608 miliardi nonché l'approvazione della parcella nell'importo presunto di lire 2.340 miliardi, impegnando, a tal fine quasi per intero, la somma già disponibile di lire 1.500 miliardi stanziata per il 1993;

con decreto interministeriale dell'11 marzo 1995 il finanziamento già assentito (80.400 miliardi) veniva confermato e ripartito nel triennio 1995-1997;

espletata una nuova gara, con procedure concorsuali di appalto, con decreto provveditoriale n. 2328 del 7 marzo 1996 venivano approvati: il progetto generale esecutivo lire 90.608 miliardi; il progetto primo stralcio lire 10 miliardi e lire 1.037 miliardi per spese varie; il contratto a trattativa privata con l'Associazione di imprese già concessionaria; l'affidamento lavori per lire 65.080 miliardi circa al netto del ribasso del 4,75 per cento e dell'aggiornamento del 6 per cento sull'importo originario dei lavori e veniva, altresì, autorizzato l'impegno di lire 10 miliardi per l'esercizio 1995;

veniva infine stabilito l'avvio dei lavori entro un anno da ultimare entro cinque anni dal 7 marzo 1996;

venivano consegnati in data 18 aprile 1996 i lavori primo stralcio (I sezione detentiva - 150 posti);

che con decreto provveditoriale del 24 aprile 1996 veniva corrisposto all'ATI l'acconto parcella (lire 1.472 miliardi) per il progetto generale esecutivo;

in data 11 ottobre 1996 i lavori venivano sospesi a seguito della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti sul decreto provveditoriale 7 marzo 1996 e con provvedimento del 19 dicembre 1996 veniva disposta la chiusura del cantiere al fine di evitare pretese da parte dell'impresa;

il decreto veniva, successivamente, in data 18 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti ed in data 9 gennaio 1998 il Provveditorato alle opere pubbliche disponeva la ripresa dei lavori;

nel frattempo, con decreto interministeriale 12 novembre 1996 veniva disposta l'integrazione fondi di lire 10.208 miliardi ed il finanziamento complessivo (lire 90.608 miliardi) veniva ripartito nel triennio 1996-1998;

con decreto del Ministero dei Lavori pubblici 10 ottobre 1997 venivano assegnati al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Catanzaro lire 30 miliardi (esercizio 1996), di cui veniva impegnati con decreto provveditoriale 18 dicembre 1997, lire 10 miliardi per i lavori di primo stralcio;

per le opere di secondo stralcio (completamento blocco detenzione infermeria, opere di sistemazione esterna e opere di carattere generale, fabbricato F destinato a posto di controllo), contenute nel progetto presentato dall'impresa in data 12 agosto 1999, veniva richiesta dal Provveditorato alle Opere Pubbliche un'apposita perizia di variante e suppletiva da cui estrarre il secondo stralcio in quanto le previsioni del progetto presentato modificavano sostanzialmente il progetto originario prefigurando, altresì, un mutamento dell'aspetto contrattuale calcolabile approssimativamente in una maggiore spesa di circa 1.400.000.000 di lire;

inserite le opere di secondo stralcio nel progetto generale definitivo, veniva presentato nel maggio 2000 il progetto generale esecutivo in variante, di cui veniva, tuttavia, richiesta la rielaborazione insieme alla re-

dazione di un progetto esecutivo di terzo stralcio per le opere di completamento, da realizzarsi con i fondi disponibili ammontanti a lire 28.402 miliardi essendo stato assegnato nel frattempo al Provveditorato alle Opere Pubbliche con decreto del Ministero dei Lavori pubblici 20 settembre 2000 il finanziamento di lire 27.308 miliardi;

veniva, quindi, presentato dall'impresa il progetto esecutivo di variante per un importo complessivo di lire 106.900 miliardi;

al fine di completare l'opera con il finanziamento disponibile veniva determinato un ridimensionamento dell'opera definito in sede di sopralluogo effettuato 31 gennaio 2003 (un solo edificio detentivo capienza 200 posti - caserma 30 posti - alloggi 2);

veniva, quindi, predisposto e trasmesso dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il completamento dell'opera come ridimensionata, un preliminare di massima (circa 14.550 milioni) sui cui veniva espresso parere favorevole;

l'opera è stata ultimata nei primi due lotti mentre per il completamento dell'opera veniva deliberato dal Comitato Paritetico in data 20 maggio 2004, il rifinanziamento di euro 16 milioni richiesto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, non essendo più disponibili le somme di cui all'ultimo finanziamento stanziato nel 2000:

impegna il Governo

a dar corso a tutte le attività necessarie al completamento della struttura, divenuta opera ormai, oltre che necessaria, indifferibile.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1791

G/1791/1/2/Tab.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

La 2^a Commissione permanente, rilevato che

nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2010, le risorse complessivamente stanziare per l'attuazione del programma 6.3 – Giustizia minorile, ammontano alla somma di euro 133.889.099 quale stanziamento in c/competenza;

considerato che

le componenti maggiori di tale stanziamento sono destinate rispettivamente alla gestione ordinaria delle strutture e dei servizi istituzionali (euro 66.412.183) e all'assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzione e al piantonamento dei minori (euro 40.863.348) laddove somme irrisorie o addirittura insufficienti sono destinate al finanziamento di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile (per cui anche quest'anno non sono stanziare nuove risorse); all'accoglienza, all'assistenza, al mantenimento e alla rieducazione di minori soggetti a provvedimento giudiziario (5.647.441 euro, con un taglio degli stanziamenti di quasi 2 milioni di euro); al collocamento di minori in comunità e in centri diurni su provvedimento dell'Autorità giudiziaria (10.462.583 euro); agli interventi per i minori tossicodipendenti e portatori di patologie psichiche (per cui non sono stanziare risorse); alla realizzazione di progetti per la prevenzione, la presa in carico e il recupero della devianza minorile e all'attuazione di convenzioni (quali quelle sui minori scomparsi) per le quali il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale (solo 71.500 euro); ovvero alla quanto mai indispensabile formazione del personale (euro 51.758);

sottolineando l'esigenza, particolarmente forte in relazione alla giustizia minorile, di privilegiare la componente rieducativa della pena rispetto a quella di mero controllo; di individualizzare il trattamento del minore autore di reato in maniera da consentirne il reinserimento sociale, la responsabilizzazione e la fuoriuscita dal circuito carcerario come da quello criminale; di evitare che la detenzione del minore ne leda i diritti fonda-

mentali e la dignità, tenuto anche conto delle carenze strutturali e organizzative che caratterizzano molti istituti di pena minorili, soprattutto in alcune realtà locali;

impegna il Governo

a privilegiare nell'ambito della ripartizione di tale risorse, la realizzazione di servizi e attività tali da garantire la prevenzione della criminalità minorile; l'attuazione delle convenzioni internazionali a tutela del minore, l'individualizzazione del trattamento del condannato minorenni secondo modalità non lesive dei suoi diritti allo studio, alla formazione, al mantenimento delle relazioni familiari, anche favorendone ove possibile il collocamento in comunità».

G/1791/2/2/Tab.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

La 2^a Commissione permanente, rilevato che

nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2010, le risorse complessivamente stanziare per l'attuazione del programma 6.2 – Giustizia civile e penale, ammontano ad euro 4.294.159.778;

considerato che

le componenti maggiori di tale stanziamento sono destinate rispettivamente a «garantire il funzionamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria» (3.601.849.156) nonché al «corretto funzionamento dei servizi istituzionali» (467.278.353);

a fronte di tali stanziamenti di notevole entità, assolutamente marginali sono quelli destinati all'informatizzazione «degli uffici» (solo 2.500.115 euro);

impegna il Governo

ad aumentare e comunque a rimodulare le voci di spesa destinate al funzionamento dei servizi istituzionali in maniera tale da assegnare maggiori risorse al perseguimento dell'obiettivo, ormai improcrastinabile, di una effettiva accelerazione dei tempi dei procedimenti civili e penali, attraverso la piena implementazione del processo telematico e l'effettiva informatizzazione degli uffici – ivi compreso il progetto di integrazione tra Rege Web e NSC ai fini dell'attuazione della certificazione nazionale del casellario dei carichi pendenti, particolarmente importante al fine di ricostruire con maggiore certezza i precedenti degli indagati – adottando altresì le modifiche ordinamentali necessarie alla realizzazione del sistema

integrato giudiziario informatizzato, secondo il progetto delineato già nella scorsa legislatura.

G/1791/3/2/Tab.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

La 2^a Commissione permanente, premesso che

nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2010, risulta fortemente penalizzato il programma 'giustizia civile e penale', che subisce i tagli di spesa più gravi (oltre i 429 milioni di euro). Viene così colpito il funzionamento ordinario dell'amministrazione della giustizia. In particolare va registrato il taglio dei cosiddetti consumi intermedi (spese per l'acquisto di beni e servizi) per il settore della giustizia civile e penale, nell'entità di 2,4 milioni di euro;

a fronte delle disfunzionalità che caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese – prevalentemente riconducibili alla carenza di risorse adeguate all'entità del contenzioso e agli adempimenti connessi all'esercizio della funzione giudiziaria – la manovra finanziaria in esame non prevede alcuna misura idonea a promuovere il miglioramento dello standard qualitativo della tutela giurisdizionale dei diritti, né dispone stanziamenti idonei a migliorare l'efficienza della giustizia, disponendo invece notevoli riduzioni nelle dotazioni finanziarie destinate alla missione giustizia rispetto a quelle stanziare nel precedente esercizio finanziario;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie al fine di garantire il finanziamento di contratti pluriennali aventi ad oggetto servizi primari essenziali per il quotidiano svolgimento della funzione giudiziaria, quali la manutenzione della rete informatica presso gli Uffici giudiziari e il servizio di trascrizione delle udienze per le aule di giustizia;

a prevedere adeguati stanziamenti e misure destinate alla riqualificazione professionale e/o ad assunzioni per concorso pubblico del personale amministrativo in possesso dei requisiti e dei profili professionali necessari per l'espletamento delle attività connesse all'esercizio efficiente e qualitativamente efficace della giurisdizione.

G/1791/4/2/Tab.5

LI GOTTI

La 2^a Commissione permanente, premesso che

lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2010 reca spese per complessivi 7.408,1 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 349,2 milioni di euro, concentrata nelle spese correnti;

in particolare, si segnala una decisa riduzione degli stanziamenti di competenza, per l'anno 2010, della Missione «1.Giustizia», che reca una variazione di competenza, pari a 327,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009. Si deve segnalare, in particolare, al programma «1.1 Amministrazione penitenziaria» una riduzione di 70 milioni di euro, rispetto alle previsioni assestate 2009, all'interno dell'Unità previsionale di base 1.1.2 Interventi – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Desta preoccupazione la riduzione di oltre 73 milioni di euro operata sulla dotazione di competenza per l'anno 2010, del capitolo 1761, esposto all'interno delle citata unità previsionale di base, relativo alla «spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti»;

analoga riduzione delle spese di competenza per l'anno 2010 si registra all'interno del Programma «1.2 Giustizia civile e penale» che subisce una riduzione degli stanziamenti di competenza, rispetto alle previsioni assestate 2009, di oltre 429 milioni di euro, la maggior parte delle quali sono concentrate all'interno del Centro di responsabilità relativo «Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi» che subisce una riduzione degli stanziamenti di competenza, rispetto alle previsioni assestate 2009, pari a 356,4 milioni di euro;

si deve registrare, in riferimento alla unità revisionale di base 1.2.2 Interventi – Dipartimento degli affari di Giustizia – al capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia, ivi comprese quelle per il gratuito patrocinio, una riduzione degli stanziamenti di competenza per l'anno 2010, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 245,7 milioni di euro. Per il 2008 le cifre inerenti al capitolo 1360, indicano un debito complessivo di 260 milioni di euro (di cui ben 230 per «oneri indifferibili» ovvero riferibili a spese già liquidate con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria), mentre per l'anno corrente a fronte di una spesa prevista di 650 milioni di euro ce ne sarebbero in cassa solo 474 milioni;

considerato che:

il Governo ha provveduto ad implementare la legislazione riferita alla giustizia, introducendo nuove fattispecie di reati e quindi determinando ulteriori costi a carico del sistema giustizia, ed in particolare:

– si è provveduto ad estendere il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale;

– è stato ampliato il novero dei reati per i quali si applicano le misure cautelari, determinando così maggiori spese connesse ai costi di custodia;

- è stata introdotta la Banca dati nazionale del DNA;
- è stato introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, la cui applicazione determina ulteriori rilevanti oneri a carico del sistema giustizia;

rispetto a queste scelte di politica per la giustizia e fermo restando l'impegno assunto per un modello di processo informatizzato e per garantire alla giustizia la funzione strumentale rispetto ad altri settori, si prevede una attribuzione di risorse inferiore rispetto a quanto si è speso nel 2009, apportando riduzioni di assegnazioni totali di oltre l'8 per cento e rendendo così di fatto impossibile l'applicazione delle nuove leggi approvate;

a fronte delle previsioni assestate al 2009, che evidenziano un fabbisogno di cassa di oltre 8.116 milioni di euro, al quale si deve sommare, per il medesimo anno, la presenza di debiti pregressi a carico del capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia, con particolare riferimento alle spese sostenute dallo Stato per il gratuito patrocinio, venendosi così a prefigurare un fabbisogno di circa 8.380 milioni di euro, il governo ha provveduto in sede di bilancio per il 2010 a prevedere uno stanziamento di cassa generale, per il settore della giustizia, pari a 7.423 milioni di euro. In tal modo si viene così a registrare un deficit di risorse per circa 900 milioni di euro rispetto al fabbisogno reale del comparto giustizia;

considerato inoltre che:

il 90 per cento delle spese iscritte nel bilancio della giustizia, rappresentano spese obbligatorie e quindi oneri inderogabili, che non sono soggetti a riduzioni, pertanto i tagli operati sull'intero comparto andranno ad incidere sulla parte discrezionale della spesa. Conseguentemente, la contrazione delle risorse assegnate al settore giustizia, considerando la parte di spesa obbligatoria, andrà ad incidere direttamente sulle spese relative al «servizio giustizia»;

il progetto di bilancio della giustizia dimostra, una volta di più, che il pacchetto sicurezza, approvato con legge 15 luglio 2009 n. 94, rappresenta una norma manifesto poiché non si è operato il conseguente aumento di risorse necessarie per far fronte ai nuovi compiti che si richiedono all'intero settore della giustizia, venendo, al contrario, operati ingenti tagli delle risorse rispetto a quanto stanziato nell'anno precedente;

l'atteggiamento del governo è totalmente contraddittorio. Ci si chiede, infatti, quale sia la politica sulla giustizia, se si cerchi di venire incontro ai diritti dei cittadini o se invece si continui a fare propaganda ;

considerato inoltre che:

a fronte di una generalizzata riduzione di risorse nell'ambito dello stato di previsione del ministero della giustizia, si provvede ad incrementare di oltre il 15 per cento, rispetto alle previsioni assestate al 2009, gli stanziamenti iscritti nel Programma «2.1 Indirizzo politico», al capitolo

1001 relativo agli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai sottosegretari;

impegna il Governo

a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della giustizia, considerato che la giustizia versa in condizioni di emergenza e tale situazione condiziona lo sviluppo del Paese;

a ripristinare i fondi tagliati alla unità previsionale di base 1.2.2 Interventi – Dipartimento degli affari di Giustizia – al capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia, con particolare riferimento al ripristino delle somme necessarie per far fronte al gratuito patrocinio, anche in considerazione del fatto che, già per l'anno 2009, si era provveduto ad operare un taglio di risorse, sul medesimo capitolo 1360, di circa 11 milioni di euro, rispetto alle dotazioni di competenza relative al 2008, pari a 484 milioni di euro.

Art. 1.

1.Tab.5.1-2

MUGNAI, *Relatore*

Alla tabella 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

6 Missione: Giustizia

6.2 Programma: Giustizia civile e penale

1.2.1. Macroaggregato: Funzionamento

CP – 622.000 euro;

CS – 622.000 euro.

32 Missione: Servizi istituzionali delle pubbliche amministrazioni

32.2 Programma: Indirizzo politico

2.1.1. Macroaggregato: Funzionamento

CP + 622.000 euro;

CS + 622.000 euro.

DIFESA (4^a)

Martedì 13 ottobre 2009

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

indi del Vice Presidente

CARRARA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e Crosetto.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente CANTONI informa la Commissione che, nella giornata di mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, avrà luogo – in sede Ufficio di Presidenza allargato – l'audizione della dottoressa Simonetta Di Pippo, direttrice della direzione «Voli abitati» dell'Agenzia spaziale europea.

La Commissione prende atto.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori nel corso della sessione di bilancio, il senatore SCANU (*PD*) sottolinea l'opportunità di anticipare la convocazione della seduta già prevista per domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 15.

Il presidente CANTONI, preso atto di quanto rappresentato dal senatore Scanu, propone di anticipare alle ore 12 la convocazione della seduta di domani.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SU DI UNA PROSSIMA VISITA IN AFGHANISTAN DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA CROSETTO

Il presidente CANTONI informa la Commissione di un'imminente visita del sottosegretario Crosetto alle truppe italiane operanti in Afghanistan, aperta alla partecipazione di un commissario della maggioranza e di uno dell'opposizione. Dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità mostrata e ricordato che, per le forze politiche di maggioranza, parteciperà un esponente del Gruppo Lega Nord Padania, invita i rappresentanti dell'opposizione a fornire alla Presidenza il nominativo del secondo membro della delegazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

– (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente CANTONI dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti.

Il senatore PEGORER (PD) osserva preliminarmente che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno confermano le linee di politica economica governativa già delineatesi a partire dal decreto legge n. 112 del 2008, connotate dall'assenza di una reale politica anticiclica e volta ad un effettivo controllo della spesa. Infatti il debito pubblico è prossimo ad attestarsi al 115 per cento del prodotto interno lordo e si prevede, nel corso del prossimo anno, un ulteriore aumento di due punti percentuali. Inoltre gli stessi documenti all'esame della Commissione delineano altresì un significativo incremento nei settori dei consumi intermedi, delle pensioni e delle spese per gli interessi della spesa sanitaria, a fronte di un rilevante rallentamento nel campo degli investimenti pubblici.

Ricorda quindi che la sua parte politica aveva elaborato, al riguardo, una serie di proposte (volte alla riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi, al ripristino degli strumenti automatici di incentivazione delle imprese nel Mezzogiorno ed al rafforzamento degli strumenti di garanzia per l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese), non tenute nel debito conto dall'Esecutivo, ancorché esse rappresentino degli efficaci strumenti di risanamento.

Con specifico riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, pone l'accento sull'inopportunità dei tagli lineari apportati al bilancio della Difesa e sull'assoluta mancanza di un confronto parlamentare in ordine alle possibili linee di riforma e ammodernamento, sottolineando altresì l'insufficienza del rapporto tra funzione difesa e prodotto interno lordo (ancora al di sotto dell'uno per cento), l'assenza di reali iniziative volte al concreto reperimento delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze minime connesse ai programmi di ammodernamento e potenziamento dello strumento militare, la preoccupante entità dei tagli apportati al settore del personale (tali da causare il licenziamento di circa cinquemila soldati), e l'inerzia mostrata dall'Esecutivo nel contrastare il grave processo di dequalificazione strutturale del comparto.

Relativamente, poi, ai lavori della Commissione di alta consulenza e studio istituita presso il ministero della Difesa, lamenta la mancanza di documentazione in ordine ai lavori da essa svolti, ancorché lo stesso ministro avesse dichiarato che essi sarebbero giunti a conclusione entro la fine del trascorso mese di giugno.

L'oratore prosegue la propria esposizione rimarcando altresì l'assenza di una reale strategia di riforma, che sarebbe, al contrario, da definire al più presto con lo scopo di razionalizzare la spesa militare (accentuando la dimensione interforze dello strumento), di recuperare una significativa capacità di produzione (salvaguardando i livelli occupazionali esistenti), e di garantire un'efficace capacità operativa dello strumento. Ciò al fine di scongiurare quanto prospettato dalla stessa nota preliminare allo stato di previsione del ministero della Difesa, che pone l'accento sui rilevanti tagli alla spesa di esercizio e sull'eventualità che essi possano determinare, nel prossimo futuro, un vero e proprio collasso del settore.

Conclude auspicando il reperimento di ulteriori risorse volte a soddisfare le esigenze connesse alla funzione di esercizio, a contrastare i tagli apportati al reclutamento, ed a sostenere l'area industriale della Difesa.

La senatrice NEGRI (*PD*), dopo aver lamentato l'assenza di informative in ordine ai lavori della Commissione di alta consulenza e studio istituita presso il Dicastero, si sofferma sulle delicate problematiche del personale. Infatti, i documenti di bilancio sembrano prospettare, a fronte dell'esiguità delle risorse disponibili, una significativa riduzione dei volontari in ferma breve (oltre quattromila unità) nonché la futura assenza di ulteriori reclutamenti, privando lo strumento militare di una fondamentale risorsa umana.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) osserva che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno non sembrano essere in linea con quanto prospettato nel rapporto formulato lo scorso anno dalla Commissione, presentando, di converso, numerosi aspetti di criticità, quali l'ulteriore contrazione delle risorse destinate alla funzione difesa, l'inadeguatezza del rapporto tra la predetta funzione ed il prodotto interno lordo (inferiore all'uno per cento), ed i rilevanti tagli apportati al personale ed all'esercizio, con il

rischio di un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle progressioni e di rilevanti e negativi riflessi sull'operatività dello strumento militare.

Anche ad avviso della senatrice PINOTTI (*PD*) le condizioni formulate dalla Commissione in occasione dell'esame dei documenti di bilancio dello scorso anno appaiono sostanzialmente disattese. Inoltre, l'assenza di un preciso quadro di riferimento in ordine alle riforme strutturali da intraprendere, la delicata situazione in ordine ai reclutamenti ed il decremento delle risorse destinate alla funzione difesa potrebbero compromettere gravemente l'efficienza e l'operatività delle Forze armate, come peraltro sottolineato dalla stessa nota preliminare allo stato di previsione del ministero della Difesa.

Interviene quindi il senatore AMATO (*PdL*), sottolineando l'importante contributo fornito dalle Forze armate alle operazioni internazionali in Afghanistan ed il costante sforzo profuso dal Governo al fine di garantire sia la sicurezza dei militari chiamati ad operare in quella delicata regione, sia l'adeguata operatività dello strumento attraverso un costante afflusso di risorse. Stante pertanto la capacità, mediante appositi decreti di rifinanziamento delle missioni, di far oggettivamente fronte agli impegni internazionali del Paese, la manovra economica all'esame del Senato attiene sostanzialmente – per quanto riguarda il comparto Difesa- alla definizione ed al parziale perseguimento di alcune priorità, quali l'accentuazione del processo di trasformazione organizzativa e di razionalizzazione del sistema di difesa nazionale e il progressivo incremento degli investimenti in tecnologie d'avanguardia al fine di conservare un sufficiente grado di operatività congiunta nei confronti dei principali alleati e di mantenere l'insieme delle dotazioni e degli su elevati livelli qualitativi.

Osserva quindi che l'introduzione di un'accentuata autonomia di spesa che il disegno di legge finanziaria riserva ai singoli Ministeri appare positiva, in quanto capace di incidere favorevolmente sul conseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione del Dicastero, necessario all'affermazione di un nuovo modello di difesa. Il disegno di legge di bilancio presenta, poi, aspetti positivi, come l'aumento del rapporto percentuale tra funzione difesa e prodotto interno lordo (che si attesta allo 0,91 per cento), il maggiore sostegno destinato alle spese per gli investimenti, l'aumento della dotazione per la funzione sicurezza, e, infine, un sensibile rialzo dello stanziamento previsionale per le funzioni esterne, destinato a servizi di elevato impatto sociale sul territorio nazionale.

A suo avviso, pertanto, nonostante gli effetti della crisi economica sull'operatività dello strumento siano avvertiti come particolarmente rigorosi, il ripensamento di alcune linee di rifinanziamento del bilancio deve essere inteso nella prospettiva del futuro modello di difesa che si è scelto di istituire indipendentemente dalla crisi finanziaria. La manovra economica si pone, quindi, in continuità rispetto agli indirizzi precedentemente stabiliti, con la conferma della struttura del bilancio dello Stato secondo uno schema «missione-programma-obiettivi» ed una coerente articolazione

di priorità politiche che coincidono con le linee programmatiche ispiratrici del nuovo piano per la Difesa.

L'oratore conclude la propria esposizione sottolineando il delicato compito delle forze politiche di maggioranza, chiamate a sostenere, sotto il profilo legislativo, il processo di razionalizzazione dell'organizzazione delle Forze armate. Sotto tale, ultimo aspetto, l'approvazione del disegno di legge n. 1373 (concernente l'istituzione della società Difesa Servizi S.p.A.), costituirebbe, a suo avviso, una prima ed importante risposta a tale necessità.

Il senatore SERRA (*PD*) osserva che, a fronte di un significativo aumento degli impegni delle Forze armate, sia sul territorio nazionale, sia all'estero, i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno prevedono delle inopportune riduzioni sia degli organici, sia delle risorse destinate a funzioni essenziali.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) pone l'accento sui decrementi finanziari patiti dal settore della funzione difesa, destinatario di fondamentali risorse destinate all'assolvimento dei compiti militari specifici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero.

Nel dettaglio, spiccano, a suo avviso, la riduzione dei fondi destinati alla professionalizzazione delle Forze armate (che arriverebbero a diminuire del 40 per cento nel 2010), ed i preoccupanti tagli apportati alle spese di esercizio, con negative conseguenze in ordine alla formazione ed all'addestramento, alla manutenzione e, in generale, alla capacità dello strumento militare.

Interviene, da ultimo, il senatore TORRI (*LNP*), osservando che, pur essendo legittimo un esame critico dei documenti di bilancio presentati dal Governo, esso non deve dar luogo ad ingiustificate strumentalizzazioni di tipo politico volte a sminuire l'importante sforzo compiuto dall'Esecutivo nel preservare l'efficacia dello strumento militare.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CARRARA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CROSETTO, osservando che i documenti di bilancio all'esame della Commissione si pongono perfettamente in linea con le positive strategie di risanamento definite dall'Esecutivo. Infatti, la nota aggiuntiva allo stato di previsione del ministero della Difesa specifica chiaramente che i fondi destinati alla professionalizzazione delle Forze armate subiranno, nell'anno venturo, solo una diminuzione del 7 per cento, e ciò a fronte di un significativo aumento degli investimenti e delle risorse destinate alla formazione, queste ultime scaturiti dalla riduzione dell'entità dei contingenti impegnati all'estero.

Con riferimento, da ultimo, ai lavori della Commissione di alta consulenza e studio istituita presso il Dicastero, rileva poi che i lavori della medesima avranno, come punto di arrivo, la presentazione alle Camere di uno specifico disegno di legge. Tale provvedimento, tuttavia, comporterà inevitabilmente dei rilevanti oneri finanziari, che al momento appare difficile sostenere a causa della particolare congiuntura economica.

Replica anche il senatore RAMPONI (*PdL*), relatore sul disegno di legge finanziaria, associandosi alle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Il presidente CARRARA propone quindi alla Commissione di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 10.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 13 ottobre 2009

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

MUSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 ottobre scorso.

Il senatore MURA (*LNP*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto della seduta, nel quale sono recepite le considerazioni svolte nel corso del dibattito e, in particolare, i rilievi formulati dal senatore Musi.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si passerà alla votazione dello schema di osservazioni testé illustrato dal relatore.

Il senatore MUSI (*PD*) preannuncia, a nome della propria parte politica, un voto favorevole, rilevando positivamente l'accoglimento nel parere di alcune osservazioni da lui avanzate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che è approvata all'unanimità.

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore FERRARA (*PdL*), relatore sulla Tabella 1 al disegno di legge di approvazione del bilancio, recante lo stato di previsione dell'entrata, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, richiama l'attenzione sul quadro generale riassuntivo del bilancio per il 2010, il quale prevede entrate finali per 436 miliardi di euro e spese finali per 497 miliardi di euro, con un saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, pari a 61 miliardi di euro.

Dopo aver richiamato i principali dati relativi al bilancio di cassa, per il 2010, opera un raffronto, in termini di competenza, fra le previsioni contenute nella legge di assestamento e quelle del disegno di legge di bilancio, soffermandosi sulla variazione negativa delle entrate finali, pari a 729 milioni di euro; per quanto riguarda invece le spese, osserva che quelle di parte corrente presentano un decremento di 922 milioni di euro rispetto all'assestato analogamente a quelle in conto capitale, di cui sottolinea la forte contrazione, pari a 8,3 miliardi di euro.

Sottolinea quindi la progressiva riduzione del saldo netto da finanziare nel triennio 2010-2012, in base alle previsioni del quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale dello Stato, rimarcando che analogo andamento presentano anche l'indebitamento netto e il ricorso al mercato; al contrario l'avanzo primario presenta un andamento crescente.

Quindi offre alla Commissione ampi ragguagli sul contenuto dello stato di previsione dell'entrata, dando conto dei valori contabili esposti per i vari titoli delle entrate. In tale contesto analizza in particolare le previsioni relative alle entrate tributarie, con riferimento alle principali imposte dirette: rilevato in primo luogo l'aumento delle entrate tributarie rispetto alle previsioni assestate, osserva che il gettito relativo alle imposte sui redditi è stimato in 178 miliardi di euro per il 2010, mentre per l'IRES la stima di quantificazione ammonta a 48 miliardi di euro.

Dopo aver esaminato l'andamento del gettito delle tasse e imposte sugli affari, di quelle sulla produzione e sui consumi, delle imposte doganali e del settore dei giochi pubblici, dà diffusamente conto della dinamica

delle entrate extratributarie, dei proventi derivanti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dell'accensione di prestiti.

Consegna infine alla Commissione una nota illustrativa dei contenuti del disegno di legge finanziaria per il 2010, limitatamente alle parti di competenza.

Il senatore CONTI (*PdL*), relatore sulla Tabella 2 al disegno di legge di approvazione del bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, dopo aver fatto rinvio a una nota illustrativa della predetta Tabella, sottolinea l'esigenza di un'approfondita riflessione da parte della maggioranza e del Governo sul sostegno al sistema produttivo, e alle misure adottate e da adottarsi. Dopo aver fatto cenno ai differenti stanziamenti previsti per il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per finalità di ricerca – sui quali chiede chiarimenti al Sottosegretario – svolge una serie di osservazioni in merito al condivisibile atteggiamento di prudenza e cautela del Governo nel valutare l'incerto quadro futuro della congiuntura economica, sottolineando, al contempo, l'esigenza di avviare un'approfondita riflessione sulla qualità delle spese pubbliche a sostegno dell'apparato produttivo.

Il presidente BALDASSARRI dichiara aperta la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di approvazione del bilancio è fissato alle ore 13 di domani, mercoledì 14 ottobre.

Il senatore MUSI (*PD*) reputa giustificata la rilevanza attribuita alle stime negative di contrazione del PIL, a causa della crisi internazionale, rilevando che l'attuale congiuntura deve costituire il punto di partenza per l'elaborazione di una vera politica economica da parte del Governo. Al contrario, i dati contabili esposti nei documenti di bilancio dimostrano l'incapacità dell'Esecutivo di elaborare un'azione organica di rilancio dell'economia e di stimolo ai consumi. In tal senso, constata criticamente che, come preannunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, la finanziaria attualmente all'esame si limita a un mero aggiornamento contabile dei contenuti della manovra di finanza pubblica impostata con il decreto-legge n. 112 del 2008 quando non era ancora nota la gravità e la profondità della crisi. Infatti, rimarca che tale manovra già al momento dell'approvazione parlamentare non conteneva risposte adeguate alla crisi economica, pur non ignorandone i primi segnali. A distanza di oltre un anno l'impatto dell'attuale congiuntura economica è sotto gli occhi di tutti, con una drastica riduzione del PIL e un non trascurabile aumento del tasso di disoccupazione. Giudica quindi erronea la politica economica del Governo, che non intende immettere risorse nel sistema economico, ignorando le difficoltà finanziarie degli enti locali e insistendo sulla linea della sottrazione di risorse a diversi settori nevralgici, come l'ambiente, l'università e la ricerca.

Sottolinea quindi negativamente la complessiva contrazione delle spese in conto capitale e in particolare delle risorse destinate al finanzia-

mento delle imprese: tali circostanze testimoniano a suo avviso la scarsa consapevolezza degli effetti economici della crisi, che minaccia una prolungata contrazione del PIL anche nel 2010. Successivamente rimarca che nei documenti di bilancio non c'è traccia del piano di rilancio economico del Meridione né dell'ampliamento delle condizioni di fruizione della carta per gli acquisti e della riduzione della pressione fiscale, che è viceversa in costante aumento e continua a gravare sui percettori di reddito fisso. A fronte di tale situazione, colpisce anche l'andamento negativo del gettito tributario nel suo complesso; non reputa, alla luce di tale quadro, condivisibile la volontà del Governo di acquisire risorse aggiuntive attraverso il rientro di capitali esportati all'estero. Infatti la quantificazione di ulteriori risorse sarà comunque tardiva e impedirà al Parlamento una discussione seria delle modalità attraverso cui il Governo intenderà impiegarle.

Nel far riferimento alle affermazioni del presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia, reputa condivisibili le preoccupazioni espresse ma sottolinea al contempo che la scarsa attenzione imputata alla politica, rispetto ai problemi dei ceti produttivi e delle aziende, sia in realtà da ricondurre all'attuale Governo, mentre le forze di opposizione hanno in più occasioni denunciato il rischio dell'acuirsi della crisi. Il Governo ha infatti sempre limitato il dibattito parlamentare sulle misure economico-finanziarie, con la presentazione di provvedimenti di urgenza e il frequente ricorso al voto di fiducia, impedendo alle Camere di formulare proposte sulla ripresa economica e sull'uscita dalla crisi.

Sottolinea l'atteggiamento di chiusura che il Governo e la maggioranza hanno assunto nei confronti delle proposte costruttive dell'opposizione, in particolare sulla riqualificazione e corretta finalizzazione della spesa connessa all'erogazione alle imprese di incentivi a fondo perduto. Lamenta infatti che la concessione dei benefici prescinda del tutto da un'attenta valutazione dei progetti industriali presentati dalle aziende interessate, creando così i presupposti per un'eccessiva discrezionalità nell'erogazione degli aiuti. Nella prospettiva di una seria riflessione sull'utilizzo delle risorse pubbliche a sostegno dell'economia, la propria parte politica aveva anche proposto la reintroduzione di incentivi fiscali da riconoscere alle imprese con criteri automatici, come i crediti di imposta per investimenti produttivi. Oltre a respingere tali indicazioni, la maggioranza e il Governo hanno ignorato anche le proposte sull'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno, in favore dei comuni virtuosi in grado di effettuare investimenti per le politiche energetiche e quelle occupazionali. Analoga sorte è stata riservata all'accelerazione dei pagamenti della Pubblica amministrazione e alla riqualificazione del FAS, di cui occorrerebbe reintegrare la dotazione finanziaria, per destinarne effettivamente le risorse a sostegno delle imprese e dei lavoratori meridionali.

Conclude il proprio intervento ribadendo che la propria parte politica, senza rimpianti per una legge finanziaria dai contenuti eterogenei e micro-settoriali, ritiene doveroso e necessario che il Governo sottoponga alle Ca-

mere una manovra finanziaria di qualità, in grado di affrontare tutti i nodi cruciali che attualmente investono l'economia italiana.

A giudizio del senatore Paolo FRANCO (*LNP*) il dibattito sull'adeguatezza della legge finanziaria rispetto all'attuale momento di crisi non può essere disgiunto dalla valutazione certamente positiva di una serie di misure adottate nel corso della legislatura, nei limiti del possibile dati i vincoli imposti dalla condizione della finanza pubblica. A suo parere è apprezzabile la cautela e la prudenza adottata dal Governo nel delineare la manovra di bilancio, anche per preconstituire le condizioni per cogliere i segnali di ripresa che potranno manifestarsi nel prossimo anno.

Focalizzando il proprio intervento sulla tematica più squisitamente tributaria, l'oratore ritiene opportuno sottolineare la necessità di una discussione relativa alla riqualificazione e redistribuzione del prelievo tributario. Attesa l'impossibilità al momento di varare un piano complessivo di riduzione del prelievo fiscale, ritiene opportuno concentrare l'attenzione, in prima istanza, sul regime tributario dei redditi familiari, al fine di individuare le misure possibili per sostenere le famiglie numerose monoredito. Sul fronte della produzione, viceversa, appare opportuno spostare l'attenzione sulle esigenze proprie del settore delle piccole e medie imprese, tenuto conto che la grande manifattura ha potuto giovare nei mesi scorsi di specifiche misure di sostegno. Sul fronte tributario, infatti, emerge con chiarezza la centralità della discussione sugli studi di settore, uno strumento di controllo da non demonizzare, ma che non può non essere adeguato alle mutate condizioni della realtà economica. Un riequilibrio sul lato fiscale che ridistribuisce le risorse in termini maggiormente equitativi, non potrà non affrontare anche la questione della finanza degli enti locali e la revisione del patto di stabilità in grado di premiare gli enti locali con maggiore capacità fiscale.

In termini più generali, inoltre, e sempre con l'obiettivo di riequilibrare il rapporto tra spese e entrate in senso maggiormente equitativo, ritiene opportuno affrontare una discussione scevra da pregiudizi, sul differente regime di tutela, sia economica che di *status*, tra i dipendenti della Pubblica amministrazione e i dipendenti del settore privato; con la medesima finalità occorre ragionare sulle differenze tra il potere di acquisto e il costo della vita tra le aree economiche del Paese.

Conclude il proprio intervento sottolineando il carattere pragmatico delle proprie osservazioni, ritenendo infatti opportuno un riequilibrio in senso equitativo del prelievo fiscale, in attesa che le condizioni strutturali della finanza pubblica e la crescita del prodotto interno lordo consentano una manovra più ampia di riduzione della pressione fiscale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia criticamente che la manovra del Governo è del tutto aleatoria nell'individuazione delle risorse finanziarie ed evanescente nei suoi contenuti. Infatti l'effettivo reperimento delle risorse necessarie è rinviato a un momento successivo, quando saranno accertate le entrate connesse con il rientro delle attività detenute all'estero.

Dopo aver stigmatizzato la normativa sullo scudo fiscale – che rappresenta una beffa per i contribuenti onesti, ai quali continua a essere addossato in larga misura il carico fiscale, rappresentando un autentico premio per gli evasori, che potranno beneficiare dell’anonimato e dell’impunità – rimarca in termini negativi il ricorso a misure di sanatoria e di condono, per esigenze di cassa. In tale contesto destano perplessità anche le ipotesi di utilizzare il gettito aggiuntivo derivante dal rimpatrio dei capitali al perseguimento di finalità del tutto eterogenee, come lo stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici e l’erogazione del cinque per mille al terzo settore. Incidentalmente esprime in proposito preoccupazione per la scomparsa di tale facoltà dalla modulistica della dichiarazione dei redditi comparsa sul sito dell’Agenzia delle entrate.

I documenti di bilancio non assicurano inoltre risorse al fondo per le non autosufficienze e al fondo nazionale per la sanità, mettendo in pericolo l’adeguatezza dei livelli dell’assistenza da fornire ai cittadini; oltre alla scorrettezza sotto il profilo contabile di talune coperture utilizzate, essi si caratterizzano anche per la mancanza di una visione strategica sul rilancio dell’economia e dei consumi.

L’oratore rileva infatti in termini critici che la maggioranza, forte dei numeri di cui gode attualmente in Parlamento, prosegue lungo la strada di una politica economica controproducente e dannosa per il Paese. In tal senso lamenta l’insufficienza delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale pubblico, che sarà a malapena in grado di assicurare l’indennità di vacanza contrattuale e fa sì inoltre che il Governo disattenda gli accordi siglati con le organizzazioni sindacali sul nuovo modello di contrattazione collettiva.

Esprime quindi forte preoccupazione per il quadro di finanza pubblica che emerge dai documenti di bilancio, contrassegnato dalla diminuzione delle entrate tributarie e dal continuo incremento del debito pubblico, che è aumentato nel periodo compreso fra ottobre 2008 e agosto 2009 di ben 89 miliardi di euro.

L’unico aspetto positivo che l’oratore rinviene dai documenti di bilancio è la riduzione della spesa per interessi, ma essa non può essere ascritta a merito dell’attuale Governo che si è limitato a beneficiare del calo dei tassi.

Nel condividere l’enfasi posta dal senatore Musi sulla gestione dei finanziamenti alle imprese a fondo perduto, ravvisa l’esigenza di intervenire sulla situazione attuale, caratterizzata da scarsa trasparenza nell’erogazione di contributi.

Indi stigmatizza l’operato delle principali banche italiane, che da un lato restringono le condizioni di accesso al credito per la generalità delle aziende, e dall’altro assicurano un ingiustificato sostegno finanziario a imprese ormai in dissesto, come la società Risanamento.

Conclude il proprio intervento ribadendo l’esigenza che il Governo operi un’inversione di rotta adottando politiche di sostegno in favore delle fasce sociali a basso reddito e rilanciando i consumi privati, ripudiando l’attuale immobilismo nell’attesa di un miglioramento della congiuntura

economica. Tra gli interventi da attuare, annette particolare rilevanza alla dismissione di una quota delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, considerando il corso attuale dei metalli preziosi, in analogia con quanto deciso dagli altri Paesi dell'area dell'euro, in modo da ottenere risorse da utilizzare a riduzione del debito pubblico.

Interviene la senatrice LEDDI (PD) la quale rileva criticamente che il disegno di legge finanziaria limita la proroga di incentivi fiscali alle ristrutturazioni edilizie trascurando gli interventi per il risparmio energetico. Chiede quindi conto al Governo di tale limitazione. Chiede inoltre di chiarire se il Governo intende o meno dare effettiva attuazione alle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria che prevede l'utilizzazione di un eventuale *extra* gettito per ridurre la pressione fiscale a favore dei redditi medio-bassi.

Al di là di tali puntualizzazioni, valuta criticamente l'atteggiamento del Governo di aggirare sostanzialmente le questioni più urgenti rinviandone *sine die* la soluzione. A tale riguardo ritiene che la presentazione di una legge finanziaria estremamente semplificata e snella, pur preferibile in rapporto alle degenerazioni delle leggi finanziarie degli anni passati, non può essere condivisa se si trasforma in proposta ordinaria una misura adottata in deroga alle prescrizioni della legge di contabilità. Allo stesso modo, rileva l'incapacità del Governo di proporre una visione strategica in grado di individuare gli strumenti per cogliere i futuri segnali di ripresa. Di fronte al silenzio dell'Esecutivo sulle misure per superare la crisi ritiene essenziale chiedere qual è l'orientamento del Ministro per utilizzare le risorse originariamente previste per i cosiddetti Tremonti *bond* e non sottoscritti dalle banche, ovvero comprendere come mai non sia ancora stata attuata la disposizione per accelerare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Il senatore MUSI (PD) ravvisa l'esigenza di una riflessione della Commissione sul funzionamento della giurisdizione tributaria, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali sull'incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, che prospettano a suo avviso il rischio di un aumento del contenzioso con l'amministrazione finanziaria.

Il presidente BALDASSARRI, nel convenire con la rilevanza del tema, ne rinvia la valutazione in un prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 18.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,
premessi che

appare opportuno che la Commissione di merito inviti il Governo ad esplicitare i criteri in applicazione dei quali si è ritenuta necessaria la conferma della permanenza in vigore ovvero è stata confermata l'abrogazione di norme, in assenza dei quali la valutazione delle singole disposizioni citate nel documento rischia di non essere del tutto efficace;

certamente l'interlocuzione con il Governo non mancherà nel corso dell'esame presso la Commissione per la semplificazione di chiarire tali criteri pur tenendo conto dell'assenza di una relazione governativa in grado fornire indicazioni per i settori normativi di competenza della Commissione finanze.

esprime un parere favorevole con i seguenti rilievi e osservazioni:

preliminarmente, si osserva che vi sono atti normativi inclusi nell'elenco in esame che risultano già inclusi nell'elenco 1 degli atti abrogati ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008.

Si ricordano, a titolo di esempio, le seguenti voci: il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge n. 874 del 2 giugno 1927; il Regio decreto-legge n. 1728 del 23 agosto 1929,

qualora dunque l'intenzione fosse quella di salvare tali atti – la cui vigenza in molti casi risulta difficile comprendere se non con l'ausilio di una relazione governativa in merito – sarebbe necessario espungerli dall'allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008 e inserirli nell'allegato 2 dello stesso decreto;

in relazione alla indicazione di decreti-legge da confermare in vigore, appare necessario confermare la vigenza anche delle relative leggi di conversione;

al n. 192 dell'elenco in esame è riportato il Regio decreto-legge n. 596 del 1925, il quale modifica il Regio decreto n. 2440 del 1923 (Regolamento di contabilità generale dello Stato). Quest'ultimo Regolamento, Regio decreto n. 2440 del 1923, non viene invece riportato negli atti salvati dalle abrogazioni, eppure tale atto normativo, allo stato, è abrogato solo per alcuni articoli (articoli 8, 12-*bis*, da 30-35-*bis*, da 37 a 43, 49, 50, 64, 67-*bis*, 77, 78, 79). Per la restante parte, il Regio decreto n. 2440 reca la attuale disciplina contabile dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato, nonché talune disposizioni relative agli adempimenti

da parte dei responsabili dei pagamenti di somme a valere sul bilancio statale e da parte di coloro che hanno la responsabilità sulla gestione delle entrate del bilancio. Peraltro, il Regio decreto n. 596 del 1925, i cui articoli (tranne l'articolo 3) costituivano novelle al Regio decreto n. 2440 – tutte abrogate da interventi legislativi postumi – risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200 del 2008 (allegato 1). Pertanto, qualora l'intenzione fosse di sottrarlo all'abrogazione, andrebbe incluso nell'allegato 2, appunto dedicato agli atti sottratti all'effetto abrogativo del decreto-legge n. 200. In ogni caso, andrebbe indicata anche la legge di conversione del Regio decreto n. 596 (legge 18 marzo 1926, n. 562), che invece non viene indicata.

Settore finanze e credito

Si osserva, anzitutto, che la legge 6 aprile 1936, n. 850 (voce n. 520 dell'elenco) ha convertito il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 198, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio; detta tassa non risulta più vigente, in quanto superata dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di Imposta sul valore aggiunto – IVA.

Analoga osservazione vale per la legge 13 luglio 1954, n. 502 – voce n. 1392 dell'elenco – recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merce. L'imposta generale sull'entrata è stata abolita dall'articolo 90, comma primo, n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

La legge 3 aprile 1942 n. 388 (che modifica l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, voce n. 778 dell'elenco) risulta già abrogata dall'articolo 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200; essa peraltro non compare tra le voci sottratte all'abrogazione ai sensi dell'Allegato alla legge n. 9 del 2008, di conversione del citato decreto-legge n. 200 del 2008. Analogamente, risulta già abrogato dal decreto-legge n. 200 del 2008 il decreto-legge luogotenenziale n. 546 del 1945 (voce n. 884 dell'elenco), concernente agevolazioni di ordine economico e tributario in favore della regione Valle d'Aosta.

La voce n. 1183 dell'elenco fa salva la legge 16 giugno 1950 n. 331, di conversione del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 (recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori). Tuttavia, esso risulta già abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2001, n. 310, con il quale è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59 del 1997).

Per quanto concerne la materia creditizia, si ricorda che il Testo delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 ha recato un'organica (e, in certe parti, innovativa) disciplina del settore, disponendo conseguentemente l'abrogazione esplicita delle norme più risalenti in materia.

In particolare, l'articolo 161 del citato TUB ha parzialmente abrogato il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 (voce n. 604 dell'elenco), e successive modificazioni e integrazioni, con l'eccezione del Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere *d*) e *f*) e 35, secondo comma, lettera *b*) del decreto-legge n. 375 del 1936.

Sembrirebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.

Analoga osservazione vale per il decreto legislativo C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691, recante l'istituzione di un Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio (quest'ultimo abrogato dall'articolo 161 del TUB, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'articolo 1, primo comma)

Il Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (voce n. 634 dell'elenco) in materia di repressione delle violazioni delle leggi valutarie, pur formalmente in vigore, reca disposizioni di fatto completamente abrogate dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, Testo unico delle norme in materia valutaria.

La legge 19 novembre 1942, n. 1472, concernente le fusioni di società commerciali è stata abrogata dall'articolo 26, decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22 in quanto quest'ultimo, in attuazione di direttive comunitarie – in particolare, la n. 78/855/CEE e la n. 82/891/CEE – ha ridisciplinato la materia delle fusioni e delle scissioni societarie.

La legge 26 luglio 1939, n. 1037 (recante l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato; voce n. 665 dell'elenco) risulta già parzialmente abrogata dall'articolo 15, Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 con esclusione degli articoli 3, 7 e 8. Appare conseguentemente opportuno indicare con precisione le norme superstiti.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 – voce n. 1448 dell'elenco – è stato disposto il Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; si ricorda, anche con riferimento alle disposizioni in materia di Ragioneria generale dello Stato, che con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lotto

Il gioco del lotto è attualmente disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale

del lotto», e dal relativo regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303).

L'articolo 29 della legge n. 528 del 1982 dispone «l'abrogazione delle norme incompatibili con la legge stessa».

Nell'allegato 1 al presente schema di decreto non figura tra le disposizioni da salvare il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la «Riforma delle leggi sul lotto pubblico».

Semberebbe opportuno eliminare dal predetto allegato le seguenti disposizioni di legge che rinviano alla precedente disciplina del gioco del lotto:

«n. 738: Regio decreto 19 luglio 1941, n. 885 (Modificazioni al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, relativo al lotto pubblico);

«n. 820: legge 24 maggio 1943, n. 420 (Modificazioni al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, relativo al lotto pubblico);

«n. 927: decreto legislativo C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122 (Modificazioni alla legge sul lotto pubblico);

«n. 1015: decreto legislativo C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 (Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto);

«n. 1096: decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717 (Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto);

«n. 2159: legge 5 luglio 1966, n. 518 (Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973).

Monopoli di Stato

«n. 260: Relativamente al Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258 non viene fatta salva la legge di conversione 6 dicembre 1928, n. 3474.

Guardia di finanza

«non viene riportato nell'elenco il Regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560 (Istituzione della «medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della regia Guardia di finanza);

«non viene riportato nell'elenco la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 (Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri);

«non viene riportato nell'elenco la legge 30 novembre 1961, n. 1326 (Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza);

«viene riportato in elenco la legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza) che risulta già abrogata dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

«non viene riportato nell'elenco la legge 6 ottobre 1967, n. 942 (Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 13 ottobre 2009

134^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino e il vice ministro dello sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010
- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore VIMERCATI (PD) formula un giudizio negativo sui disegni di legge finanziaria e di bilancio presentati dal Governo: infatti, se è vero che la fase più drammatica della crisi economica è oramai alle spalle, tuttavia – come rilevato più volte dalle organizzazioni sociali nonché dall'opposizione parlamentare – persistono per il futuro motivi di forte preoccupazione, tra i quali il più increscioso consiste nella previsione, per il 2010, di un milione di nuovi disoccupati.

Dinanzi ad un quadro così critico, i provvedimenti in esame appaiono del tutto inadeguati ad offrire una risposta ai problemi del sistema economico-produttivo nazionale e a permettere al Paese di uscire dalla recessione.

Tale analisi risulta ancor più avvalorata in relazione ai settori delle infrastrutture e delle telecomunicazioni. Infatti, con riguardo a quest'ultimo profilo, a fronte di ingenti stanziamenti disposti da altri governi europei per lo sviluppo del sistema di connessione *internet* «a banda larga», il nostro Esecutivo si rivela gravemente inadempiente.

Altresì, si constata una scarsa attenzione per gli investimenti infrastrutturali, dal momento che i numerosi impegni incentrati sul ricorso alla leva dei lavori pubblici quale strumento di rilancio del Paese sono rimasti sulla carta: al riguardo, appare preoccupante la mancanza di informazioni certe sull'esito della riunione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) convocata venerdì prossimo per l'approvazione di stanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture connesse all'*Expo* 2015 di Milano.

Inoltre, da un puntuale esame dei vari capitoli di spesa, emergono riduzioni dei fondi per le grandi opere strategiche per oltre tre miliardi di euro: in particolare, risulta particolarmente penalizzata la realizzazione dell'alta velocità sulle linee Milano-Genova e Milano-Verona, nonché sul nodo di Verona.

È pure singolare che – a dispetto delle forti pressioni per la celere approvazione del disegno di legge n. 1720 sulla sicurezza stradale – si assista ad un tagli dei fondi destinati alle attività di informazione e di prevenzione relative proprio alla sicurezza sulle strade; un taglio di oltre 200 milioni grava invece sulle politiche per la casa. Ancora più paradossale è il fatto che, per il triennio 2010-2012, gli stanziamenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dal trattato di Bengasi stipulato con la Libia – equivalenti a 540 milioni – superino i fondi destinati all'emergenza derivante dal terremoto in Abruzzo pari a 530 milioni.

In conclusione, l'inadeguatezza dell'impianto complessivo dei disegni di legge finanziaria e di bilancio si traduce nell'incapacità di fornire risposte serie alla crisi economica in atto: per sopperire a tali distorsioni, il Gruppo del Partito democratico si riserva di attivare le opportune iniziative parlamentari necessarie a garantire l'effettivo utilizzo degli 800 milioni di euro previsti dal cosiddetto «Piano Caio» per il progetto della «banda larga», nonché a permettere il superamento del taglio di 30 milioni di euro relativo al fondo per il passaggio al sistema del digitale terrestre.

Il senatore GALLO (*PdL*), dopo aver formulato un giudizio complessivamente positivo sui provvedimenti in titolo, si sofferma sull'urgenza di ammodernare il sistema infrastrutturale del Mezzogiorno di Italia, quale preconditione per lo sviluppo dell'intero sistema Paese. Al riguardo, il Governo deve continuare nel forte impegno intrapreso, consapevole degli spazi di manovra sempre più esigui, sia a causa della stringente tempistica legata all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione del federalismo

fiscale sia dei sempre più ristretti margini di ricorso ai fondi strutturali 2007-2013.

Lo strumento che appare più opportuno utilizzare consiste pertanto nella predisposizione, da parte dell'Esecutivo, di precisi cronoprogrammi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo del Sud.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia che il proprio Gruppo presenterà una serie di ordini del giorno – concernenti le politiche per la casa, gli investimenti infrastrutturali, il diritto alla mobilità e il progetto di «banda larga» – oltre ad alcuni emendamenti finalizzati ad accrescere la spesa per gli investimenti nei suddetti settori.

Pur consapevoli del carattere poco più che simbolico di tale iniziativa, si intende in tal modo far emergere le criticità di un provvedimento che, non solo non offre risposte adeguate alla crisi economica in atto, ma altresì appare congegnato come se si volesse ignorare la difficile congiuntura in cui versa il Paese.

Infatti, dinanzi al forte aumento della disoccupazione previsto per il prossimo anno, anziché procedere ad una riforma strutturale del sistema degli ammortizzatori sociali, ci si limita ad estendere la copertura degli ammortizzatori in deroga, stornando risorse per lo più destinate alle Regioni.

Sul fronte degli investimenti nelle infrastrutture materiali ed immateriali, dall'analisi dei tagli di bilancio emerge una forte contrazione: per quanto riguarda il diritto alla mobilità, vengono ridotti di 3.350 milioni i fondi per la realizzazione dell'alta velocità e si azzerano le risorse assegnate alle Regioni per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture; relativamente alle politiche abitative e al governo del territorio, si riducono di 693 milioni gli stanziamenti in favore dell'edilizia sperimentale ed agevolata e dei canoni di locazione.

Da tale quadro di insieme, si rileva una forte penalizzazione a carico delle missioni e dei programmi di spesa riconducibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, col paradossale effetto che questi ultimi viene a configurarsi come una sorta di dicastero senza portafoglio.

In conclusione, non si può che ribadire un giudizio nettamente negativo sui provvedimenti in esame, presentati da un Governo che sta attuando un'operazione di sostanziale rimozione collettiva della crisi economica, rinunciando altresì, a differenza degli altri Esecutivi europei, all'adozione delle necessarie misure anticicliche. Peraltro, pare curioso esaltare il cosiddetto «modello Abruzzo», a fronte di una sostanziale inerzia dinanzi ad altri drammatici eventi quali l'incidente ferroviario di Viareggio dello scorso mese di luglio e l'alluvione di Messina di pochi giorni fa; inoltre, la reiterata insistenza sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – a scapito di interventi più urgenti come la messa in sicurezza dell'assetto idrogeologico del territorio – appare conforme ad una politica basata sugli annunci ad effetto, anziché sull'effettiva individuazione e risoluzione dei prioritari problemi del Paese.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nell'esprimere apprezzamento per un disegno di legge finanziaria che non modifica i saldi di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ritiene che il Governo abbia già intrapreso le iniziative necessarie per permettere al Paese di uscire dalla recessione, mantenendo un alto livello di coesione sociale; peraltro, importanti organismi sopranazionali come la Banca centrale europea e l'OCSE hanno riconosciuto come l'Italia stia uscendo dalla crisi economica in condizioni migliori di altri paesi.

Per quanto concerne gli elementi di criticità sottolineati dal senatore Marco Filippi, è inevitabile che l'ingente ammontare del nostro debito pubblico impedisca – a prescindere dall'orientamento politico dei vari governi – la predisposizione di considerevoli programmi di sviluppo, dovendosi concentrare gli sforzi sul risanamento dei conti della finanza pubblica.

Va pure ricordato che lo scorso anno questa Commissione ha contribuito – in sede di esame del terzo decreto correttivo del «Codice degli appalti» – ad affinare l'istituto della finanza di progetto, che rappresenta un indubbio volano per l'ammodernamento infrastrutturale, in grado di sopprimere alla carenza delle risorse pubbliche.

Per quanto riguarda poi il ponte sullo Stretto di Messina, si sottolinea come sia stata già bandita la gara per l'affidamento dell'appalto relativo a tale opera, la cui realizzazione rappresenta una scommessa su cui si gioca la credibilità delle istituzioni.

Da ultimo, ribadisce la valutazione positiva sui provvedimenti in esame, che appaiono coerenti con la politica del Governo tesa all'ammodernamento infrastrutturale del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente GRILLO aggiorna il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 13 ottobre 2009

96^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CURSI dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio, per le parti di competenza della Commissione. Ricorda che l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge in titolo si concluderà con la votazione di due rapporti: uno riguardante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le connesse parti del disegno di legge finanziaria; l'altro, lo stato di previsione del Ministero dell'economia, limitatamente alla missione turismo e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

A tale proposito, ricorda altresì che i predetti rapporti (nonché gli eventuali rapporti di minoranza), dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro le ore 16 di martedì 20 ottobre.

Propone quindi di fissare alle ore 11 di domani, mercoledì 14 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emenda-

menti, onde procedere, nelle sedute successive, alle votazioni dei medesimi, qualora presentati, nonché alla votazione dei rapporti.

Ricorda infine che sono proponibili in questa sede emendamenti (di carattere compensativo) alle tabelle di competenza in esame (n. 2, limitatamente alle parti di competenza del turismo, e n. 3), mentre emendamenti al disegno di legge finanziaria devono essere presentati presso la Commissione bilancio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore VETRELLA (*PdL*), nel riferire sui provvedimenti in titolo, fa presente che essi si inseriscono nel quadro degli indirizzi di finanza pubblica indicati con le risoluzioni parlamentari relative al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 e tengono conto degli elementi da ultimo indicati con la Nota di aggiornamento allo stesso documento, prodotta contestualmente alla presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il triennio 2010-2012. In particolare, egli segnala che la Nota di aggiornamento del DPEF registra un miglioramento del clima economico a partire dal secondo trimestre dell'anno, pur sottolineando la permanenza di una elevata incertezza sull'intensità e la solidità dei segnali di ripresa, soprattutto nel medio periodo.

Per il 2009 viene quindi riconfermato il livello d'indebitamento netto al 5,3 per cento del PIL e per il 2010 tale livello resta fissato al 5,0 per cento, mentre migliora di 0,1 punti percentuali di PIL nel 2011 e di 0,2 punti percentuali rispettivamente nel 2012 e nel 2013, per effetto del diverso profilo della spesa per interessi. L'avanzo primario si riduce di 0,2 punti percentuali di PIL negli anni 2010-2011 e di 0,1 punti percentuali nel biennio successivo, fino a raggiungere il 3,4 per cento del PIL nel 2013. Il debito in rapporto al PIL dovrebbe diminuire gradualmente, a partire dal 2010, in misura leggermente superiore a quella prevista dal DPEF, fino a raggiungere il 112,7 per cento del PIL nel 2013.

Passando ad illustrare le parti di competenza della Commissione, il relatore si sofferma sull'art. 2, comma 18, del disegno di legge finanziaria che prevede una proroga per il triennio 2010-2012 delle limitazioni poste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'assunzione di personale da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Un'altra norma d'interesse della Commissione è quella contenuta all'articolo 2, commi 7 e 8, del disegno di legge finanziaria, che, modificando i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), relativamente alle spese di ristrutturazione edilizia, prevede la proroga per l'anno 2012 della detrazione IRPEF e la messa a regime dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata. Si tratta, in particolare, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata che ha senz'altro svolto, e potrà ancor di più svolgere, in futuro, un ruolo di so-

stegno e volano per l'intero settore delle piccole e medie imprese del comparto edilizio.

Dopo aver evidenziato che le tabelle A e B, allegate al disegno di legge finanziaria (e recanti l'indicazione delle voci da includere, rispettivamente, nel fondo speciale di parte corrente e in conto capitale), non recano accantonamenti riferiti al Ministero dello sviluppo economico, si sofferma sulle autorizzazioni di spesa, indicate nella tabella C, in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annuale è rimessa alla legge finanziaria. Per quel che riguarda la competenza del Ministero dello sviluppo economico, egli riferisce che, nell'ambito della Missione «Regolazione dei mercati» – Programma «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori», viene definito l'importo relativo al trasferimento per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nella misura di euro 14.581.000 per l'anno 2010 e di euro 11.096.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Sempre nell'ambito del predetto programma, è quantificato anche lo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: 882 mila euro per il 2010, ridotto a 595 mila euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Nell'ambito della Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» – Programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*» viene fissato l'importo relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, previsto dall'art. 1, comma 43 della citata legge n. 549 del 1995, nella misura di euro 24.855.000 per l'anno 2010, ridotti a euro 18.955.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. A tale riguardo, egli ricorda che, in occasione del recente esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, venne evidenziata l'inadeguatezza delle predette risorse e l'impegno del Governo ad accrescerne la dotazione proprio nella emananda legge finanziaria.

Sempre nell'ambito del medesimo programma di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, viene poi quantificata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 69 del 1997 (riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero), la somma trasferita all'Istituto per le spese di funzionamento, nella misura di 83.153.000 euro per l'anno 2010 e di 80.901.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, nonché l'importo della spesa prevista per le attività promozionali delle esportazioni (art. 8, comma 1, lettera *b*) della medesima legge n. 69) nella misura di euro 54.912.000 per il 2010 e di euro 41.684.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» – Programma «Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito mine-

rario ed industriale», l'importo di euro 197.441.000 viene destinato per ciascuno degli anni 2010 e 2011, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); per il 2012 è prevista, per la medesima finalità, una spesa di poco superiore e pari a euro 198.191.000.

Fa presente poi che nessuna delle voci incluse nelle tabelle D (contenente le variazioni da apportare nel 2010 per il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all'economia classificate tra le spese in conto capitale) ed E (variazioni da apportare al bilancio a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte) è riferita al Ministero dello sviluppo economico, mentre la Tabella F, che rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, contempla numerosi interventi relativi alla competenza del Ministero dello sviluppo economico e soprattutto quelli riguardanti il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), dei quali fornisce una analitica descrizione.

Per quello che concerne lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (tabella n. 3) il relatore ricorda, in primo luogo, che il Ministero è stato riorganizzato integrando le competenze e le missioni del Commercio internazionale e delle Comunicazioni ed è ora chiamato a dare piena attuazione, attraverso una cospicua serie di decreti legislativi, alla recente «legge Sviluppo» che riveste un ruolo centrale nella fase di transizione dalla crisi economica al rilancio del sistema-Paese.

Per le previsioni di competenza, la spesa complessiva del Ministero per il 2010 è stimata in 9.594,33 milioni di euro, ripartiti in 605,34 milioni per la spesa di parte corrente, 8.952,99 milioni per la spesa in conto capitale e 36 milioni per il rimborso prestiti. Tale somma si riduce di molto nella previsione per il 2011 arrivando ad un totale di 8.057,59 milioni di euro e torna a crescere in modo assai sensibile nel 2012 (13.607,51 milioni di euro). Se si considera che la previsione di spesa per il 2009 si attestava in 9.862,44 milioni di euro, occorrerebbero – a suo avviso – dei chiarimenti sui motivi per i quali a fronte di una lieve riduzione per l'anno a venire (circa 270 milioni di euro), si prospetta un notevole abbattimento delle dotazioni per il 2011 ed un consistente innalzamento nell'anno immediatamente successivo (quasi il 40 per cento).

Per quanto riguarda la missione n. 23, concernente il turismo e il relativo programma indicato come Sviluppo e competitività del turismo, il relatore fa presente che le relative u.p.b. si trovano nella tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto tutti gli stanziamenti a favore della Presidenza del Consiglio sono ubicati in tale tabella. Al riguardo, sono previsti stanziamenti per 75,9 milioni di euro con una riduzione di appena 0,3 milioni rispetto al bilancio di previsione 2009 (l'assestamento non ha proposto variazioni). In particolare, sono previsti 42,5 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo (meno 0,2 milioni rispetto al 2009); vi è inoltre uno stanziamento di 33,4 milioni come contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ENIT (meno 0,1 milioni circa rispetto al 2009). Tali disponibilità ap-

paiono non adeguate rispetto alle esigenze di un settore come il turismo ed anzi, ad esaminare la tabella C del disegno di legge finanziaria 2010, relativamente allo stesso comparto, si nota che sia il rifinanziamento della legge n. 292 del 1990 (Ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo), sia i finanziamenti da corrispondere al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono destinati a ridursi ulteriormente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 13 ottobre 2009

114^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

GRAMAZIO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

– **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente TOMASSINI, nel comunicare che il Ministro non potrà partecipare alla seduta a causa di concomitanti, improrogabili impegni, dopo aver ringraziato il sottosegretario Martini, dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice BASSOLI (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sul complesso dei documenti che compongono la manovra di bilancio, osservando come emerga con preoccupante evidenza come la salute sia relegata ad una mera questione contabilistica e di spesa, dato tanto più preoccupante nella prospettiva in cui l'istituendo Ministero della salute ap-

pare fortemente ridimensionato nelle sue attribuzioni in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo aver richiamato le rilevanti ripercussioni che la grave crisi finanziaria globale ha determinato nei confronti delle famiglie, delle imprese e delle strutture commerciali, reputa necessario provvedere all'adozione di opportune misure nel campo della medicina di base, anche alla luce della progressiva riduzione delle spese per la salute nelle realtà territoriali del centro-sud. Stigmatizza in particolare il contenzioso che si è aperto circa il dibattito inerente al «Patto per la salute», reputandolo un fatto assai grave per il Paese per le conseguenze in termini di tenuta del sistema sanitario: i tagli negli stanziamenti previsti nell'ambito delle tabelle di bilancio non consentono alle Regioni di poter assicurare i livelli essenziali di assistenza, laddove il «Patto per la salute», prende avvio proprio sulla base di questo presupposto. Grava infine sulle Regioni l'obbligo a prevedere in bilancio uno specifico accantonamento per gli oneri derivanti dai contratti del Servizio sanitario nazionale, in una situazione caratterizzata peraltro da una generale precarizzazione del personale.

Quanto alla proposta di ridurre i posti letto del 3 per mille, si interroga se a tale riduzione in un sistema sanitario incentrato principalmente sull'assistenza ospedaliera faccia riscontro la riorganizzazione dei servizi territoriali di medicina generale, laddove si assiste invece ad un incremento dei ricoveri conseguenti a dimissioni troppo sollecite. Reputa a suo avviso impossibile operare una riforma a costo zero senza misure di riorganizzazione attraverso idonei investimenti nell'ambito dell'assistenza sul territorio. In questo quadro le Regioni sono costrette a muoversi entro parametri di bilancio assai ridotti, con conseguenti ulteriori aggravii per i cittadini in termini di addizionali su IRPEF ed IRAP e pagamenti di *ticket* per le spese alberghiere connesse a ricoveri ospedalieri. In tal modo ritiene che il disegno federalista in corso di attuazione appare fortemente ridimensionato alla luce di un'azione di accentramento forte da parte del Governo nel dettare i contenuti del nuovo «Patto per la salute», in assenza di una interlocuzione proficua con le Regioni.

Esprime quindi preoccupazione per le riduzioni degli stanziamenti concernenti l'Istituto nazionale delle popolazioni migranti, le misure di contrasto per le malattie di povertà, nonché l'assistenza veterinaria. A tale ultimo riguardo, si pone a suo avviso come prioritaria l'esigenza di tutela e protezione degli animali in un contesto in cui il randagismo ha prodotto conseguenze orripilanti.

Giudica inoltre insufficienti le risorse destinate al campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della salute, pari allo 0,75 per cento sul totale della spesa sanitaria, laddove in Inghilterra è pari all'1,4 per cento con la prospettiva di raggiungere il 4 per cento entro il 2014. Al riguardo fa presente come in ambito europeo gli investimenti del settore della salute non solo siano ritenuti cruciali per l'incremento del benessere e per la qualità della vita, ma siano anche reputati indispensabili per innescare virtuosi percorsi produttivi.

Nel preannunciare un orientamento contrario sui provvedimenti in titolo, esprime l'auspicio che possano trovare accoglimento gli ordini del giorno al riguardo presentati dalla sua parte politica.

Il senatore BOSONE (PD) rileva che, anche in occasione dell'esame dei documenti di bilancio, dovrebbero essere riproposte le considerazioni critiche che l'opposizione ha avuto modo di formulare in precedenti circostanze, senza che tali spunti e suggerimenti fossero tradotti in azioni da parte del Governo. In particolare, si evidenzia una mancata attenzione nei confronti dei problemi della sanità italiana, nonostante tale settore abbia urgente bisogno di essere valorizzato e preservato. Pertanto, sebbene i provvedimenti in titolo siano stati presentati dal Governo in una fase ancora transitoria – nella quale si sta profilando una riforma della legge di bilancio, ma nel contempo si seguono ancora vecchi criteri – traspare una evidente approssimazione.

Rispetto a queste considerazioni generali sarebbe indispensabile che da parte del Presidente del Consiglio, come di altri esponenti della compagine governativa, si adoperassero espressioni meno improntate all'ottimismo, in generale sostituendo alla politica degli *slogan* una politica ancorata a fatti concreti, soprattutto in un comparto delicato e complesso quale quello sanitario.

Nell'evidenziare che il disegno di legge finanziaria non sembra proporre un quadro preciso delle risorse finanziarie disponibili – anche perché si è in attesa di comprendere con esattezza le entrate che deriveranno dal cosiddetto scudo fiscale – si sofferma sull'attuale condizione di stallo che vive il confronto tra lo Stato e le Regioni per quanto riguarda la definizione del nuovo «Patto per la salute». A suo avviso, tale situazione di difficoltà è in gran parte imputabile al Governo che ha presentato una proposta che contiene drastici tagli delle risorse, con particolare riguardo ai livelli essenziali di assistenza. Tale impostazione viene prospettata nei confronti delle Regioni che già si trovano in evidente stato di difficoltà sia perché sono, come ad esempio la Lombardia, già al limite massimo di imposizione fiscale, sia perché sono state già costrette a contenere servizi o prestazioni. È facile prevedere che per molte regioni sarà arduo mantenere gli attuali livelli di eccellenza, senza trascurare poi il dato, più volte sbandierato dal ministro Sacconi, relativo al consolidamento del pilastro rappresentato dalla sanità privata. Tuttavia, nonostante ripetute richieste di chiarimento, tale pilastro resta ancora indefinito, lasciando sorgere il sospetto che si voglia creare un sistema alternativo rispetto a quello attuale, sistema che, nonostante sia invidiato ed imitato, rischia di essere ingiustamente smantellato.

Le considerazioni critiche esposte inducono quindi a ritenere che l'Esecutivo non abbia colto il valore effettivo sotteso al potenziamento del sistema sanitario, come se non si volesse in qualche modo scommettere su tutte le capacità del Paese. Appare allora preoccupante che non si sia spesa nemmeno una parola sui processi di riorganizzazione e sui sistemi di controllo delle spese sanitarie; analoghe carenze si riscontrano anche sull'esi-

genza di superare gli squilibri tra Nord e Sud del Paese e di incrementare le risorse umane, nonostante molti reparti degli ospedali siano in sofferenza a causa dei turni massacranti ai quali è sottoposto il personale medico. Sarebbe poi indispensabile rivedere i criteri di accesso alle Facoltà di Medicina in modo da prevedere un grado di selezione che si realizzi più a valle che a monte. Del tutto assente poi qualsiasi riferimento anche nei confronti della medicina territoriale e della medicina di base.

Alla luce di tali argomentazioni, non può che esprimere un forte giudizio critico nei confronti dei documenti di bilancio all'esame della Commissione in quanto si è persa un'altra occasione da parte del Governo per intraprendere un percorso di razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema sanitario nazionale. Coglie quindi l'auspicio che, attraverso l'accoglimento di specifici ordini del giorno, si vogliano quanto meno condividere quelle soluzioni che sono sempre più necessarie per migliorare il quadro descritto.

Il senatore ASTORE (*IdV*) sottolinea in primo luogo come, alla luce di uno studio condotto sulle prospettive del sistema sanitario nazionale, sia emersa una vistosa frattura tra le Regioni del nord e del sud Italia; inoltre, a livello comparativo con altre realtà europee, la spesa sanitaria, attestatasi al 6,36 per cento del PIL, ha portato l'Italia all'ottavo posto su scala europea. Contrariamente alle proposte annunciate dal Governo riguardo a futuri programmi di riordino del Servizio sanitario nazionale, osserva come la manovra di finanza pubblica non rechi proposte costruttive e concrete, salvo indiscriminate diminuzioni negli stanziamenti necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza. A tale riguardo, egli sollecita una riflessione circa le prospettive di sviluppo dell'offerta sanitaria, tenuto conto che i proventi stimati derivanti dalle misure del cosiddetto scudo fiscale non verranno utilizzati per far fronte alle esigenze del settore sanitario: sarebbe preferibile a suo avviso ripartire le risorse del Fondo sanitario in modo più equo e perequativo attraverso la definizione di nuovi criteri, senza che, dinanzi a pressioni più forti provenienti da alcuni ambiti politici, possano alimentarsi in misura ancor maggiore le diseguaglianze tra le diverse realtà territoriali.

Nel rilevare con rammarico come le misure finora individuate, quali la reintroduzione dei *ticket* e l'istituzione del Fondo per le Regioni in difficoltà, non abbiano sortito gli effetti sperati, esprime un giudizio negativo sull'assenza di una strategia complessiva per la salute legata alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza: si registra quindi un'impostazione di stampo ragionieristico, caratterizzata unicamente da ampi tagli agli stanziamenti nonché da forti riduzioni di posti letto. In particolare, la mancanza di proposte concrete riguardo alle prospettive che il Governo intende attuare, specialmente alla luce delle tensioni che si sono aperte nei confronti delle Regioni nell'ambito della definizione del nuovo «Patto per la salute», costituisce un evidente ostacolo per la creazione di un federalismo responsabile, minando al contempo all'unità del sistema Paese. Occorre quindi recuperare l'equilibrio tra i diversi livelli di Governo nell'ambito di un rapporto in cui l'interlocuzione tra Parlamento, Esecutivo ed Enti locali sia collaborativa.

Conclude infine rilevando che, anche al di là delle questioni strettamente finanziarie concernenti gli stanziamenti di bilancio, occorre avviare quanto prima una riflessione di ampio respiro sulle prospettive della tutela della salute, con particolare riguardo all'offerta dei servizi sanitari nel Centro Sud in cui è ancora forte il divario rispetto alle Regioni del Centro Nord. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo, ribadendo l'impostazione ragionieristica in un settore che necessita invece di una rinnovata riflessione culturale per adeguare l'offerta sanitaria alle esigenze che si impongono allo stato attuale.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*), dopo aver ricordato che il dibattito sui documenti di bilancio dovrebbe essere inserito all'interno di una cornice generale che sta mutando, alla luce della recente approvazione da parte del Senato del disegno di legge volto ad istituire il Ministero della salute, osserva che se i provvedimenti in titolo non costituiscono forse lo strumento più appropriato per avviare un approfondimento sulla riforma della sanità, costituiscono comunque l'occasione per misurare il livello di concretezza delle politiche che in tale settore l'Esecutivo intende portare avanti.

Tuttavia, rispetto a tale assunto iniziale, si denota una stridente contraddizione tra quanto promesso o annunciato e quanto poi di fatto contenuto nelle varie poste di bilancio che evidenziano una desolante contrazione di risorse. Gli stessi scenari innovativi, e pur condivisibili, descritti dal Libro Bianco sono mortificati da una consistente riduzione degli stanziamenti che testimonia una incoerenza inspiegabile ed inaccettabile tra quanto proclamato e quanto poi previsto con singoli interventi.

In particolare emerge una grave disattenzione del Governo nei confronti delle politiche materno-infantili, dal momento che appare incredibile che non si individuino le risorse necessarie per il registro nazionale dell'endometriosi. Inoltre, non sembra esservi una chiave di lettura sufficientemente chiara in merito ai tentativi di riformare il Servizio sanitario nazionale: si riscontra quindi non solo una mancanza di coraggio ed una complessiva incoerenza, ma anche scarsa chiarezza sulla regia che dovrebbe condurre politiche finalmente innovative. Alla luce di tali profili critici, pertanto, la futura istituzione del Ministero della salute potrebbe rivelarsi non risolutiva per contenere le spinte disgregatrici in atto e per ridurre i livelli sempre crescenti di disuguaglianza.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), nel puntualizzare come la quota di spesa finanziaria pari al 6,37 per cento del PIL è stata stabilita dalla legge finanziaria del 2007, osserva preliminarmente che la manovra di finanza pubblica si iscrive in una cornice economico-finanziaria che risente della crisi internazionale. In questo quadro, osserva come sussista una sostanziale condivisione tra tutte le forze politiche riguardo all'esigenza di introdurre idonei meccanismi nelle modalità di gestione della spesa sanitaria, che tuttavia nel suo complessivo ammontare appare più che sufficiente. A tale scopo, senza l'ambizione di pervenire ad una riforma organica dell'intero sistema sanitario nazionale - posto che non

sono mature le condizioni economiche e culturali – occorre avviare i necessari processi di riorganizzazione mediante la definizione, d'intesa con le regioni, di un «Patto per la salute» per la riqualificazione dei processi di spesa. In particolare, non si tratta di disporre riduzioni di posti letto, quanto semmai di far riferimento agli *standard* di struttura e di numerosità del personale in cui sarà cruciale il compito di vigilanza e controllo che verrà esercitato dall'istituendo Dicastero, per la cui azione peraltro è previsto un cospicuo incremento nei relativi stanziamenti. Sottolinea quindi l'esigenza di una progressiva razionalizzazione delle funzioni ospedaliere, unita ad una migliore utilizzazione delle risorse.

Dopo aver rilevato come il coinvolgimento del settore privato, lungi dal porre le premesse per una mutata impostazione della tutela della salute, costituisca un'occasione per creare opportune sinergie con l'offerta pubblica, richiama la necessità di una rinnovata considerazione riguardo agli accessi alle Facoltà di medicina, fermo restando l'obiettivo di una riorganizzazione a livello strutturale.

In relazione alle considerazioni svolte dal senatore Gustavino, fa presente come le contraddizioni tra le proposte annunciate e l'adozione di misure concrete costituisca un fattore assolutamente normale nell'attuazione delle politiche di Governo, tenuto conto dei necessari vincoli di finanza pubblica. In questo quadro si dichiara convinto che l'istituendo Ministero della salute possa svolgere un rilevante ruolo di controllo, funzionale a porre le premesse ad una futura riflessione per una riforma complessiva del sistema sanitario.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel richiamarsi alle osservazioni già formulate durante la precedente seduta, fa presente al senatore Saccomanno che il livello di spesa sanitaria previsto per gli anni 2010-2011 non sembra considerare l'adeguamento al costo della vita, venendosi così a prospettare un taglio di risorse determinato dall'attuale fase di contrazione del PIL.

Ma al di là di tale scarsità di risorse finanziarie, appare preoccupante il disegno politico sotteso ad erodere quella che era stata una conquista significativa degli anni passati con riferimento alla definizione del Patto per la salute. In tal senso, infatti, le forze di maggioranza e di opposizione avevano in qualche modo siglato un'intesa volta a garantire una quota di risorse finanziarie necessaria a permettere alle Regioni di mantenere i livelli essenziali di assistenza.

Tale filosofia positiva è ora messa in serio pericolo dalle scelte unilaterali ed irresponsabili compiute dal Governo: infatti, il taglio dei fondi, non concordato previamente con le Regioni, si traduce in una rottura di quel rapporto prima evidenziato, rottura che è alla base dell'attuale situazione conflittuale tra Governo e Regioni. Si prospetta quindi uno scenario assai preoccupante nel quale, di fronte ad un quadro di risorse finanziarie non più disponibili secondo i livelli del passato, tutte le Regioni si troveranno in una condizione di rischio di disavanzo, comprese quelle dell'Italia settentrionale, un tempo virtuose.

Pertanto, sarebbe doveroso che il Governo fornisca al Parlamento e alla Commissione tutti i chiarimenti necessari per evitare che si concluda l'esperienza positiva rappresentata da una politica che nel passato è stata in grado di responsabilizzare le Regioni.

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore, senatore GHIGO (*PdL*), intervenendo in sede di replica, rileva che nel corso della discussione sono emersi spunti validi ed interessanti; tuttavia, l'elemento centrale sui cui riflettere dovrebbe essere costituito dai rapporti problematici che stanno attualmente vivendo Governo e Regioni. A tale riguardo, sarebbe auspicabile una reciproca assunzione di responsabilità, indispensabile per comprendere come il sistema sanitario possa essere mantenuto pur in presenza di una diminuzione delle risorse disponibili, in una prospettiva che non può escludere anche una diversa distribuzione delle quote di finanziamento alle Regioni o una riforma della disciplina dei livelli essenziali di assistenza. Per tale ragione risulta prioritario un confronto tra il Governo e le Regioni in modo che si possa pervenire ad una soluzione di sintesi condivisa.

Nell'auspicare che tale riflessione possa essere aperta anche in Parlamento e nella Commissione affinché possano essere ricercate le misure più appropriate per rivedere i livelli di spesa del sistema sanitario nazionale, ritiene che, per le parti di competenza, i documenti di bilancio rappresentino la migliore risposta predisposta dall'Esecutivo in una situazione economico-finanziaria assai difficoltosa.

Per tali ragioni ritiene che si possa formulare un giudizio positivo sui provvedimenti in titolo, secondo i termini contenuti nel rapporto favorevole.

La senatrice BIANCHI (*PD*), dopo aver preliminarmente rilevato come la manovra di bilancio appaia priva di obiettivi programmatici riguardo alla ripresa economica e al controllo degli andamenti di finanza pubblica, manifesta un orientamento fortemente contrario, lamentando l'assenza di una efficace strategia per il recupero di capacità competitiva del Paese sul piano della produttività.

Nel richiamare le considerazioni svolte dal ministro Tremonti, osserva come la natura tabellare della manovra di bilancio, nell'impedire temuti «assalti alla diligenza», abbia tuttavia reso particolarmente difficile l'apporto collaborativo da parte dell'opposizione, ostacolando di fatto la possibilità di presentare emendamenti, tenuto conto delle numerose voci di competenza o spese obbligatorie e vincolanti. Tale impostazione peraltro non appare giustificabile specialmente alla luce dell'istituendo Ministero della salute che appare subire, nell'ambito delle sue attribuzioni, una forte influenza da parte del Ministero dell'economia.

Annuncia pertanto la presentazione, a nome della sua parte politica, di uno schema di rapporto alternativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario MARTINI, nel ringraziare i senatori intervenuti nel dibattito, che hanno contribuito ad approfondire alcune rilevanti tematiche, annuncia di aver predisposto un documento volto a offrire risposta ai quesiti emersi nel corso della precedente seduta, che quindi consegna alla Commissione.

Il presidente TOMASSINI avverte che sono stati presentati ordini del giorno riferiti ai provvedimenti in titolo, pubblicati in allegato al resoconto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n.1791, per le parti di competenza.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1791/1/12, rimarcando l'esigenza di una maggiore coerenza dell'azione di Governo riguardo alle iniziative annunciate.

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene per illustrare l'ordine del giorno G/1791/5/12, sottolineando l'esigenza di incrementare le risorse economiche concernenti i livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento alla garanzia per le cure derivanti da malattie croniche e rare.

I restanti ordini del giorno sono dati per illustrati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n.1790, il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Il relatore GHIGO (*PdL*) esprime parere negativo sugli ordini del giorno G/1791/1/12, G/1791/2/12, G/1791/3/12, G/1791/4/12 e G/1791/7/12, mentre esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1791/5/12, purchè sia formulato come raccomandazione al Governo di mantenere le risorse economiche necessarie per la ridefinizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, nonché sull'ordine del giorno G/1791/6/12, purchè sia riformulato nel senso di raccomandare al Governo di mantenere lo stanziamento mirato ad ampliare la ricerca per la medicina di genere.

Dopo aver invitato i rispettivi firmatari a riformulare come mere raccomandazioni gli ordini del giorno G/1791/8/12 e G/1790/1/12, esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1790/2/12.

Il sottosegretario MARTINI esprime parere negativo sugli ordini del giorno G/1791/1/12, G/1791/2/12, G/1791/4/12, G/1791/7/12 e G/1791/8/12, mentre dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1791/3/12.

Formula quindi un parere conforme a quello del relatore per quanto concerne gli ordini del giorno G/1791/5/12 e G/1791/6/12.

Esprime infine parere negativo sugli ordini del giorno G/1790/1/12 e G/1790/2/12.

Previa verifica del prescritto numero legale, dopo che i rispettivi firmatari hanno insistito perché fossero posti in votazione, la Commissione respinge gli ordini del giorno G/1791/1/12 e G/1791/2/12.

L'ordine del giorno G/1791/3/12 risulta accolto dal Governo come raccomandazione.

Il senatore BOSONE (PD), nell'insistere perché sia posto ai voti, sottolinea come l'ordine del giorno G/1791/4/12, sia volto ad impegnare il Governo a ripristinare il Fondo destinato alla rimozione del divario esistente tra il Nord e il Sud Italia, con particolare riferimento alle malattie rare e alle malattie spinali. Al riguardo osserva come il livello complessivo della spesa non sia stato mantenuto inalterato a fronte del mancato adeguamento della stessa all'inflazione, comportando di fatto una riduzione in valore assoluto degli stanziamenti necessari per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Posto in votazione, risulta respinto l'ordine del giorno G/1791/4/12.

Dopo che la senatrice BASSOLI (PD) ha accettato la riformulazione suggerita dal relatore e dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1791/5/12 (testo 2) e G/1791/6/12 (testo 2) risultano accolti come raccomandazione.

Il senatore BOSONE (PD) dichiara il proprio voto favorevole in merito all'ordine del giorno G/1791/7/12 che mira ad assicurare idonei finanziamenti per i progetti di ricerca in ambito biomedico, per i quali è presente una forte riduzione di risorse, la quale impedisce l'apertura di nuove prospettive di sviluppo sia in termini di salute che nel comparto produttivo.

Posto ai voti, risulta respinto l'ordine del giorno G/1791/7/12.

La senatrice BIANCHI (PD), nell'insistere perché sia messo in votazione, richiama l'attenzione sull'ordine del giorno G/1791/8/12, in materia di salute materno-infantile, con particolare riferimento all'esigenza di limitare l'eccessiva medicalizzazione della gravidanza e di incentivare il ricorso all'analgesia epidurale.

La Commissione respinge quindi l'ordine del giorno G/1791/8/12.

Interviene il senatore BOSONE (PD), chiedendo che sia posto in votazione l'ordine del giorno G/1790/1/12 concernente misure di razionalizzazione e la riqualificazione della spesa. Al riguardo fa presente che un

ordine del giorno del medesimo tenore sia stato accolto durante la scorsa sessione di bilancio, ma non abbia avuto seguito, indice di una scarsa volontà da parte del Governo ad individuare meccanismi volti a incentivare la qualità del sistema sanitario.

Posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/1790/1/12.

Il senatore BOSONE (PD), insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1790/2/12, volto a sostenere le piccole e medie imprese che operano nel settore biomedico attraverso l'istituzione di un apposito fondo a copertura dei danni derivanti dalle difficoltà nel recupero dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle difficoltà nell'accesso ai finanziamenti bancari. Si tratta a suo giudizio di un apporto significativo in un settore, quale quello biomedicale caratterizzato da piccole unità produttive, soprattutto nell'ambito delle regioni attualmente oggetto di misure di commissariamento.

Posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/1790/2/12.

Si passa quindi alla votazione della proposta di rapporto favorevole illustrata dal relatore Ghigo.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore FOSSON (UDC-SVP-Aut), il quale, pur sottolineando incidentalmente come la Valle d'Aosta provveda in via autonoma al finanziamento della propria spesa sanitaria, rileva come la manovra di bilancio appaia poco coraggiosa nell'affrontare le problematiche che riguardano la sanità pubblica. Occorre pertanto a suo giudizio, in tale congiuntura di crisi economico-finanziaria, provvedere ad una riorganizzazione complessiva della sanità, esprimendo forti preoccupazioni sulla conflittualità che si è accesa nell'interlocuzione tra i diversi livelli di Governo. Annuncia quindi a nome della sua parte politica la sua astensione.

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole.

Il presidente TOMASSINI avverte che la proposta alternativa di rapporto presentata dalla senatrice Bianchi ed altri senatori del Gruppo del Partito Democratico, sarà trasmessa alla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, quale rapporto di minoranza.

Nel ringraziare infine i senatori intervenuti nel dibattito, osserva incidentalmente come si tratti di una manovra finanziaria di contenimento ma che pone le premesse per avviare una seria riflessione sulle prospettive di riforma del sistema sanitario nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2010 (DISEGNO
DI LEGGE N. 1791 – TABELLA 4) E SULLE PARTI
CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1790**

La 12^a Commissione, Igiene e sanità,

esaminato lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010 limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

in relazione alla crisi finanziaria che ha ridotto il PIL;

ritenuto che l'attuale Governo ha saputo intraprendere una strada di rigorosa gestione della finanza pubblica;

preso atto che è in corso un confronto serrato tra Governo e Regioni per definire, con assunzione di reciproche responsabilità, il percorso di razionalizzazione dell'utilizzo dei fondi stanziati a copertura del Fondo sanitario nazionale;

in relazione a quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione,

formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, CO-
SENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO,
IGNAZIO MARINO E PORETTI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2010 (DISEGNO DI LEGGE
N. 1791 – TABELLA 4) E SULLE PARTI CORRISPON-
DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1790)**

La 12^a Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge A.S. 1790 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e il disegno di legge A.S. 1791 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»,

premessò che,

ad ormai un anno dall'inizio della crisi economica e finanziaria, i principali indicatori economici e di finanza pubblica non prefigurano un significativo miglioramento della situazione del nostro Paese;

nel 2009 la recessione conseguente alla crisi finanziaria internazionale ha duramente colpito l'Italia (-4,8 per cento del Pil nel 2009) più di altri Paesi sviluppati, esclusi soltanto Giappone e Germania, e tale situazione, evidentemente, non è ascrivibile soltanto alle caratteristiche strutturali dell'economia nazionale, fortemente esposta alla contrazione del commercio mondiale, ma anche all'insufficiente politica anticiclica messa in atto dal Governo;

la crisi sta determinando pesantissimi effetti economici e sociali: la ricchezza nazionale sta perdendo ulteriore terreno rispetto all'area dell'Euro (negli ultimi due anni, il divario di crescita ha superato i 2 punti percentuali) e per il 2010, mentre si prevedono consistenti incrementi del PIL in tutti i principali Paesi sviluppati, in Italia è prevista una crescita solo dello 0,7 per cento (0,2 per cento secondo recenti stime del FMI);

tale divario è confermato anche dall'andamento degli indicatori di produttività: la produttività, misurata sul PIL, è diminuita dello 0,9 per cento nel 2008 e cadrà di 2,4 punti nel 2009, tornando in area positiva solo nel 2010, mentre la produttività totale dei fattori tornerà a crescere in misura significativa solo a partire dal 2012;

particolarmente preoccupanti sono gli effetti della crisi economica attesi sul mercato del lavoro. In Italia, nel secondo trimestre 2009, l'offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2008, una riduzione dell'1,0 per cento (-241.000 unità). Rispetto al primo trimestre 2009, l'offerta di lavoro si riduce dello 0,2 per cento. Nel secondo trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.203.000 unità, in forte calo su base annua (-1,6 per cento, pari a -378.000 unità). Il risultato sintetizza il protrarsi della caduta dell'occupazione autonoma delle piccole imprese, l'accentuarsi del calo dei rapporti di lavoro dipendente a termine e la nuova riduzione del numero dei collaboratori. Il tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni scende dal 59,2 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 57,9 per cento. Il numero delle persone in cerca di occupazione sale invece a 1.841.000 unità (+137.000 unità, pari al +8,1 per cento rispetto al secondo trimestre 2008). Il tasso di disoccupazione aumenta, passando dal 6,7 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 7,4 per cento. Secondo la Relazione previsionale e programmatica per il 2010, il tasso di disoccupazione nel 2009 sarà pari all'8,5 per cento e all'8,8 per cento nel 2010;

per effetto della crisi economica in atto, le ore di cassa integrazione autorizzate nel periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 sono aumentate del 223,3 per cento: da 190.970.862 ore del corrispondente periodo del 2007-2008 si e' passati, infatti, a 615.554.894 ore negli ultimi 12 mesi. Inoltre, con la corresponsione di un importo medio annuo di circa 5.292 euro, per alleviare il periodo di disoccupazione, che può variare da 6 mesi a 1 anno, l'Inps ha liquidato anche 1.172.659 domande di disoccupazione con un incremento del 53 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le domande accolte hanno sfiorato il milione (984.286) con un incremento del 52,2 per cento;

la decisione del Governo di non adottare, già negli ultimi mesi del 2008 e per il 2009, una politica di bilancio anticiclica, secondo quantità e qualità corrispondenti alla gravità della situazione economica e finanziaria del Paese, non ha impedito la recessione ed ha aggravato il deterioramento dei nostri conti pubblici: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e - ciò che è più grave - è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013; la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa soglia *record* per tutto il periodo preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura; il livello di indebitamento, malgrado l'assenza di una consapevole manovra espansiva per il 2009, raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre il volume globale del debito è programmato, nel 2009, al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare in media attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

il Governo, pur di fronte al drammatico peggioramento delle condizioni della finanza pubblica, del grave deteriorarsi delle capacità compe-

titive del sistema Paese e dell'ulteriore ritardo di sviluppo accumulato negli ultimi due anni rispetto all'area Euro, non definisce con la manovra di bilancio al nostro esame alcun obiettivo programmatico – né per il prossimo anno, né per quelli successivi – sul terreno della ripresa economica e del controllo degli andamenti della finanza pubblica; non è prevista alcuna indicazione circa la strategia da seguire per ottenere una graduale e rapida discesa del volume globale del debito sotto il 100 per cento del PIL e non prospetta alcun provvedimento volto a favorire il recupero di capacità competitive del Paese attraverso un netto accrescimento della produttività totale dei fattori;

uno degli aspetti maggiormente critici dell'azione del Governo riguarda il quadro programmatico della composizione della spesa pubblica italiana. Da qui al 2013 sono previsti aumenti di spesa per i consumi intermedi, le pensioni, la spesa per interessi, la spesa sanitaria, mentre al contempo gli investimenti pubblici sono previsti in forte riduzione;

per quanto riguarda le parti di competenza della 12^a Commissione:

rilevato criticamente che:

nella Tabella C del disegno di legge finanziaria le risorse destinate alla missione «Tutela della salute» subiscono un'ulteriore riduzione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2009;

gli stanziamenti previsti per questo settore danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

nella Nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 2010, nell'ambito della «Programmazione strategica e finanziaria», al paragrafo 4, si legge: «dovranno essere valorizzati i profili della prevenzione e la promozione di comportamenti attivi e stili di vita responsabili delle persone» e, al paragrafo 5: «particolare attenzione dovrà essere dedicata alla ricerca biomedica e particolare impegno deve essere posto nella ricerca organizzativa»;

dovrebbe essere ristabilito un tratto di coerenza tra i principi annunciati nella programmazione strategica e finanziaria e l'ammontare degli stanziamenti riportati nelle previsioni di bilancio per i programmi, che quei principi dovrebbero concretamente attuare, anche nell'ambito di un «Patto per la salute», condiviso in credibilità e realizzabilità con tutte le regioni del Paese;

considerato che:

nell'ambito della missione n. 20 «Tutela della salute», per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma 20.3 «Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza» prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma 3.2, «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

il programma 3.3, «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria», reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 5,6 milioni in termini di competenza contabile e a 6,2 milioni in termini di cassa;

il programma 3.4, «Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano», reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 0,5 milioni in termini di competenza contabile e a 3,3 milioni in termini di cassa;

il programma 3.5, «Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario», reca un incremento di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 0,6 milioni, sia in termini di competenza contabile sia in termini di cassa;

il programma 6.2, «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 22,6 milioni in termini di competenza contabile e a 1,7 milioni in termini di cassa;

considerato inoltre che:

nell'ambito della missione n. 17 «Ricerca ed innovazione», per il programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», rispetto allo stato di previsione per l'anno 2009 è prevista una riduzione di ben 22,5 milioni di euro;

da sottolineare che già lo scorso anno le risorse destinate lo scorso anno alla missione n. 17 «Ricerca ed innovazione» erano irrisorie rappresentando, in percentuale rispetto al totale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 missioni, solo lo 0,7 per cento;

tutto ciò a triste conferma della disattenzione di questo Governo per il settore della ricerca, continuamente penalizzato e mai considerato, diversamente da altri Paesi più accorti e lungimiranti, settore indispensabile per lo sviluppo e la crescita di questo Paese;

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1791**

G/1791/1/12

GUSTAVINO, BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo
DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitata-
mente alle parti di competenza,

premesso che:

nella Nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 2010,
nell'ambito della «Programmazione strategica e finanziaria», al paragrafo
4, si legge: «dovranno essere valorizzati i profili della prevenzione e la
promozione di comportamenti attivi e stili di vita responsabili delle per-
sone» e, al paragrafo 5: «particolare attenzione dovrà essere dedicata
alla ricerca biomedica e particolare impegno deve essere posto nella ri-
cerca organizzativa»;

considerato che:

per i programmi 3.2, 3.3, 3.5, 6.2 è prevista una notevole riduzione
di spesa, rispetto alle previsioni assestate per il 2009, sia in termini di
competenza contabile sia in termini di cassa;

impegna il Governo:

a ristabilire un tratto di coerenza tra i principi annunciati nella pro-
grammazione strategica e finanziaria e l'ammontare degli stanziamenti di
cui alle previsioni di bilancio per i programmi, che quei principi dovreb-
bero concretamente attuare, anche nell'ambito di un "Patto per la salute",
condiviso in credibilità e realizzabilità con tutte le Regioni del Paese.

G/1791/2/12

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

nell'ambito della missione n. 20 «Tutela della salute», per la maggior parte dei programmi è prevista una drastica riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 «Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza» prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove le previsioni assestate per l'anno 2009 prevedevano lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in termini di competenza contabile in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

da sottolineare che già lo scorso anno le risorse destinate alla missione n. 20 «Tutela della salute» erano irrisorie rappresentando in percentuale, rispetto al totale delle risorse disponibili per ciascuna delle trentaquattro missioni, solo lo 0,2 per cento;

tali somme in percentuale danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

impegna il Governo:

ad assicurare un incremento degli stanziamenti previsti al fine di poter far fronte in modo adeguato ad obiettivi fondamentali come la prevenzione e la promozione della salute, il potenziamento della medicina del territorio e la sicurezza della rete ospedaliera.

G/1791/3/12

Ignazio MARINO, BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premessi che:

nell'ambito della missione n. 17 «Ricerca ed innovazione», per il programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2009, è prevista una riduzione di ben 22,5 milioni di euro;

da sottolineare che già lo scorso anno le risorse destinate alla missione n. 17 «Ricerca ed innovazione» erano irrisorie rappresentando in percentuale, rispetto al totale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 missioni, solo lo 0,7 per cento;

tutto ciò a triste conferma della disattenzione di questo Governo per il settore della ricerca, continuamente penalizzato e mai considerato, diversamente da altri Paesi più accorti e lungimiranti, settore indispensabile per lo sviluppo e la crescita di questo Paese;

considerato che:

il nostro Paese è agli ultimi posti in Europa per numero di ricercatori: tre ogni 100 abitanti contro i sei della media europea. Benché la ricerca italiana risulti essere di alta qualità, ogni anno migliaia di ricercatori lasciano l'Italia per andare a specializzarsi e a lavorare all'estero, mettendo a disposizione degli altri Paesi le conoscenze e una formazione acquisita in lunghi anni di studio a spese del nostro sistema scolastico;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto disposizioni importanti per i giovani ricercatori prevedendo all'articolo 2, comma 313, che a decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) fosse destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato, composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica;

anche la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) aveva privilegiato il settore della ricerca prevedendo che il 5 per cento dei Fondi per la ricerca biomedica del Ministero della salute per l'anno 2007 (circa 16 milioni di euro) fosse suddiviso in finanziamenti di circa 500 mila euro per ogni progetto da svolgersi nell'arco di tre anni;

con la legge finanziaria 2008 i fondi destinati alla ricerca biomedica sono passati dal 5 al 10 per cento arrivando a 33 milioni di euro, ed è stato aggiunto il 10 per cento dei fondi del FIRST, che ammonta a circa 48 milioni di euro, per un totale di 81 milioni di euro che sono stati stanziati a decorrere dall'anno 2008;

solo con metodi che garantiscano la trasparenza e la meritocrazia sarà possibile portare il nostro Paese a competere con gli *standard* internazionali;

considerato infine che:

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta identica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito all'impegno assunto;

impegna il Governo:

a considerare la ricerca un settore fondamentale per l'economia e la crescita del nostro Paese ed a investire di conseguenza, garantendo finanziamenti adeguati ed un sistema di assegnazione di fondi basato sulla meritocrazia e su valutazioni trasparenti.

G/1791/4/12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, GUSTAVINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

il previsto mancato adeguamento del Fondo sanitario nazionale creerà gravi difficoltà ai bilanci delle Regioni, provocando tagli inevitabili ai livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero l'aumento dell'imposizione fiscale locale;

considerata la cessazione e dunque l'azzeramento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che era stato istituito «al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale (...)»;

considerate altresì la necessità di garantire uguale accesso alle cure da parte di tutti i cittadini, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, nonché di porre in essere un riequilibrio sanitario tra le varie realtà regionali nell'ambito del piano sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a ripristinare il Fondo di cui in premessa per un importo pari a 65 milioni di euro.

G/1791/5/12 (testo 2)

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Leopoldo Di GIROLAMO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

nell'ambito della missione n. 20 «Tutela della salute», per la maggior parte dei programmi è prevista una drastica riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 «Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza» prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove le previsioni assestate per l'anno 2009 prevedevano lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

considerato che:

i nuovi livelli essenziali d'assistenza introdotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 contenevano tra le molte novità oltre all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, il nuovo elenco delle malattie croniche e rare esentate dal pagamento del *ticket*, il cui mancato aggiornamento, fermo al 2004 sta provocando un fortissimo disagio tra i malati e le loro famiglie, l'analgesia epidurale che consente di partorire senza dolore, la diagnosi neonatale della sordità congenita e della cataratta congenita, il potenziamento dell'assistenza odontoiatrica attraverso la visita di controllo per tutti e il trattamento delle urgenze, le cure domiciliari soprattutto per i malati nella fase terminale, i servizi socio-sanitari come i consultori familiari, i centri di salute mentale, i servizi di neuropsichiatria per i minori, i servizi per i disabili gravi e quelli per le persone con dipendenze patologiche;

in modo particolare, la definizione dei livelli essenziali d'assistenza ferma al 2001 necessitava di un aggiornamento anche alla luce dei nuovi bisogni di salute, per prendere in carico alcune patologie trascurate come quelle cronico degenerative, per aggiornare l'elenco delle oltre 5000 malattie rare o per eliminare prestazioni diventate ormai obsolete, ed era coerente con la stipula del nuovo «Patto per la salute» siglato nel set-

tembre 2006 che, oltre alla stabilità finanziaria ed alla certezza delle regole, propose di ammodernare e migliorare il nostro sistema sanitario;

la revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 è stata avallata dall'attuale Governo da un rilievo mosso dalla Corte dei conti che ha ritenuto che i nuovi livelli essenziali d'assistenza sarebbero costati circa 800 milioni di euro in più su base annua e tale copertura non sarebbe stata prevista;

ad oggi, dopo più di un anno dalla revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, non è stato ancora pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente l'aggiornamento dei livelli essenziali d'assistenza, l'aggiornamento delle malattie rare esenti dal *ticket*, il nuovo nomenclatore tariffario, onde poter aiutare tutte quelle famiglie che, specialmente in una situazione di crisi economica, come quella attuale, si trovano in difficoltà,

considerato infine che:

l'Unione europea ha indicato le malattie rare tra i temi prioritari delle politiche sanitarie, al fine di stabilire l'uguaglianza del trattamento dei cittadini rispetto ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dagli Stati membri,

raccomanda al Governo di mantenere le risorse economiche necessarie affinché nel minor tempo possibile possano essere ridefiniti i nuovi livelli essenziali di assistenza, comprensivi dell'aggiornamento dell'elenco, fermo a livello nazionale al 2004, delle malattie rare esentate dal pagamento del *ticket*, affinché si possa garantire su tutto il territorio nazionale l'unitarietà delle prestazioni sanitarie anche in ragione delle nuove esigenze dei cittadini-pazienti.

G/1791/5/12

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

nell'ambito della missione n. 20 «Tutela della salute», per la maggior parte dei programmi è prevista una drastica riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 «Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza» prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove le previsioni assestate per l'anno 2009 prevedevano lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

considerato che:

i nuovi livelli essenziali d'assistenza introdotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 contenevano tra le molte novità oltre all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, il nuovo elenco delle malattie croniche e rare esentate dal pagamento del *ticket*, il cui mancato aggiornamento, fermo al 2004 sta provocando un fortissimo disagio tra i malati e le loro famiglie, l'analgesia epidurale che consente di partorire senza dolore, la diagnosi neonatale della sordità congenita e della cataratta congenita, il potenziamento dell'assistenza odontoiatrica attraverso la visita di controllo per tutti e il trattamento delle urgenze, le cure domiciliari soprattutto per i malati nella fase terminale, i servizi socio-sanitari come i consultori familiari, i centri di salute mentale, i servizi di neuropsichiatria per i minori, i servizi per i disabili gravi e quelli per le persone con dipendenze patologiche;

in modo particolare, la definizione dei livelli essenziali d'assistenza ferma al 2001 necessitava di un aggiornamento anche alla luce dei nuovi bisogni di salute, per prendere in carico alcune patologie trascurate come quelle cronico degenerative, per aggiornare l'elenco delle oltre 5000 malattie rare o per eliminare prestazioni diventate ormai obsolete, ed era coerente con la stipula del nuovo «Patto per la salute» siglato nel settembre 2006 che, oltre alla stabilità finanziaria ed alla certezza delle regole, propose di ammodernare e migliorare il nostro sistema sanitario;

la revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 è stata avallata dall'attuale Governo da un rilievo mosso dalla Corte dei conti che ha ritenuto che i nuovi livelli essenziali d'assistenza sarebbero costati circa 800 milioni di euro in più su base annua e tale copertura non sarebbe stata prevista;

ad oggi, dopo più di un anno dalla revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, non è stato ancora pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente l'aggiornamento dei livelli essenziali d'assistenza, l'aggiornamento delle malattie rare esenti dal *ticket*, il nuovo nomenclatore tariffario, onde poter aiutare tutte quelle famiglie che, specialmente in una situazione di crisi economica, come quella attuale, si trovano in difficoltà,

considerato infine che:

l'Unione europea ha indicato le malattie rare tra i temi prioritari delle politiche sanitarie, al fine di stabilire l'uguaglianza del trattamento dei cittadini rispetto ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dagli Stati membri,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse economiche necessarie affinché nel minor tempo possibile possano essere ridefiniti i nuovi livelli essenziali di assistenza, comprensivi dell'aggiornamento dell'elenco, fermo a livello nazionale al 2004, delle malattie rare esentate dal pagamento del *ticket*, affinché si possa garantire su tutto il territorio nazionale l'unitarietà delle prestazioni sanitarie anche in ragione delle nuove esigenze dei cittadini-pazienti.

G/1791/6/12 (testo 2)

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

l'indagine ISTAT sulla salute degli italiani del 2008 ha fatto emergere un dato da tempo ignorato, ovvero che le donne nel nostro Paese si ammalano molto di più degli uomini, pur essendo più longeve;

mentre l'invecchiamento per le donne si allunga nel tempo, con le connesse condizioni di solitudine e disabilità, nelle giovani generazioni femminili c'è un aumento dei fattori di rischio legati a scorretti stili di vita, fumo, alcool, disturbi dell'alimentazione, (anoressia e bulimia), nonché l'aumento di malattie psichiche e di malattie croniche;

le indagini statistiche rivelano che al Sud le donne muoiono di parto in numero maggiore che al Nord, che la mortalità neonatale è ancora alta rispetto a quella europea, che nel contempo il parto cesareo diventa sempre di più il modo prevalente di partorire, che non c'è una rete di servizi territoriali, preposta a prevenire la depressione *post partum* ed a sostenere i genitori nella prima e delicata fase di vita del neonato;

è necessario perciò superare un modello di prevenzione e di cura indistinto tra uomini e donne, partendo dal concetto che la donna non può essere associata all'uomo come una mera variabile;

il Comitato Nazionale di Bioetica, nel novembre 2008, ha evidenziato il fatto che sebbene le donne siano le maggiori consumatrici di farmaci, la sperimentazione farmacologica non tiene in sufficiente considerazione la loro specificità e il cambiamento delle condizioni di salute femminile, con il conseguente incremento degli effetti collaterali. Per questo si richiede che ci sia un'equa considerazione della donna nella sperimentazione e si sollecita una formazione sanitaria attenta alla dimensione femminile, sia nell'ambito della sperimentazione farmacologica che della ricerca e della cura;

nel dicembre 2008, il Ministero della salute promosse una ricerca pluriennale finalizzata a definire un Programma di Prevenzione e definizione di Linee guida di genere, con un finanziamento di 2,7 milioni di euro. Alla ricerca partecipavano tre Regioni, ospedali d'eccellenza e università,

premessi inoltre che:

il programma 6.2, «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 22,6 milioni di euro in termini di competenza contabile ed a 1,7 milioni di euro in termini di cassa;

è molto grave che i tagli apportati nel disegno di legge di bilancio al settore della ricerca, minino alle fondamenta una ricerca che dovrebbe integrare le conoscenze biomediche su malattie metaboliche che colpiscono particolarmente le donne, come diabete, arterosclerosi, sulle reazioni avverse ai farmaci, sempre più frequenti fra le donne e infine su salute e medicina del lavoro,

raccomanda al Governo di mantenere il suddetto stanziamento, mirato ad ampliare la ricerca per lo sviluppo organico nel nostro Paese di una medicina di genere, che abbia alla base un programma di prevenzione, la formazione degli operatori, una ricerca mirata e una farmacologia appropriata.

G/1791/6/12

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premessi che:

l'indagine ISTAT sulla salute degli italiani del 2008 ha fatto emergere un dato da tempo ignorato, ovvero che le donne nel nostro Paese si ammalano molto di più degli uomini, pur essendo più longeve;

mentre l'invecchiamento per le donne si allunga nel tempo, con le connesse condizioni di solitudine e disabilità, nelle giovani generazioni femminili c'è un aumento dei fattori di rischio legati a scorretti stili di vita, fumo, alcool, disturbi dell'alimentazione, (anoressia e bulimia), nonché l'aumento di malattie psichiche e di malattie croniche;

le indagini statistiche rivelano che al Sud le donne muoiono di parto in numero maggiore che al Nord, che la mortalità neonatale è ancora alta rispetto a quella europea, che nel contempo il parto cesareo diventa sempre di più il modo prevalente di partorire, che non c'è una rete di servizi territoriali, preposta a prevenire la depressione *post partum* ed a sostenere i genitori nella prima e delicata fase di vita del neonato;

è necessario perciò superare un modello di prevenzione e di cura indistinto tra uomini e donne, partendo dal concetto che la donna non può essere associata all'uomo come una mera variabile;

il Comitato Nazionale di Bioetica, nel novembre 2008, ha evidenziato il fatto che sebbene le donne siano le maggiori consumatrici di farmaci, la sperimentazione farmacologica non tiene in sufficiente considerazione la loro specificità e il cambiamento delle condizioni di salute femminile, con il conseguente incremento degli effetti collaterali. Per questo si richiede che ci sia un'equa considerazione della donna nella sperimentazione e si sollecita una formazione sanitaria attenta alla dimensione femminile, sia nell'ambito della sperimentazione farmacologica che della ricerca e della cura;

nel dicembre 2008, il Ministero della salute promosse una ricerca pluriennale finalizzata a definire un Programma di Prevenzione e definizione di Linee guida di genere, con un finanziamento di 2,7 milioni di euro. Alla ricerca partecipavano tre Regioni, ospedali d'eccellenza e università,

premesse inoltre che:

il programma 6.2, «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 22,6 milioni di euro in termini di competenza contabile ed a 1,7 milioni di euro in termini di cassa;

è molto grave che i tagli apportati nel disegno di legge di bilancio al settore della ricerca, minino alle fondamenta una ricerca che dovrebbe integrare le conoscenze biomediche su malattie metaboliche che colpiscono particolarmente le donne, come diabete, arterosclerosi, sulle reazioni avverse ai farmaci, sempre più frequenti fra le donne e infine su salute e medicina del lavoro,

impegna il Governo:

non solo a ripristinare il suddetto stanziamento, ma anche a prevedere un investimento mirato ad ampliare la ricerca per lo sviluppo organico nel nostro Paese di una medicina di genere, che abbia alla base un programma di prevenzione, la formazione degli operatori, una ricerca mirata e una farmacologia appropriata.

G/1791/7/12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, GUSTAVINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premessi che:

un ruolo centrale deve essere attribuito alla ricerca scientifica in campo sanitario, con particolare richiamo alle biotecnologie, quale utile strumento al servizio del progresso nella medicina, nella prospettiva di estendere i diritti connessi alla tutela della salute a tutti i cittadini e in modo uniforme sul territorio nazionale;

il programma 6.2, «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 22,6 milioni di euro in termini di competenza contabile ed a 1,7 milioni di euro in termini di cassa;

tale riduzione dà la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese,

impegna il Governo:

ad assicurare uno stanziamento di 50 milioni di euro da destinare prevalentemente a programmi di ricerca nell'ambito della biotecnologia medica, con particolare riferimento alla ricerca sulle cellule staminali e sulla terapia cellulare.

G/1791/8/12

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza,

premessi che:

nel corso degli ultimi decenni la natalità nel nostro Paese è diminuita drasticamente, passando da circa un milione di nati nel 1960 a 569.000 nel 2005, ed è aumentata l'età media delle donne alla nascita del primo figlio, da 25,2 anni nel 1981 a 28,1 nel 1997;

gli stessi fattori che sono alla base di un'eccessiva medicalizzazione e di un sovrautilizzo delle prestazioni diagnostiche rischiano di trasformare gravidanza e parto da eventi naturali in eventi patologici;

i parti effettuati mediante taglio cesareo sono in costante aumento: 11,2 per cento nel 1980, 27,9 per cento nel 1996, 29,9 per cento nel biennio 1999-2000, 35,2 per cento nel periodo 2004-2005 (con un picco del 45,4 per cento nelle regioni meridionali). Quest'ultimo, oltre ad essere il dato più alto tra i Paesi dell'Unione europea, è di due volte superiore a quello raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1985 (pari al 15 per cento) ed è in contrasto con le stime che indicano il rischio di mortalità materna per cesareo da 2 a 4 volte superiore rispetto al parto vaginale;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha stabilito da tempo che «in nessuna regione geografica (del mondo) si giustifica una percentuale di parti cesarei superiore al 10-15 per cento». Tale parametro di riferimento è stato individuato sulla base delle esperienze internazionali, che mostrano valori simili (o inferiori) nella maggior parte dei Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna;

l'eccessivo ricorso al taglio cesareo costituisce, quindi, un fenomeno complesso rispetto al quale possono evidenziarsi alcuni principali fattori esplicativi: anzitutto è rilevabile un «fattore geografico» evidente, con maggiore intensità del fenomeno in molte regioni del centro e, ancor di più, del sud; in tali regioni, l'eccesso si riscontra sia nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate. Nell'ambito di tale concentrazione geografica, si evidenzia tuttavia un «fattore organizzativo», costituito dalla maggiore diffusione del taglio cesareo nelle strutture private accreditate, con particolare criticità in quelle della Campania;

premessi inoltre che:

in Paesi quali la Gran Bretagna e la Francia le tecniche di anestesia epidurale sono utilizzate dal 70 per cento delle partorienti, dal 90 per cento negli Usa. In Italia gli unici dati risalgono al 2001, anno in cui un rapporto Istat fornisce anche un interessante profilo sociologico delle donne che fanno ricorso al parto senza dolore, dal quale si rileva che «Complessivamente il 63,3 per cento delle partorienti non è stato sottoposto a nessun tipo di anestesia. (...) Soltanto per l'11,2 per cento dei parti spontanei è stata fatta l'anestesia; il 7,2 per cento locale, il 3,7 per cento epidurale»;

in data 23 aprile 2008 è stato elaborato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che stabilisce, all'articolo 37, comma 3, che «Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale nelle strutture individuate dalle Regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffondere l'utilizzo delle procedure stesse»;

il 25 giugno 2008, il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, Maurizio Sacconi, nel corso di un'audizione in XII Commissione perma-

nente (Affari sociali) della Camera dei deputati, ha riferito che i nuovi Lea, voluti dall'ex Ministro della salute, Livia Turco, per «rimpolpare» le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, non esistono per una ragione oggettiva: «la Corte dei conti non li ha registrati»;

fino a quando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sarà emanato, saranno molte le donne che continueranno a partorire con dolore loro malgrado o a ricorrere, anche quando sarebbe evitabile, al parto cesareo, con costi per il Servizio sanitario nazionale ben più elevati rispetto all'espletamento di parti naturali con analgesia epidurale;

premesso inoltre che:

la missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» reca una riduzione di spesa, rispetto alle previsioni assestate dell'anno 2009, di ben 240 milioni di euro;

nell'ambito della suddetta missione il «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale» reca una riduzione di spesa, rispetto alle previsioni assestate dell'anno 2009, di 41 milioni di euro;

considerato che:

nella Nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 2010, al paragrafo n. 6 «Famiglia, maternità e pari opportunità», si legge: «Il Ministero è chiamato a realizzare interventi di promozione dell'occupazione femminile e di tutela della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza (...) L'obiettivo è quello di tutelare la salute materno e neonatale (...);

detti impegni sembrano contraddetti dai diffusi tagli previsti alla suddetta missione n. 24, «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», nonché al programma n. 20.3 «Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza» che prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove le previsioni assestate per l'anno 2009 prevedevano lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

impegna il Governo:

a ripristinare la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e a dare seguito agli impegni esposti nella Nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 2010 che sembrano stanziare le risorse necessarie al fine di monitorare e di contenere l'eccessivo ricorso al taglio cesareo, a verificare i dati sulla morbilità e mortalità materne e neonatali e ad effettuare una rilevazione dei costi relativi a tale pratica e un censimento delle strutture abilitate;

a rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato, promuovendo un'appropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, in modo coerente con i modelli organizzativi delle Regioni;

a contrastare le disparità territoriali e sociali in ordine all'accesso ai servizi per la tutela materno infantile ed a favorire il controllo e la gestione del dolore nelle fasi del travaglio, nel quadro di una maggiore e migliore umanizzazione dell'evento nascita, anche attraverso il ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale, in condizioni di appropriatezza e nell'ambito dei modelli organizzativi locali, inserendo le tecniche di analgesia per l'espletamento del parto naturale fra le prestazioni garantite a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1790

G/1790/1/12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, GUSTAVINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene alcuna disposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG (*Diagnosis Related Groups*), la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche e private accreditate;

sarebbe necessario prevedere risorse per incentivare la qualità del sistema sanitario e delle prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche al fine di integrare il sistema dei DRG;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta identica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito all'impegno assunto;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per il recupero dell'efficienza del Sistema sanitario nazionale mediante un'Agenzia nazionale di controllo quantitativo e qualitativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai relativi costi *standard*;

ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell'assistenza prevedendo l'integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante, che garantisca un *rating* di qualità, parametri di *outcome* clinico che soddisfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico.

G/1790/2/12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, GUSTAVINO, PORETTI

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

la crisi finanziaria in atto, lungi dall'essere risolta, sta mettendo a dura prova l'economia del nostro Paese andando a colpire l'intero sistema imprenditoriale ad ampio spettro;

in particolare le imprese che operano nel settore biomedicale, composto in gran parte da realtà di medie e piccole dimensioni a vocazione tecnologica, vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che risultano insolventi, in diverse Regioni, a far data ormai da alcuni anni;

tale circostanza sta mettendo in ginocchio il futuro e l'espansione di un settore vitale, che rappresenta la punta più avanzata delle potenzialità tecnologiche in campo sanitario ed è espressione di altissima professionalità;

ad aggravare gli effetti della situazione venutasi a determinare vi sono anche le inevitabili ricadute sull'occupazione,

impegna il Governo:

a istituire un apposito Fondo nazionale di garanzia per il credito delle imprese operanti nel settore biomedicale, opportunamente ristrutturato, almeno per quanto riguarda le Regioni commissariate.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 13 ottobre 2009

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo Trupiano
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

L'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo TRUPIANO, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Massimo LIVI BACCI (*PD*), Piergiorgio STIFFONI (*LNP*) e Mauro DEL VECCHIO (*PD*), nonché i deputati Vincenzo TADDEI (*PdL*), Ivano STRIZZOLO (*PD*), Sandro GOZI (*PD*), Teresio DELFINO (*UDC*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

L'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo TRUPIANO, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Francesco Paolo Trupiano, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Svizzera il 1° ottobre 2009

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comitato in Svizzera il 1° ottobre scorso (*allegato*).

(Il Comitato prende atto)

La seduta termina alle ore 13,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA IN SVIZZERA
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO
(1° ottobre 2009)**

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 1° ottobre 2009 una delegazione del Comitato si è recata in missione in Svizzera.

Giunta a Lugano, la delegazione del Comitato ha incontrato il parlamentare del Canton Ticino Fulvio Pelli, il quale ha inteso preliminarmente sottolineare che l'associazione della Svizzera agli accordi di Schengen risale a circa un anno fa, ma che deve ancora trovare completa applicazione per quanto riguarda l'esercizio dei controlli ai varchi di confine terrestri: qui sono venuti meno i controlli di polizia, ma restano ancora quelli di natura doganale, che peraltro non risultano appesantire più di tanto le procedure di ingresso nella Confederazione. Risultano anzi semplificati i procedimenti di rilascio dei visti per motivi di turismo.

Il beneficio più evidente ed innovativo scaturito per la Svizzera dall'associazione alla cd. area Schengen consiste nell'integrazione della polizia elvetica nei sistemi europei di controllo dei dati che compongono il Sistema Informativo Schengen (cd. SIS), che consente l'accesso ad un ampio spettro di elementi e dati conoscitivi: l'implementazione dei compiti di prevenzione permette quindi alle autorità di polizia di razionalizzare l'impegno ai confini del Paese e di concentrare maggiori sforzi operativi dentro il territorio federale.

Rispondendo ad alcuni quesiti, l'on. Pelli ha precisato che l'ingresso elvetico in area Schengen non ha prodotto, al momento, un deterioramento delle condizioni di sicurezza per la popolazione, né innescato situazioni di tensione sociale, pur rivoluzionando le modalità di spostamento e stabilimento delle persone. Non si registra, in particolare, un incremento della cd. immigrazione passiva, neppure dai Paesi dell'Europa orientale: è piuttosto aumentato il flusso di tedeschi, molto attivi nel mercato del lavoro e dell'imprenditoria, specie nel circuito alberghiero e della ristorazione, ma anche nei settori ospedaliero ed universitario. Ciò forse si spiega anche con l'elevato costo della vita in Svizzera, che oltre tutto scoraggia la permanenza nei confronti di chi non dimostra un'adeguata capacità di sostentamento economico.

Anche la delegazione italiana, dopo avere ricordato il senso e l'importanza delle precedenti missioni effettuate recentemente dal Comitato nei Paesi del cd. Gruppo Quadro nell'attuale fase del dibattito politico

sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, ha espresso apprezzamento per la decisione della Svizzera di associarsi agli accordi di Schengen, così allargando gli spazi di libertà di cui godono i cittadini europei: la visita, ispirata da sentimenti di storica amicizia che da sempre connotano i rapporti tra i due Paesi, intende sottolineare la positiva svolta voluta dalla Svizzera nella direzione della sempre maggiore integrazione europea.

Al termine dell'incontro con l'on. Pelli la delegazione si è trasferita a Bellinzona, dove è stata accolta nel Palazzo Governativo dal Presidente del Gran Consiglio del Ticino, Riccardo Calastri, che ha introdotto le relazioni del Colonnello Romano Piazzini, comandante della polizia cantonale, e del Colonnello Mauro Antonini, comandante delle Guardie di confine.

Il Col. Piazzini ha innanzitutto espresso gratitudine per l'eccellente cooperazione in essere con le autorità italiane di polizia, e per le importanti funzioni «di filtro» da esse svolte al di là confine ticinese nelle quotidiane attività di prevenzione.

Con l'adesione all'area Schengen si sta progressivamente implementando la cooperazione con le altre polizie europee, dovuta all'integrazione nel SIS, che sta sortendo effetti positivi: allo stato, infatti, non sembrerebbe in aumento la criminalità di importazione (anche grazie al forte controllo sociale esercitato dai cittadini, il 60 per cento dei quali è naturalizzato o figlio di stranieri nato in Svizzera), pur se si intravedono all'orizzonte alcuni fenomeni, nuovi per il Paese, come l'accattonaggio e la mendicizia di strada. Si tratta comunque di un processo ancora *in fieri*, come dimostra l'elevato numero di accordi che la Confederazione tuttora sta ancora stipulando, anche con l'Italia.

È quindi intervenuto il Col. Antonini, il quale ha illustrato i compiti cui è preposto il Corpo delle Guardie di Confine, operante (a differenza dei corpi di polizia cantonali, che sono diversi per ciascuno dei 26 Cantoni) in ambito federale in materia doganale, migratoria e di sicurezza federale.

L'ottimale livello di cooperazione con le altre polizie, specie quella italiana, ha consentito di superare alcune difficoltà operative incontrate nella fase di prima applicazione dell'associazione all'area Schengen: da ricordare, in particolare, il nuovo centro, istituito a Chiasso, competente in materia migratoria, che vede una fattiva sinergia tra le polizie dei due Paesi.

Rispondendo ad un quesito del Presidente Boniver, il Col. Antonini ha precisato che l'apertura delle frontiere non ha fatto registrare, al momento, massicci arrivi in Svizzera di cittadini provenienti dell'Est Europa (specie Bulgaria e Romania), in quanto il loro *status* non è ancora del tutto equiparato a quello degli altri europei già ammessi alla libera circolazione: questa sorta di moratoria scadrà nel 2010.

In risposta ad alcune domande poste dal Sen. Stiffoni, ha preso la parola Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato del Canton Ticino, il quale ha ricordato che l'adesione elvetica allo spazio Schengen non è stata uniformemente approvata nei referendum tenutisi nei singoli Cantoni: in

particolare, nel Ticino e in quelli più meridionali ha prevalso un voto contrario all'associazione, probabilmente per motivi economici (di cui peraltro non sfugge il significato politico).

Anche negli altri Cantoni, e non solo nel Ticino, è invece rimasto sostanzialmente invariato il tasso di criminalità, grazie alla prossimità della polizia al cittadino, all'efficacia dell'impiego del SIS ed alla rapida capacità di riconversione, metodologica ed operativa, mostrata dalle autorità di polizia all'indomani dell'ingresso della Svizzera nello spazio Schengen.

Rispondendo ad un quesito dell'on. Delfino, il Col. Piazzini ha ammesso che, nonostante i positivi riscontri finora avutisi in termini di impatto sull'ordine pubblico, è comunque necessario un maggior coordinamento intercantonale tra le diverse polizie, indispensabile per una piena cognizione di fenomeni criminali organizzati e complessi. Non è una strategia di facile attuazione, in quanto la Svizzera è un coacervo di lingue e culture diverse, ma serve un salto di qualità che vada al di là delle periodiche riunioni di coordinamento tra i comandanti delle polizie dei 26 Cantoni.

Anche il Col. Antonini ha ribadito l'esigenza di un miglior coordinamento, anche a livello transfrontaliero, tra i diversi corpi di polizia: più che pattuglie miste composte da agenti di diversi paesi, sarebbero auspicabili veri e propri *team* investigativi congiunti.

Nelle ore pomeridiane la delegazione ha incontrato il Consigliere di Stato e membro del governo del Cantone Avv. Luigi Pedrazzini, direttore del dipartimento delle Istituzioni; l'Incaricato cantonale della protezione dei dati Michele Alberini; il Coordinatore dipartimentale per le problematiche Schengen Francesco Catenazzi; il Capo della Sezione dei permessi e dell'immigrazione Attilio Cometta; il Direttore della Divisione dell'Azione sociale e delle famiglie Martino Rossi.

Quest'ultimo ha illustrato le politiche dell'asilo, che in Svizzera possono considerarsi improntate ad un federalismo di esecuzione: la Confederazione è infatti competente a legiferare e a stipulare accordi internazionali in materia, assicurando la prima accoglienza dei richiedenti asilo, le cui procedure avvengono in appositi Centri di registrazione e durano mediamente un mese, dopo il quale si decide l'esito della domanda.

Spetta sempre al Governo federale distribuire i richiedenti asilo tra i 26 Cantoni ai fini della sistemazione alloggiativa e per la necessaria assistenza durante il seguito della procedura: dietro parziale rimborso dalla Confederazione, infatti, i singoli Cantoni ne curano l'assistenza materiale, l'accompagnamento ed il controllo amministrativo e di polizia. Laddove la domanda di asilo sia accolta, anche solo provvisoriamente, il Cantone promuove l'integrazione sociale e professionale dell'interessato.

Nella disciplina elvetica il candidato può essere ammesso in via provvisoria all'asilo per una durata inferiore o superiore ai 7 anni: in questo lasso di tempo è ospitato in centri collettivi gestiti dalla Croce Rossa svizzera per i primi due/tre mesi, quindi in appartamento con servizio di accompagnamento assicurato da un servizio sociale privato.

È interessante notare come, nei primi tre mesi, la Croce Rossa svizzera si fa carico della soluzione abitativa del candidato all'asilo, erogandogli altresì cure sanitarie, introducendolo alla conoscenza della lingua e della cultura del Paese, avviando la scolarizzazione dei bambini: inoltre, mentre il richiedente può essere avviato allo svolgimento di lavori pubblica utilità, gli è preclusa ogni attività professionale, che tuttavia, dopo il primo trimestre, può comunque essere autorizzata a condizione che l'opzione lavorativa non sia sottratta ad altri cittadini in cerca di occupazione.

Una volta ammesso provvisoriamente, il candidato all'asilo ha diritto ad alloggiare in appartamento, all'accompagnamento sociale, a cure sanitarie pagate se non ha i necessari mezzi di sostentamento; beneficia inoltre di programmi di facilitazione dell'integrazione sociale e professionale, e può esercitare attività lucrative dietro autorizzazioni analoghe a quelle riconosciute ai lavoratori comunitari.

Ancora migliore è parso il regime di trattamento dei «rifugiati riconosciuti», ovvero dei richiedenti ammessi all'asilo a titolo definitivo: in questo caso l'interessato avrà un permesso di dimora fino al quinto anno dall'ingresso in territorio elvetico, che si trasforma in permesso di domicilio dopo tale termine. Il rifugiato, alla bisogna, può sempre contare sull'assistenza sociale per l'erogazione di un sussidio minimo vitale analogo a quello corrisposto ai cittadini svizzeri e agli stranieri dimoranti o domiciliati, e fino all'ottenimento del domicilio gode anche dell'accompagnamento sociale.

In pratica, una volta acquisito il permesso di domicilio, il rifugiato è equiparato ai cittadini elvetici ed agli stranieri regolarmente residenti, sia per quanto concerne il diritto al lavoro, sia per l'assistenza materiale.

Quando invece il richiedente asilo non presenta i requisiti necessari all'accoglimento della domanda, si aprono due strade: o viene respinto con la prescrizione di un termine di partenza dal territorio nazionale, oppure è direttamente escluso dalla procedura ordinaria in quanto questa non entra neppure nel merito dell'istruttoria.

Nel primo caso lo Stato dispone un aiuto al rientro, ma se questo non è attuabile (o a causa di situazioni sfavorevoli nel Paese di origine, o per mancanza di un accordo di riammissione) e, soprattutto, se il candidato presenta caratteristiche di vulnerabilità (minore non accompagnato, malato, invalido, anziano, ecc.), allora scatta il già visto programma di accoglienza: la Croce Rossa lo ospita in un centro collettivo erogandogli una assistenza minima, ma stimolandolo, al contempo, a collaborare ai fini del successivo rimpatrio. Da evidenziare che il ricorso alla detenzione amministrativa, senza altra misura di sostegno, è contemplato nei soli casi in cui il soggetto non presenta condizioni di vulnerabilità e non coopera all'espletamento delle procedure di rimpatrio.

Quando invece il richiedente non è neanche ammesso alla procedura di esame ordinario della domanda, l'istruttoria non entra nel merito ed il soggetto viene subito avviato al rientro con trattamento analogo a quello già descritto per i «respinti con termine di partenza».

Al termine dell'illustrazione, il dott. Rossi ha fornito alcuni dati statistici relativi alle procedure di asilo nel Canton Ticino: nel gennaio 2009 si è toccata la punta massima delle domande: 1500, di cui 730 tuttora in procedura, 680 ammesse provvisoriamente, e 90 respinte con termine di partenza. In particolare, 170 candidati sono stati ospitati in centri collettivi della Croce Rossa, 180 in pensioni a causa della saturazione di tali centri, e ben 1150 in appartamenti.

Nello scorso mese di agosto il numero complessivo di domande di asilo ammontava a 1390; di queste una ventina sono classificabili come «casi Dublino», ovvero di soggetti che avevano avanzato una prima istanza di asilo in altri Paesi dell'area Schengen, per poi trasferirsi in Svizzera e rivendicare il medesimo diritto in territorio elvetico: in questi casi troverà applicazione il Trattato di Dublino, che impone che la domanda di asilo sia esaminata – ed eventualmente accolta – dal Paese in cui per primo sia stata presentata e richiede pertanto che il richiedente sia fatto rientrare dalla Svizzera nel Paese di inoltra della prima istanza.

In conclusione, la relazione ha evidenziato come una virtuosa gestione delle politiche di asilo si scontra comunque, anche in Svizzera, con i problemi di sempre, già riscontrati in altri Paesi: la scarsa vocazione delle autorità locali all'accoglienza, il coinvolgimento degli asilanti respinti in episodi di microcriminalità, la difficoltà a reperire e mantenere strutture di accoglienza ricettive a costi sostenibili, e soprattutto le note criticità nel rendere effettivo il rimpatrio di coloro che sono respinti, sia per la mancanza dei necessari documenti sia, spesso, per l'assenza o l'inadeguatezza degli accordi di riammissione con i Paesi di origine dei candidati all'asilo.

La delegazione del Comitato ha espresso compiacimento sia per la collaborazione con le autorità italiane, sia per il livello di controllo sociale che la Svizzera sembra avere nella conduzione delle politiche di asilo: in Italia, invece, ancora si registrano in materia alcune criticità, nonostante l'incremento del numero delle Commissioni ministeriali deputate all'esame delle richieste ed il contestuale, drastico calo di afflussi di clandestini sulle coste italiane, dovuto all'entrata in vigore del recente accordo italo-libico, che ha reso possibili, da maggio scorso, attività di pattugliamento costiero congiunto ed azioni di riaccompagnamento dei natanti nei porti di partenza.

Non ci si può comunque nascondere che il rimpatrio effettivo di chi non ha titolo a permanere nel territorio nazionale è oltremodo difficoltoso allorché difettino, o risultino inadeguati o inattuati, i necessari accordi di riammissione con i Paesi di provenienza e transito, nonostante nella normativa italiana – conformemente al dettato comunitario – il termine di detenzione dei clandestini nei Centri per l'identificazione e l'espulsione (CIE) sia stato da poco innalzato a 180 giorni.

Il Cons. Pedrazzini ha osservato che, malgrado la positiva impressione ricevuta dalla delegazione italiana, anche in Svizzera sussistono problemi sociali e di ordine pubblico connessi alla gestione dei richiedenti asilo: le popolazioni locali sono spesso allarmate dal loro vagabondare

in strada in attesa dell'esame delle domande, e a Lugano si può parlare di agglomerati frequentati da stranieri dediti, per lo più, ad attività illecite come lo spaccio di sostanze stupefacenti, al punto che le autorità stanno valutando se ricorrere, in caso di necessità, a misure di fermo amministrativo.

Ciò anche perché la massa di richiedenti asilo è in realtà costituita da un coacervo di categorie diverse: si va da veri e propri accessi di clandestini in territorio svizzero, al transito frontaliero dall'Italia, fino alla fattispecie, non residuale, del soggetto che si dichiara perseguitato pur essendo in possesso di regolare passaporto.

La visita della delegazione si è conclusa con un incontro con il Sindaco di Lugano, Giorgio Giudici, nella sede del Palazzo municipale, alla presenza del Capo della polizia di Lugano, Avv. Roberto Torrente. Il Sindaco ha sottolineato le storiche relazioni tra l'Italia ed il Ticino, auspicando che l'apertura svizzera allo spazio Schengen possa essere fattiva e serena.

Il Presidente del Comitato, nel ringraziare il Sindaco per l'accoglienza ricevuta, si è soffermata sugli esiti degli incontri tecnici che la delegazione ha avuto a Bellinzona, dai quali è sostanzialmente emerso che l'associazione elvetica all'area Schengen ha prodotto, al momento, solo effetti positivi, senza ricadute di criminalità o particolari tensioni sociali: la visita è risultata pertanto significativa e politicamente intensa e piena di contenuti.

Il fenomeno migratorio può essere adeguatamente governato solo con un approccio europeo comune, con la consapevolezza che esso incide sui livelli demografici, gli equilibri economici e gli assetti democratici del Vecchio Continente, che solo ora inizia a misurarsi con l'immigrazione di seconda e terza generazione. L'Italia, storico Paese di emigrazione, coglie le motivazioni socio-economiche che stanno alle origini dei grandi flussi migratori provenienti dal sud del mondo: proprio per questo, non può rinunciare a politiche che, senza disdegnare l'accoglienza dell'immigrazione onesta ed operosa, sappiano anche contrastare le storture ed i risvolti illeciti del fenomeno, a salvaguardia dei valori democratici in cui il nostro Paese si radica.

Rispondendo ad un quesito dell'on. Delfino, ha infine preso la parola l'Avv. Torrente, Capo della polizia di Lugano, a giudizio del quale l'apertura della Svizzera allo spazio Schengen risponde alle esigenze di una mobilità europea sempre più integrata e globalizzata. La Confederazione cerca un'apertura sostenibile, anche rimodulando il proprio assetto normativo, ma appare oggi irrinunciabile un allineamento del Paese ai sistemi di controllo e di rilascio dei visti tipici dell'area Schengen, di cui la polizia elvetica sta apprezzando la capacità di coordinamento ed integrazione: fare parte di questo sistema – pensa innanzitutto all'accesso alle banche dati Schengen – è ormai indispensabile per la stessa sicurezza della Svizzera.

Accanto agli indubbi risvolti positivi finora riscontrati, non si può tacere che l'adesione agli accordi di Schengen ha portato con sé anche al-

cuni fenomeni deteriorati sottesi alla liberalizzazione delle frontiere: si sono per esempio registrati, con grande sorpresa per gli svizzeri ticinesi, i primi episodi di accattonaggio e di mendicizia su strada. Si tratta comunque di una sfida complessivamente stimolante, da raccogliere insieme ai *partner* europei, che richiederà nel tempo un progressivo adeguamento degli ordinamenti giuridici anche dei singoli Cantoni, che il Ticino ha già avviato modificando le prime ordinanze comunali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 13 ottobre 2009

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 11,30 alle ore 12,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 13 ottobre 2009

32^a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il generale Tullio del Sette, capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa accompagnato dal colonnello Stefano Silvestri; il dottor Gino Familietti, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le attività culturali; il prof. Pierluigi Petrillo, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il dottor Edoardo Gambacciani, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, accompagnato dalla dottoressa Gaia De Antoniis e dalla dottoressa Silvana Ceccamea; il Consigliere Francesca Quadri, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per le pari opportunità; la dottoressa Sabrina Bono, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca accompagnata dal dottor Vito Abbadesse; l'Avv. Giovanni Palatiello, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare; la dottoressa Marisa Suriano dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la dottoressa Elena Zappalorti capo della segreteria tecnica del Sottosegretario con delega ai Dipartimenti per le politiche della famiglia, per le politiche antidroga e per il Servizio civile e la dottoressa Teresa Giaquinto del Dipartimento per le politiche della famiglia.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di esperti**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, chiedendo in particolare di conoscere i criteri e le modalità adottate dalle singole amministrazioni per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 da sottrarre alla cosiddetta «ghigliottina» di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, evidenziando eventuali specifici profili problematici. Riterrebbe inoltre utile acquisire le valutazioni delle amministrazioni in merito all'organizzazione delle disposizioni stesse per settori omogenei, come richiesto dal citato articolo 14, comma 14, lettera e), anche ai fini del riassetto per materie previsto dal medesimo articolo 14, nonché sull'opportunità e la possibilità in concreto di redigere elenchi delle disposizioni legislative da ricondurre ai cosiddetti settori esclusi, ai sensi del comma 17 della medesima disposizione, come suggerito dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo A.G. n. 118, all'esame della Commissione. Segnala infine le osservazioni formulate nelle pubblicazioni predisposte su quel provvedimento dagli Uffici di documentazione del Senato e della Camera dei deputati, nonché i contenuti del dibattito attualmente in corso presso le Commissioni permanenti sul medesimo schema di decreto legislativo. Conclude sollecitando la presentazione di documenti o note integrative dell'audizione che sta per avere inizio, possibilmente entro la settimana successiva.

Ha quindi la parola il Generale Tullio DEL SETTE, capo ufficio legislativo del Ministero della Difesa, il quale riferisce sull'opera di riordino della complessa e stratificata normativa afferente al Ministero, il quale sta realizzando una complessiva opera di codificazione sia delle fonti di rango primario, che confluiranno nel Codice dell'ordinamento militare, sia di quelle di rango secondario, destinate a essere raccolte in un Testo Unico delle fonti regolamentari sull'ordinamento militare. Quanto ai contenuti degli Allegati allo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, sottolinea come il Ministero abbia adottato un criterio di cautela nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, nella consapevolezza che numerose fonti primarie saranno abrogate con l'entrata in vigore del Codice. Il Ministero sta inoltre procedendo alla puntuale individuazione – in collaborazione con il Dipartimento per la semplificazione normativa – dei provvedimenti riconducibili ai cosiddetti settori esclusi. A tale riguardo segnala che alcune norme in materia previdenziale attualmente riportate nell'Allegato 1 dovrebbero essere a suo giudizio espunte, in quanto riconducibili a materie escluse, ai sensi dell'articolo 14, comma 17.

Passando a considerare i rilievi contenuti nella documentazione elaborata dagli Uffici del Senato e della Camera dei deputati, ritiene che il Regio Decreto n. 813 del 1918 debba essere espunto dall'Allegato 1, in quanto fonte secondaria, come anche la legge n. 3133 del 1928, in quanto disposizione di conversione di un Regio Decreto-Legge avente natura di atto a carattere generale da abrogare. Andrebbe invece inserita nell'Allegato 1 la legge n. 1185 del 1929, novellata da un Regio Decreto-Legge presente nell'Allegato 1. Quanto infine alla legge n. 2125 del 1934 segnala come questa sia presente nell'Allegato 1, osservando come l'Amministrazione competente dovrebbe essere più opportunamente individuata nel Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Rispondendo a un quesito formulato dal PRESIDENTE, il generale DEL SETTE riferisce come l'opera di codificazione in corso sia attuata con il pieno coinvolgimento del Ministero per la semplificazione normativa e in coerenza con i principi e criteri direttivi per il riassetto normativo.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Tullio DEL SETTE e lo congeda.

Interviene quindi il dottor Gino FAMIGLIETTI, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, il quale ricorda preliminarmente l'ampia opera di codificazione che ha avuto ad oggetto la tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di una precedente norma di delega. Il Ministero ha quindi proseguito nell'opera di riordino individuando i provvedimenti legislativi risalenti la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile, prevalentemente consistenti in leggi-provvedimento (emanate tra il 1910 e fino alla fine degli anni '30 del secolo scorso) di tutela di beni e norme di salvaguardia del paesaggio. Si sofferma quindi sugli accordi internazionali nelle materie di competenza del Ministero; dopo aver ricordato come i trattati internazionali rientrino tra i settori esclusi ai sensi dell'articolo 14, comma 17, segnala come alcuni accordi specifici, successivamente ratificati con legge, siano presenti nell'Allegato 1: a tale riguardo ritiene che ove tale scelta venga confermata sia necessario inserire nel medesimo Allegato 1 anche l'accordo internazionale concernente Palazzo Farnese in Roma. Con riferimento alle segnalazioni contenute nel dossier elaborato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato, dichiara di considerare con favore l'inserimento nell'Allegato 1 della legge n. 8 del 1960, concernente l'Abbazia di Pomposa; concorda inoltre con l'esigenza di indicare le sole disposizioni vigenti del Regio Decreto n. 1564 del 1942; quanto all'articolo 3 del Regio Decreto-legge n. 669 del 1933, concernente l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal suo Dicastero. In merito alle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ritiene che una valutazione circa l'inserimento nell'Allegato 1 competa al Ministero degli Affari Esteri, mentre ri-

tiene opportuna una riconsiderazione circa la mancata salvaguardia delle norme concernenti la contabilità speciale. Infine, concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore della legge n. 121 del 1967 concernente le zone archeologiche di Aquileia e della Via Romea, pur segnalando l'importanza dell'impianto generale di tale legge. Conclude infine preannunciando l'invio di una nota scritta.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gino Famiglietti e lo congeda.

Ha quindi la parola il professor Pierluigi PETRILLO vice capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale esprime in primo luogo un sentito apprezzamento per la documentazione elaborata dal Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati, che fornisce a suo giudizio preziosi elementi di valutazione sullo schema di decreto legislativo cosiddetto «salva-leggi». Dopo aver segnalato la complessità della materia di competenza del Ministero delle Politiche agricole, sul quale incidono norme europee, statali e regionali, riferisce sui criteri con i quali si è provveduto a individuare le disposizioni da sottrarre al meccanismo cosiddetto «taglia-leggi», precisando che è stata parallelamente realizzata anche una ricognizione delle norme regolamentari.

Segnala l'esigenza di integrare l'Allegato 2 con l'indicazione degli articoli 5 e 13 della legge n. 165 del 1949, già contenuta nell'elenco delle abrogazioni disposte con il decreto-legge n. 112 del 2008, la cui abrogazione ostacola il perseguimento dei compiti istituzionali dell'ISMEA. Ritiene inoltre necessario inserire nell'Allegato 1 la legge n. 562 del 1926, nella parte in cui ha convertito in legge il Regio Decreto-legge n. 2033 del 1925, riservandosi di inviare una nota scritta con ulteriori segnalazioni. Conclude informando la Commissione che il Ministero delle Politiche Agricole, nell'ambito della attività di riassetto normativo, sta definendo il testo dello schema di decreto legislativo di semplificazione della normativa relativa all'attività agricola e ha altresì quasi completato la redazione di un Codice agricolo.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Pierluigi Petrillo e lo congeda.

Il dottor Edoardo GAMBACCIANI, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'unirsi all'apprezzamento per il lavoro di gran pregio svolto dagli Uffici di documentazione del Senato e della Camera dei deputati, sottolinea come l'attività di ricognizione della normativa vigente sia stata svolta inizialmente dal Dicastero separatamente per le tre aree afferenti al lavoro, alle politiche sociali, alla sanità. Dopo aver riferito circa i criteri utilizzati per la ricognizione della legislazione vigente e il successivo vaglio delle norme da mantenere in vigore e delle materie da sottoporre a riordino, sottolinea come numerose disposizioni di competenza del Dicastero siano riconducibili a settori esclusi, ai sensi dell'articolo 14, comma 17, in quanto disci-

plinanti la materia previdenziale e assistenziale. Ricorda l'opera di stretta collaborazione e l'apporto tecnico fornito dagli enti previdenziali nell'opera di catalogazione della normativa vigente e il coordinamento svolto dal Dipartimento per la semplificazione normativa, con il quale sono tuttora in corso verifiche volte a definire elenchi di disposizioni riconducibili ai settori esclusi. Riservandosi di inviare una documentazione più completa, segnala sin d'ora, a mero titolo di esempio, alcuni provvedimenti legislativi che al momento non risultano ricondotti ai settori esclusi; segnala, sempre a titolo di esempio, come alcune disposizioni attualmente inserite nell'Allegato 1 dovrebbero invece essere ricondotte ai settori esclusi.

Nell'Allegato 1 dovrebbero essere invece inseriti alcuni provvedimenti – la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile – che indica, depositando una nota che li elenca e riservandosi di far pervenire un documento con le eventuali ulteriori segnalazioni. Quanto alle osservazioni contenute nel dossier del Servizio Studi, ritiene che la legge di conversione del Regio Decreto-legge n. 761 del 1936 non sia presente nell'Allegato 1 in quanto riconducibile a un settore escluso: a tale riguardo considererebbe preferibile che entrambi i provvedimenti fossero inseriti nell'Allegato 1 ovvero entrambi ricondotti ai settori esclusi; dopo aver osservato come alcune segnalazioni concernenti la mancanza di disposizioni nell'Allegato 1 trovino soluzione nell'inserimento di tali disposizioni nell'elenco concernente i settori esclusi, sottolinea come alcune norme inserite nell'Allegato 2 debbano essere invece ricondotte alle materie dei settori esclusi ovvero inserite nell'Allegato 1. Infine si sofferma su alcuni provvedimenti presenti nell'Allegato 1 la cui competenza è da ricondurre ad amministrazione diversa da quella indicata, nonché su alcune segnalazioni concernenti la mancanza di norme, in realtà presenti nell'Allegato 1. Conclude segnalando l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 la legge n. 55 del 1949, nonché il Regio Decreto n. 281 del 1935, come segnalato nel citato dossier; quanto al riassetto normativo per i settori di competenza del Ministero, è in corso una riflessione, anche nel confronto con gli enti previdenziali, i quali potranno essere oggetto di un contestuale riordino.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Edoardo Gambacciani e lo congeda.

La dottoressa Sabrina BONO, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, ricorda come il Ministero sia da molti anni impegnato nell'opera di semplificazione di una normativa che – soprattutto per il settore dell'istruzione – si presenta frammentaria e ampiamente superata; il significativo sfoltoimento operato con i recenti provvedimenti d'urgenza e l'opera di codificazione in materia di Università danno ragione dell'assenza, nell'Allegato 1, di disposizioni concernenti l'Università, essendo i codici e i testi unici tra i settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246 del 2005. Infoma come si intenda completare l'opera di codificazione e riassetto in materia

universitaria entro la fine della legislatura, mentre analogo progetto per il settore dell'istruzione deve tenere conto della previa opera di razionalizzazione del sistema scolastico previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008; a tale riguardo segnala che alcune disposizioni presenti nell'Allegato 1 in materia di istruzione saranno abrogate con l'attuazione della riforma di cui al citato articolo 64.

Nota come nell'Allegato 1 siano state indicate alcune norme-provvedimento (come quelle per l'istituzione di specifiche università) per il timore, altrimenti, di una perdita di efficacia dei relativi atti. Segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1231 del 1947, novellato dalla legge n. 321 del 1958, la quale è presente nell'allegato stesso; parimenti segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 il Regio Decreto n. 653 del 1925, novellato dalla legge n. 15 del 1969, anch'essa presente nell'Allegato 1. Ulteriori integrazioni dell'Allegato 1 concernono: la legge n. 475 del 1925, l'articolo 2 del Regio Decreto n. 2049 del 1929; la legge n. 2333 del 1937 e la legge n. 607 del 1932, nonché infine, il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 1944. Rileva inoltre come l'allegato presenti taluni errori materiali: ad esempio la legge riportata al n. 52, n. 734 in materia di ruoli organici negli istituti di belle arti e di musica è del 1912, anziché del 1906, mentre il decreto legge indicato al numero progressivo 2397 riporta un titolo errato. Conclude manifestando il proprio favore alla redazione di elenchi concernenti le disposizioni riconducibili ai settori esclusi, al fine di scongiurare il pericolo di abrogazioni implicite derivanti dall'adozione di criteri interpretativi restrittivi.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Sabrina Bono e la congeda.

Il consigliere Francesca QUADRI, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per le pari opportunità, osserva come le norme materia di pari opportunità siano prevalentemente recenti e dunque coinvolte in misura minore dal cosiddetto procedimento «taglia-leggi». Ricorda che tra le disposizioni legislative antecedenti il 1970 da mantenere in vigore è stata indicata la legge n. 75 del 1958 nota come «legge Merlin» e la legge n. 1325 del 1961 in materia di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, peraltro parzialmente abrogata. Sono invece da ricondurre ai settori esclusi il Regio Decreto n. 2316 del 1934, in materia di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia con particolare riferimento al suo articolo 25, nonché la legge n. 326 del 1967 di adesione alla convenzione sui diritti politici della donna. Riservandosi di inviare una documentazione completa, conclude ricordando il codice adottato con il decreto legislativo n. 198 del 2006 e segnalando l'intendimento di procedere alla redazione di un nuovo «Codice delle pari opportunità», al fine di realizzare il riordino della normativa, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti in materia.

Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Francesca Quadri e la congeda.

Ha quindi la parola l'avvocato Giovanni PALATIELLO, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il quale dopo essersi soffermato su alcuni rilievi concernenti l'istituzione dell'ente «Parco nazionale del Gran Paradiso», il Parco nazionale d'Abruzzo e il carattere lagunare e monumentale della città di Venezia, segnala l'esigenza di mantenere in vigore la legge n. 129 del 1963 recante «Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo a emanare le relative norme di attuazione»; il DPR n. 1090 del 1968 recante «Norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129» e il DPR n. 168 del 1968 attuativo del Piano regolare generale degli acquedotti, in quanto sono tuttora validi i vincoli imposti sulle risorse idriche previste dal suddetto piano regolatore destinate all'uso idropotabile. Consegna infine una nota nella quale sono riportate le osservazioni svolte.

Ha quindi la parola la dottoressa Marisa SURIANO dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riferisce sui criteri e le modalità adottati dal Ministero per l'individuazione delle disposizioni legislative antecedenti il 1970 di sua competenza da mantenere in vigore, consegnando una nota nella quale sono riportati rilievi specifici concernenti alcune disposizioni presenti dell'allegato 1.

La dottoressa Elena ZAPPALORTI, capo della segreteria tecnica del Sottosegretario con delega ai Dipartimenti per le politiche della famiglia, per le politiche antidroga e per il Servizio civile segnala come i settori concernenti le tossicodipendenze e il servizio civile non presentino interventi normativi di rilievo antecedenti il 1970; dopo aver ricordato come sia in corso di elaborazione un apposito disegno di legge delega per il riordino delle norme in materia di servizio civile, comunica l'intendimento di pervenire all'elaborazione di un Codice delle norme in materia di famiglia, con il coinvolgimento delle varie amministrazioni competenti in materia, tra le quali il Ministero della Giustizia.

La dottoressa Teresa GIAQUINTO del Dipartimento per le politiche della famiglia, segnala come le norme in materia di famiglia aventi natura previdenziale siano state considerate di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'inserimento tra le norme da abrogare di una novella a disposizioni regolanti l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, oggetto di una precedente abrogazione, è a suo giudizio da condividere; sono invece mantenute in vigore altre disposizioni di legge, ancorché facenti riferimento alla citata Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in quanto concernenti competenze attualmente conferite a Regioni ed enti locali; a tale riguardo auspica un riordino della materia con il necessario

coinvolgimento degli enti territoriali. Conclude segnalando che con il decreto legislativo n. 446 del 1945 le competenze in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia sono state attribuite all'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica, successivamente trasferite al Ministero competente in materia di salute. Deposita infine una nota nella quale sono riportate le osservazioni svolte.

Il presidente PASTORE ringrazia l'avvocato Giovanni Palatiello, la dottoressa Marisa Suriano, la dottoressa Elena Zappalorti e la dottoressa Teresa Giaquinto e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 13 ottobre 2009

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Davide Casadio presidente dell'Associazione nazionale dei Sinti, e il dottor Alessandro Iovino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Davide Casadio, presidente dell'Associazione nazionale dei Sinti, e Alessandro Iovino, sulla situazione dei Sinti italiani

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente MARCENARO informa che l'Ufficio di Presidenza ha inteso con la seduta odierna avviare una serie di audizioni volte ad acquisire elementi di conoscenza e di approfondimento intorno alla situazione

delle comunità nomadi in Italia, ascoltandone i rappresentanti, senza alcuna preclusione. Allo stesso modo, in un quadro che tenga conto del contesto europeo in cui questo fenomeno è inserito, andranno ascoltati gli esperti, gli studiosi e gli operatori, nonché le Autorità locali, le organizzazioni di volontariato e tutte le energie della società impegnate per queste popolazioni.

Davide CASADIO, presidente dell'Associazione Sinti Italia, ringrazia la Commissione per l'opportunità offerta, mettendo in evidenza il fatto che si tratta della prima volta in cui un rappresentante della comunità Sinti italiana viene ascoltata da una Commissione parlamentare. Al contrario di altri paesi, l'Italia non riconosce la specificità della comunità Sinti, che invece merita la massima attenzione e che troppo spesso, in virtù di pregiudizi molto radicati nella popolazione, viene confusa con la comunità rom. La comunità Sinti è antichissima e da moltissimo tempo, pur conservando in larga parte le caratteristiche del nomadismo, si è insediata in Italia. Per superare il diffuso pregiudizio sarebbe importante uscire dalla logica del confinamento delle comunità nomadi nei cosiddetti «campi nomadi», che diventano luoghi di vera e propria, inaccettabile segregazione. La straordinaria ricchezza culturale e la specificità della comunità Sinti meriterebbe maggiore attenzione da parte delle autorità.

Il dottor Alessandro IOVINO, portavoce dell'Associazione Sinti Italia, ricorda di avere curato un volume sulla Missione Evangelica Zigana in Italia, che coincide in larga parte con l'Associazione Sinti Italia. La Missione è affiliata alle Assemblee di Dio in Italia, la quale è riconosciuta dallo Stato italiano. Occorre tenere presente che quasi la metà di quella che viene considerata la comunità rom in Italia, formata da circa 140 mila individui, in realtà è formata da rappresentanti della comunità Sinti, che ha caratteristiche profondamente diverse e molto peculiari. La comunità evangelica, poi, è una minoranza nella minoranza, in larghissima parte pienamente integrata nel tessuto sociale e ciò nondimeno sconta tutta una serie di prevenzioni e di diffidenze che ne rendono molto complicata la sopravvivenza. Sarebbe di estrema importanza se la Commissione diritti umani del Senato, attraverso il suo lavoro, riuscisse ad evidenziare la specificità della comunità Sinti e a rendere maggiormente nota l'esistenza, all'interno della comunità Sinti, di una comunità evangelica pienamente integrata.

Il presidente MARCENARO nell'introdurre il dibattito chiede agli ospiti di voler fornire dettagli sulla organizzazione, in Italia delle comunità Sinti.

Prendono quindi la parola i senatori MUGNAI (*PdL*), BODEGA (*LNP*), LIVI BACCI (*PD*) e Mariapia GARAVAGLIA (*PD*).

Replicano brevemente Davide CASADIO e il dottor Alessandro IOVINO.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando le personalità audite e i senatori per la partecipazione al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 14,30 e 18

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012.

ORE 14,30

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI, UPI, UNCEM, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

ORE 18

Audizione dei rappresentanti dell'ISAE.

ORE 19

Audizione dei rappresentanti dell'ANCE e della Confedilizia.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 18

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 10 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 2).
- Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Tab. 8).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 9,45 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
- Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2010 (Tab. 6).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 12

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
 - Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010 (Tab. 11).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri" (n. 124).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2009 (n. 121).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 10 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 1).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 2).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
- Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (Tab. 10).
- Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 3).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA**Esame congiunto dei disegni di legge:**

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010 (Tab. 12).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 2).
 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (Tab. 3).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 10,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
 - Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 4).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 9 e 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla 5^a Commissione del Senato:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (A.S. 1790 Governo).
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (A.S. 1791 Governo).

Alla XI Commissione della Camera:

- DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

Alla 14^a Commissione del Senato:

- DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Audizione del direttore del TG1.

II. Audizione del direttore del TG2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione del ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

Al termine:

- Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori della Commissione.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 14 ottobre 2009, ore 9 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di esperti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)» (n. 117).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino delle Casse militari» (n. 122).